

CCCLI.

TORNATA DI SABATO 18 MAGGIO 1907

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TORRIGIANI.

INDICE.

Atti vari	Pag. 14371
Bilancio dei lavori pubblici (Seguito della discussione)	14305
AGNESI	14310
ARLOTTA (della Commissione)	14305
CAVAGNARI	14305
CESARONI	14325-26
CORNAGGIA	14323
DAGOSTO	14329-31
DI SANT'ONOFRIO	14317
FILI-ASTOLFONE	14319-20
GALLINO	14307-11
GIANTURCO (ministro)	14307
14309-10-11-18-20-21-22-24-26-29-31-32-37-41	
JATTA	14322-23
LUCIFERO ALFONSO	14332
MARAINI CLEMENTE	14307
ORLANDO SALVATORE	14308
PANSINI	14310
RIZZONE	14307-08
TASCA	14340
VALERI	14336
Disegni di legge:	
Esami nelle scuole medie (Discussione)	14358
BENAGLIO	14370
FALCONI GAETANO	14364
TREVES	14358
PRESIDENTE	14371
SALANDRA	14371
Sistemazione della cinta daziaria di Napoli (Approvazione)	14304
DE TILLA	14304
FASCE (sottosegretario di Stato)	14304
PRESIDENTE	14304
Interrogazioni:	
Incidente avvenuto in Parma:	
BERENINI	14371
GIOLITTI (presidente del Consiglio)	14373
PRESIDENTE	14373
VIGANÒ (ministro)	14371
Osservazioni e proposte:	
Sull'ordine dei lavori parlamentari:	
GIOLITTI (presidente del Consiglio)	14376
PALA	14375
Proposte di legge (Lettura):	
Lotteria a beneficio del Touring Club Italiano (Di SCALEA)	14300

Educazione fisica nelle scuole primarie e medie, maschili e femminili (LUCCHINI L.) Pag.	14300
Pensione alla vedova del professore Rossi ucciso in Napoli (MARGHERI)	14300
Tomboia telegrafica a favore degli ospedali riuniti di Cortona (CESARONI)	14304
Lotteria nazionale a favore degli istituti pii di Macerata, Camerino, Cingoli e Visso (ANTOLISEI)	14303
Relazioni (Presentazione):	
Cancellerie e segreterie giudiziarie (BERENINI)	14330
Tombola telegrafica a favore degli istituti pii di Avigliano (SANTOLIVUDO)	14363
Aggregazione del comune di Canneto sull'Oglio alla giurisdizione giudiziaria di Piadena e Bozzolo (PISTOJA)	14363
Pagamento di somme dovute agli ospedali riuniti di Santa Chiara in Pisa (MONTAUTI)	14366
Rendiconto generale consuntivo e variazioni nel bilancio della marina (SAPORITO, ARLOTTA)	14366
Rinvio d'interrogazioni	14304
Rinvio di un discorso	14371
Verificazione di poteri (Ballottaggio):	
Elezione del collegio di Teano (Mazzitelli e Lonardo)	14367
Votazione segreta (Risultamento):	
Opere per la sistemazione della cinta daziaria di Napoli in dipendenza del restringimento della medesima verso oriente fra il ponte della Maddalena e la garetta 97 Leutrek del muro finanziere	14376
Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908	14374

La seduta comincia alle ore 14.5.

SCALINI, segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, l'onorevole Mantovani, di giorni 8; per motivi di salute, l'onorevole Bottacchi, di giorni 10; per ufficio pubblico, l'onorevole Faelli, di giorni 5.

(Sono concessuti).

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. La Corte dei conti partecipa che, nella prima quindicina del corrente mese, non è stata eseguita nessuna registrazione con riserva.

Letture di proposte di legge.

PRESIDENTE. Stamane gli Uffici hanno ammesso alla lettura alcune proposte di legge.

Prego l'onorevole segretario di darne lettura.

• **SCALINI, segretario, legge:**

Proposta di legge dei deputati: Lanza Di Scalea, Lucca, Gallina, Cameroni, Odorico, Mira, Battelli, Romussi, Cimorelli, Spallanzani, Luigi Lucchini, Nitti, Ottavi, Morpurgo, Poggi, Cornaggia, Raineri, Curioni, Emilio Bianchi, Loero e Niccolini.

Articolo unico.

Il ministro delle finanze è autorizzato a concedere, con esenzione da tasse, una lotteria per la somma di un milione a beneficio del Touring Club Italiano.

Proposta di legge dei deputati: Marghieri, Chimenti, Rummo, Santamaria, Placido, Stopato, Jatta, Salandra, Ruffo, Pascale, Queirolo, Pozzi, De Seta, Caputi, Cameroni, Papadopoli, Albicini e Giusso.

Articolo unico.

È accordata alla signora Elena Campanella vedova del professor Giovanni Rossi, ucciso in Napoli il 17 novembre 1906, mentre usciva dai locali universitari, una pensione annua di lire duemila con decorrenza dal dì della morte del marito.

Proposta di legge dei deputati: Luigi Lucchini, Agnesi, Albertini, Albicini, Barzilai, Basetti, Battaglieri, Bettòlo, Emilio Bianchi, Bonicelli, Borsarelli, Botteri, Brunialti, Buccelli, Calderoni, Calissano, Camera, Camerini, Campus-Serra, Canevari, Cantarano, Cao-Pinna, Carboni-Boj, Cardani, Carnazza, Casciani, Castiglioni, Cavagnari, Celli, Ciappi, Cimati, Cimorelli, Cipriani-Marinelli, Colajanni, Compans, Costa, Costa-Zenoglio, Cottafavi, Credaro, Daneo, Danieli, De Amicis, Da Como, Dell'Acqua, De Marinis, De Michetti, De Stefani, De Riseis, Di Sant'Onofrio, Di Scalea, Faelli, Falaschi, Falcioni, Falletti, Francesco Fazi, Fera, Fiamberti, Fradeletto, Francica-Nava, Fusco, Galimberti, Gallini, Giovagnoli, Guarracino, Guastavino, Guerci, Gesualdo Libertini, Lucca, Alfonso Lucifero, Luzzatto, Malcangi, Mantica, Giuseppe Majorana, Mantovani, Marazzi, Materi, Mendaia, Mezzanotte, Miliani, Mira, Molmenti, Montauti, Montemartini, Moschini, Murari, Negri de' Salvi, Niccolini, Ottavi, Paniè, Pasqualino Vassallo, Pennati, Pini, Pistoja, Placido, Pala, Pozzato, Queirolo, Ravaschieri, Rizzone, Romanin-Jacur, Rummo, Salvia, Scaglione, Scaramella-Manetti, Semola, Silva, Sinibaldi, Solimbergo, Tanari, Tecchio, Tinozzi, Torlonia, Turati, Turco, Gregorio Valle, Venditti, Visocchi e Ventura.

CAPO I.**Scuole e alunni.****Art. 1.**

In ogni scuola primaria e media, maschile e femminile, pubblica e privata, è impartito un corso di educazione fisica. Esso è obbligatorio per tutti gli alunni che vi sono iscritti.

Gli alunni dell'ultimo anno di liceo, d'istituto tecnico e nautico e di scuola normale ne sono dispensati provando d'essere iscritti in una società ginnastica o in una scuola popolare di ginnastica, provvedute d'insegnanti debitamente abilitati.

Gli studenti delle Università e degli istituti superiori devono iscriversi in una società ginnastica, di tiro a segno o sportiva a ciò autorizzata, e frequentarne le esercitazioni.

Art. 2.

Il corso di educazione fisica comprende la ginnastica propriamente detta, il tiro a segno, i giuochi ginnici, il canto corale e

quant'altro contribuisca pure al buon contegno e alla formazione del carattere nazionale.

Art. 3.

Nelle scuole elementari è destinata all'educazione fisica mezz'ora al giorno nelle prime tre classi e un'ora nelle classi superiori.

Nelle scuole medie vi è destinata un'ora al giorno.

L'istruzione e le esercitazioni sono ordinate e ripartite in conformità alle disposizioni di cui nell'articolo 18.

Art. 4.

Almeno una volta al mese tutti gli alunni delle scuole elementari e medie devono far passeggiate ginnastiche, che abbiano anche interesse artistico, storico o scientifico.

Art. 5.

Nessun alunno delle scuole primaria e medie può esser promosso da uno ad altro anno di corso e nessuno può conseguire la licenza o altro diploma analogo se non abbia riportato la nota di frequenza, di profitto e di buona condotta nell'educazione fisica, in conformità ai programmi stabiliti con le disposizioni di cui nell'articolo 18.

Art. 6.

Le stesse disposizioni determinano i casi di riconosciuta impossibilità fisica per l'esenzione da siffatti obblighi.

Alla fine di ogni anno l'insegnante di educazione fisica compila una relazione sull'andamento dei corsi e sul profitto degli alunni.

Le relazioni, vistate dal capo di ciascun istituto, sono trasmesse, a mezzo dei provveditori agli studi, al Ministero della pubblica istruzione, il quale ne dà comunicazione al Comitato centrale dell'Istituto nazionale per l'incremento dell'educazione fisica.

I Comitati provinciali dell'Istituto esercitano la vigilanza sull'andamento dell'educazione fisica negli istituti di educazione e d'istruzione, giusta le disposizioni da emanarsi in conformità all'articolo 18, che ne determinano le norme e i limiti.

Art. 7.

Ogni nuovo edificio scolastico, per qualsiasi grado d'istruzione, dev'essere provveduto di una palestra coperta, con gli at-

trezzi occorrenti, e di un'area scoperta, dove si possano eseguire gli esercizi e i giuochi ginnici.

Per quanto concerne gli edifici e le scuole esistenti, i comuni son tenuti a provvedere, alla minor distanza possibile, una palestra o almeno un campo di giuochi, in conformità alla disposizione precedente.

Per la costruzione delle nuove palestre, il Governo concorre a metà della spesa; e, ove questa superi la somma proporzionalmente indicata nella tabella annessa alle disposizioni di cui nell'articolo 18, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a somministrare un mutuo con l'interesse di favore stabilito per la costruzione degli edifici scolastici.

Ove il numero degli alunni e gli orari scolastici lo consentano, la stessa palestra può servire per i corsi scolastici e per le esercitazioni delle società ginnastiche.

Art. 8.

Nelle Università sono impartite nozioni di educazione fisica, o come corso speciale, o come parte integrante di altre discipline, quali la pedagogia, l'igiene, l'anatomia e la fisiologia.

Sono tenuti a iscriversi e frequentare tale corso coloro che aspirano al diploma d'insegnante nelle scuole medie, per qualsiasi disciplina.

CAPO II.

Abilitazione dell'insegnamento.

Art. 9.

Le Scuole normali di ginnastica in Roma, Torino e Napoli sono trasformate in istituti superiori di educazione fisica per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie, così maschili come femminili.

I locali e gli arredamenti di tali istituti sono a carico dei rispettivi comuni.

Art. 10.

Il diploma di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole medie è rilasciato esclusivamente dagli istituti superiori di educazione fisica.

Per essere iscritti in detti istituti è necessario aver conseguita la licenza liceale, d'istituto tecnico o di scuola normale, e aver subito una visita che accerti la sana costituzione e l'attitudine fisica dell'aspirante.

I corsi dell'Istituto si compiono in due anni, e comprendono:

- 1° nozioni di anatomia, di fisiologia e d'igiene, in relazione con la ginnastica;
- 2° ginnastica teorica e comparata;
- 3° nozioni di pedagogia applicata e di storia dell'educazione fisica;
- 4° ginnastica pratica, giuochi, voga e nuoto;
- 5° scherma, tiro a segno ed esercitazioni militari;
- 6° canto corale.

Art. 11.

I laureati, che abbiano superato gli esami universitari di fisiologia, anatomia, igiene o anche di alcuna di tali materie, o quello di pedagogia, sono ammessi all'esame di abilitazione negli Istituti superiori di educazione fisica, con dispensa dagli esami nelle discipline per le quali abbiano conseguito l'approvazione nell'Università.

Art. 12.

Gl'insegnanti di educazione fisica nelle scuole medie son distribuiti, per gli stipendi, in due ordini di ruoli, determinati in conformità all'unita tabella.

Agli insegnanti ordinari spettano gli aumenti stabiliti nella legge per gli altri insegnanti di scuole medie.

L'obbligo dell'orario settimanale per ciascun insegnante è contenuto fra un minimo di 13 ore e un massimo di 18.

Gl'insegnanti di educazione fisica godono degli stessi diritti attribuiti agli altri insegnanti dell'istituto di cui fanno parte e sono loro pure applicabili, compatibilmente con la presente legge, le leggi 8 aprile 1906, numeri 141 e 142.

Art. 13.

Per la nomina a insegnante di educazione fisica è aperto ogni anno un concorso per titoli fra gli abilitati all'insegnamento degli Istituti superiori.

Il numero dei posti da mettersi a concorso non può superare quello di quaranta.

Il concorso è distribuito per ciascun ordine di ruolo secondo i posti disponibili e le esigenze dell'insegnamento.

Costituiscono titoli per il concorso, oltre al diploma di abilitazione, l'insegnamento impartito in istituti pubblici o privati, le pubblicazioni, le prove in qualsiasi modo date di capacità e altre benemerienze acquisite in materia.

Art. 14.

Per i corsi non affidati a insegnanti straordinari od ordinari si provvede mediante incarico, il quale può esser dato:

a) agli stessi insegnanti straordinari od ordinari;

b) a chi sia abilitato all'insegnamento dell'educazione fisica;

c) in difetto delle persone indicate nelle lettere precedenti, ad altri insegnanti medi, anche non abilitati.

Gl'insegnanti di educazione fisica o di altra materia non possono avere più di un incarico.

Alle persone di cui nella lettera *b* ne possono essere affidati due.

CAPO III.

Norme generali e transitorie.

Art. 15.

Tutti gl'insegnanti di ginnastica in servizio all'attuazione della presente legge sono conservati nell'ufficio con uno stipendio minimo di mille lire e con l'obbligo di impartire l'insegnamento in un solo istituto, da determinarsi nelle disposizioni di cui nell'articolo 18.

Essi hanno diritto a quattro aumenti quinquennali di lire cento ciascuno, e quindi a due aumenti sessennali, pari a un decimo dello stipendio conseguito, al termine dei quattro quinquenni.

Gl'insegnanti che abbiano attualmente uno stipendio maggiore di lire mille, per il cumulo d'insegnamenti in più istituti, ne conservano l'eccedenza, ma *ad personam*.

A nessuno di essi può essere affidato più di un incarico, per effetto del quale l'insegnante possa godere un emolumento che superi complessivamente le lire millenovecento, indipendentemente dagli aumenti quinquennali e sessennali.

L'insegnante che goda attualmente uno stipendio superiore alle lire milleduecento, può essere obbligato a impartire in due istituti l'insegnamento, senza dover mai però superare un massimo di ore ventiquattro settimanali.

Art. 16.

Dopo venticinque anni d'insegnamento i presenti insegnanti di ginnastica nelle scuole medie possono essere collocati d'ufficio a riposo.

Nella pensione sono valutati gli anni

d'insegnamento prestati nelle scuole governative dal 1878 in poi.

Art. 17.

Nei primi due anni di applicazione della presente legge, ai posti vacanti, ma non oltre il numero di venti, si provvede con un concorso fra gli insegnanti attualmente in servizio che abbiano almeno dieci anni d'insegnamento; e ai vincitori del concorso sono applicabili le disposizioni dell'articolo 12.

Negli anni successivi essi sono ammessi al concorso di cui nell'articolo 13, purchè abbiano compiuto tre anni di effettivo insegnamento.

Art. 18.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni occorrenti per l'attuazione della presente legge e per coordinarla con quelle delle altre leggi.

Allegato.

Tabella degli stipendi e delle retribuzioni degli insegnanti di educazione fisica nelle scuole medie.

I. INSEGNANTI ORDINARI.

1° Ordine di ruolo: — Liceo, scuola normale, istituto tecnico e nautico	L.	2,500
2° Ordine di ruolo: — Ginnasio, scuola tecnica e scuola complementare	»	1,800

II. INSEGNANTI STRAORDINARI.

1° Ordine di ruolo: — Liceo, scuola normale, istituto tecnico e nautico	»	2,200
2° Ordine di ruolo: — Ginnasio, scuola tecnica e scuola complementare	»	1,800

III. INCARICATI.

1° Ordine di ruolo: — Liceo, scuola normale, istituto tecnico e nautico	»	800
2° Ordine di ruolo: — Ginnasio, scuola tecnica e scuola complementare	»	500

Proposta di legge dei deputati: Antolisei, Ciappi e Sili.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione da ogni tassa e diritto erariale, una lotteria nazionale per l'ammontare d'un milione a favore del comune di Visso e delle Congregazioni di carità di Macerata, di Camerino e di Cingoli, per gli ospedali civili di Macerata, di Cingoli e di Visso e per l'Istituto di maternità di Camerino.

Art. 2.

I proventi della lotteria saranno ripartiti nelle seguenti proporzioni:
il 40 % per l'ospedale civile di Macerata;
il 20 % per l'Istituto di maternità di Camerino;
il 13 % per l'ospedale civile di Visso;
il 27 % per quello di Cingoli.

Art. 3.

Il programma di esecuzione della lotteria verrà approvato con lo stesso decreto reale che ne autorizzerà la concessione.

Proposta di legge del deputato Cesaroni.*Articolo unico.*

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero da tasse, una tombola telegrafica nazionale per l'ammontare di lire 500,000 (cinquecentomila) a favore degli Spedali riuniti di Cortona.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

Ve ne è una sola dall'onorevole Cavagnari rivolta al ministro di grazia e giustizia, per sapere se e quali modificazioni siano da opporsi al codice di commercio in quella parte che regola l'istituto delle Società anonime ad evitare le deplorabili conseguenze alle quali ha dato luogo il recente scandalo della « Savoia-Palmer ».

POZZO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova, nel comunicarmi alcune notizie, si riserva di inviarmi altre notizie e documenti. Trattandosi di materia delicata, credo non sia il caso di svolgere la interrogazione fino a che io non sia in possesso di tutte le notizie e di tutti i documenti annunziatimi. Prego quindi l'onorevole Cavagnari di consentire che lo svolgimento della interrogazione sia rimandato alla seduta di martedì prossimo.

CAVAGNARI. Acconsento.

PRESIDENTE. Sta bene, allora l'onorevole sottosegretario di Stato risponderà martedì a questa interrogazione.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri: elezione contestata del collegio di Teano (proclamato Lonardo).

La Giunta propone che sia proclamato il ballottaggio tra i candidati signori Mazitelli Achille e Lonardo Giuseppe.

Dichiaro aperta la discussione su questa proposta. (*Pausa*).

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questa proposta della Giunta.

(*È approvata*).

Approvazione del disegno di legge per la cinta daziaria di Napoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Opere per la sistemazione della cinta daziaria di Napoli in dipendenza del restringimento della medesima verso oriente fra il ponte della Maddalena e la garitta 97 Leutrek del muro finanziario.

Onorevoli colleghi, faccio osservare che la relazione stampata porta un titolo diverso da quello segnato nell'ordine del giorno.

Si tratterà certamente della stessa cosa, ma avverto che i disegni di legge debbono conservare il titolo preciso, con cui vengono presentati alla Camera.

DE TILLA. È un errore di stampa.

PRESIDENTE. Ho fatto questa osservazione per impedire che il fatto si rinnovi; giacchè ieri mi avvidi dopo che nella proposta di legge per una lotteria, era stata fatta un'aggiunta la quale non era indicata nel titolo primitivo.

Questo ha potuto avvenire per una mera combinazione perchè io sono solito ad esaminare diligentemente i titoli dei disegni di legge e delle relative relazioni; ed è opportuno evitare che in qualsiasi modo la Camera possa cadere in errore. (*Benissimo! Bravo!*)

Il Governo accetta che si discuta il disegno di legge emendato dalla Commissione?

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di darne lettura.

SCALINI, *segretario, legge*. (Vedi *Stampato* n. 613-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati senza discussione i seguenti articoli*):

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 2,500,000 per la sistemazione della cinta daziaria di Napoli in dipendenza del restringimento della medesima verso oriente fra il Ponte della Maddalena e la garetta 97 Leutrek del muro finanziario.

Fermo restando il termine stabilito dal-

l'articolo 5 della legge 8 luglio 1904 per la esecuzione dell'opera, la spesa sarà iscritta in un capitolo speciale nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze e ripartita nei tre esercizi 1906-907, 1907-908 e 1908-909 come segue:

nell'esercizio 1906-907	lire 1,500,000
nell'esercizio 1907-908	» 500,000
nell'esercizio 1908-909	» 500,000

Art. 2.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie all'attuazione della nuova cinta daziaria giusta il piano che sarà approvato con decreto reale.

Art. 3.

Per le espropriazioni di fabbricati e terreni la indennità dovuta ai proprietari degli immobili sarà determinata nel modo indicato dall'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892, per il risanamento di Napoli.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, numero 2350, per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanze del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

Art. 4.

Pel rimborso alla Cassa depositi e prestiti della differenza tra l'interesse normale e quello di favore fissato negli articoli 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351, per i prestiti da concedersi al comune di Napoli, è autorizzato analogo stanziamento nel bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 5.

Dalla pubblicazione della presente legge comincia a funzionare per gli stabilimenti industriali di che all'articolo 6 della legge 8 luglio 1904, n. 351, il regime di deposito franco, a' termini e colle modalità prescritte dall'articolo 9 della citata legge.

Fino all'attuazione della nuova linea saranno però a carico dei fabbricanti tutte le spese di vigilanza e le indennità da corrispondersi agli impiegati ed agenti di finanza.

In altra seduta procederemo alla votazione segreta su questo disegno di legge.

Seguita la discussione del bilancio dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa per il Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908.

L'onorevole relatore non essendo presente, onorevole Arlotta fintantochè l'onorevole Pozzi non arrivi, vuole ella fare le sue veci?

ARLOTTA, *della Commissione*. Sono ai suoi ordini.

PRESIDENTE. Ieri fu chiusa la discussione generale.

Passiamo quindi alla discussione dei capitoli, con la solita avvertenza, che quelli sui quali non si fanno osservazioni, si intendono approvati con la semplice lettura.

TITOLO I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive - Spese generali*. — Capitolo 1. Amministrazione centrale - Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 1,375,000.

Ha chiesto di parlare l'onorevole CAVAGNARI.

Ne ha facoltà.

CAVAGNARI. Desidero di fare una dichiarazione che avrebbe trovato il suo posto anche sul processo verbale.

Ieri la chiusa del mio discorso ha dato luogo ad un equivoco che io penso sia bene di togliere, perchè non corrisponde al pensiero che ha determinato quella conclusione.

PRESIDENTE. Sicchè non parla sull'articolo primo?

CAVAGNARI. È una dichiarazione che credo opportuno di fare qui.

Io conclusi col dire che mi richiamava con la mente ad un articolo consegnato in una rivista, che si proponeva il quesito se in Italia fossero le leggi che difettassero o gli uomini.

Io con questo non faceva che riferirmi all'indirizzo che noi diamo alla nostra legislazione, di costituire frequentemente degli istituti autonomi, e diceva: noi non difettiamo di leggi ma, per dare alla nazione quest'indirizzo, difettiamo appunto di uomini.

Ora tutto ciò non poteva riferirsi alla persona dell'onorevole ministro al quale io, al principio del mio discorso, avevo dimostrata, per convinzione profonda e vergine di servo encomio, tutta la mia ammirazione. Ora il mettere in contraddizione il

capo del mio discorso con la coda, farebbe sì che scomparirebbe il capo e resterebbe la coda, ed a questo non ci tengo, onorevole ministro. (*ilarità*).

PRESIDENTE. Dunque il capitolo primo è approvato.

Capitolo 2. Amministrazione centrale — Personale di ruolo — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 115,000.

Capitolo 3. Amministrazione centrale — Indennità di trasferte, di reggenza e diverse, lire 40,000.

Capitolo 4. Amministrazione centrale — Personale di ruolo — Compensi, lire 25,000.

Capitolo 5. Amministrazione centrale — Personale di ruolo — Sussidi, lire 25,000.

Capitolo 6. Ministero — Spese d'ufficio, lire 95,000.

Capitolo 7. Circoli ferroviari d'ispezione — Spese d'ufficio, lire 30,000.

Capitolo 8. Amministrazione centrale — Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, lire 20,000.

Capitolo 9. Ministero — Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali, lire 18,000.

Capitolo 10. Circoli ferroviari d'ispezione — Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali, lire 5,000.

Capitolo 11. Fitto di locali per uso degli uffici dei circoli ferroviari d'ispezione (*Spese fisse*), lire 25,000.

Capitolo 12. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti, lire 20,000.

Capitolo 13. Genio civile — Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 4,168,700.

Capitolo 14. Genio civile — Personale di ruolo — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 48,000.

Capitolo 15. Genio civile — Spese per indennità di visite, lire 550,000.

Capitolo 16. Genio civile — Spese di traslocazione, lire 50,000.

Capitolo 17. Genio civile — Indennità dipendenti dalle leggi 5 luglio 1882, n. 874, e 15 giugno 1893, n. 294, accordate con decreti ministeriali registrati preventivamente alla Corte dei conti, lire 27,000.

Capitolo 18. Genio civile — Compensi e sussidi, lire 30,000.

Capitolo 19. Genio civile — Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 146,000.

Capitolo 20. Genio civile — Provvista, riparazione e trasporto di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento dei locali ad uso degli uffici del Genio civile

(articolo 28 della legge 5 luglio 1882, n. 874), lire 50,000.

Capitolo 21. Genio civile — Fitto di locali per uso d'ufficio (*Spese fisse*), lire 90,000.

Capitolo 22. Genio civile — Spese diverse, lire 25,000.

Capitolo 23. Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altri Ministeri, lire 15,000.

Capitolo 24. Sussidi ad ex impiegati ed alle loro famiglie, lire 67,000

Capitolo 25. Spese postali per la corrispondenza non ammessa in franchigia, telegrafiche per l'estero e telefoniche, lire 6,000.

Capitolo 26. Spese di stampa e per la pubblicazione del bollettino ufficiale del Ministero — Premi ai funzionari autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative, lire 50,000.

Capitolo 27. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (*Spesa d'ordine*), lire 500.

Capitolo 28. Spese di liti e per arbitraggi (*Spesa obbligatoria*), lire 100,000.

Capitolo 29. Spese casuali, lire 35,500.

Capitolo 30. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Debito vitalizio. — Capitolo 31. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 2,000,000.

Capitolo 32. Indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 43,000.

Strade. — Capitolo 33. Manutenzione di strade e ponti nazionali, sgombrò di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare o garantire da danni le strade e i ponti nazionali — Spese per il servizio delle regie Trazzere, lire 4,580,000.

Capitolo 34. Trasferte e competenze diverse al personale di sorveglianza addetto ai lavori di manutenzione di strade e ponti nazionali, allo sgombrò di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene, ai lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le strade e i ponti nazionali ed al servizio delle regie Trazzere, lire 20,000.

Capitolo 35. Salario ai cantonieri delle strade nazionali (*Spese fisse*), lire 1,627,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallino.

GALLINO. Rammento che l'anno scorso, ad apposita mia domanda, l'onorevole ministro promise di studiare la possibilità di un compenso ai cantonieri delle strade nazionali per lo sgombero della neve.

Desidererei sapere se, date le buone disposizioni, ieri accennate, verso questa benemerita, per quanto umile classe di salariati dello Stato, possa oggi darmi qualche affidamento a proposito. (*Entra nell'aula il relatore onorevole Pozzi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Come ho già dichiarato ieri, ho incaricato la Commissione medesima che studi il problema della manutenzione delle strade nazionali, di studiare se, e fino a che punto, si può migliorare la condizione dei cantonieri.

L'onorevole Gallino sa meglio di me, del resto, che la condizione dei cantonieri di montagna è forse meno infelice di quella dei cantonieri di pianura, ma ad ogni modo l'una e l'altra sono infelici.

Aspetto le proposte della Commissione per proporre alla Camera i provvedimenti necessari.

GALLINO. Ringrazio.

PRESIDENTE. Così rimane approvato il capitolo 35.

Capitolo 36. Indennità diverse e sussidi ai cantonieri delle strade nazionali, lire 20,000.

Capitolo 37. Indennità a diversi comuni per la manutenzione di tronchi di strade nazionali che ne attraversano gli abitati, a mente dell'articolo 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, lire 171,000.

Capitolo 38. Assegno alla Cassa di mutuo soccorso fra i cantonieri, lire 10,000.

Capitolo 39. Concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati, ai termini dell'articolo 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2244, allegato F, lire 20,000.

Capitolo 40. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade (*Spesa d'ordine*), lire 1,000.

Acque. — Opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria. — Capitolo 41. Opere idrauliche di 1^a categoria — Manutenzione e riparazione, lire 850,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rizzone.

RIZZONE. Dirò poche parole perchè

l'onorevole ministro conosce in parte la preghiera che devo dargli.

Con due leggende speciali votate quattro anni addietro lo Stato assunse a suo carico tutta la spesa necessaria per la sistemazione dei torrenti di Modica e furono allora stanziati lire seicentomila e cinquecento.

Ora con l'importo del terzo lotto che si appalterà fra non guari, la somma stanziata viene assorbita nella sua totalità.

Frattanto il Consiglio superiore dei lavori pubblici approvò il 9 aprile 1906, se non erro, il progetto generale, la cui esecuzione importa la spesa di un milione e 75 mila lire.

Ciò posto, prego l'onorevole ministro che, in conformità degli obblighi assunti, voglia stanziare in bilancio altre lire cinquecentomila, necessarie per completare la sistemazione dei torrenti.

È inutile far rilevare come, se quei lavori non fossero completati, si correbbe il rischio di dover ricominciare da capo, con grave danno dello Stato e della città di Modica.

Mi auguro, perciò, che l'onorevole ministro vorrà accettare la mia preghiera.

PRESIDENTE. L'onorevole Maraini Clemente ha facoltà di parlare.

MARAINI CLEMENTE. Colgo questa occasione per pregare l'onorevole ministro di portare la sua attenzione sopra la necessità di migliorare il decorso del fiume Sacco.

L'onorevole ministro sa che il fiume Sacco, per le strozzature che incontra nel suo corso e per il suo carattere torrenziale, arreca nei periodi di piena danni gravissimi, non solo per le proprietà private, ma anche per il pubblico, in quanto che spesso interrompe o rende difficile l'esercizio della linea ferroviaria che congiunge Roma a Napoli.

Per questo duplice ordine di ragioni, sia private che pubbliche, richiamo su tale fatto l'attenzione del ministro, il quale, oltre a presiedere il Ministero dei lavori pubblici, essendo anche deputato della città di Napoli, che risente grave danno dall'interruzione e dal rallentamento dei treni causati dalle piene del Sacco, è specialmente in grado di apprezzare l'importanza di queste mie osservazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Maraini sa che in seguito alle piene del fiume Sacco, le quali danneggiarono gravemente la ferrovia Napoli-Roma, furono fatte opere con l'intento appunto

di correggere gli impeti di questo fiume, che, per quanto piccolo, è assai temibile per le opere ferroviarie.

Non mi consta che siano necessarie delle altre opere di correzione, ma prenderò delle informazioni perchè si tratta non soltanto di un'opera idraulica, ma di un'opera idraulica strettamente connessa all'azienda ferroviaria e alla sicurezza della linea Roma-Napoli.

In quanto al desiderio dell'onorevole Rizzone, io debbo far rilevare che non potevo provvedere con la legge del bilancio, perchè si tratta di una spesa supplementare di 500 mila lire, la quale non può essere inclusa in bilancio se non per virtù di una legge speciale che l'autorizzi.

Lo Stato ha già mostrato tutta la benevolenza sua verso la città di Modica, perchè ha assunto interamente a suo carico tutta la spesa necessaria per la sistemazione dei torrenti che interessano quella città. Ma la somma riconosciuta necessaria è assai superiore a quella preventivata e occorrono circa 500 mila lire.

Io riconosco che un'opera non deve arrestarsi a mezzo e che occorrerà con una legge speciale domandare supplemento di fondi.

Posso promettere all'onorevole Rizzone di prendere gli opportuni accordi col collega del tesoro e vedere in quali limiti sia possibile di provvedere sollecitamente a queste opere, che un alto sentimento fece porre interamente a carico dello Stato.

RIZZONE. Ringrazio.

PRESIDENTE. Così rimane approvato il capitolo 41.

Capitolo 42. Opere idrauliche di 1ª categoria — Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione, lire 28,000.

Capitolo 43. Opere idrauliche di 1ª categoria — Fitti e canoni (*Spese fisse*), lire 1,000.

Capitolo 44. Opere idrauliche di 2ª categoria — Manutenzione e riparazione, lire 4,620,000.

Capitolo 45. Opere idrauliche di 2ª categoria — Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione, lire 108,000.

Capitolo 46. Opere idrauliche di 2ª categoria — Fitti e canoni (*Spese fisse*), lire 27,000.

Capitolo 47. Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria — Assegni ai custodi, guardiani e manovratori (*Spese fisse*), lire 1,161,000.

Capitolo 48. Servizio idrografico fluviale, lire 10,000.

Capitolo 49. Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte con quelle attinenti, lire 300,000.

Capitolo 50. Speso per competenze al personale idraulico subalterno, dovute a termini e per servizi normali indicati nel regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua — Sussidi, lire 250,000.

Capitolo 51. Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria — Custodi e guardiani idraulici e manovratori — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 2,400.

Bonifiche. — Capitolo 52. Personale di custodia delle bonifiche — Stipendi al personale ordinario (*Spese fisse*), lire 132,900.

Capitolo 53. Personale di custodia delle bonifiche — Indennità di foraggio ai custodi forniti di cavallo, lire 17,100.

Capitolo 54. Personale di custodia delle bonifiche — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 1,550.

Capitolo 55. Personale di custodia delle bonifiche — Indennità, compensi, sussidi ed altre spese analoghe pel personale stesso (*Spese variabili*), lire 8,000.

Capitolo 56. Agro romano — Stipendi al personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica, lire 24,320.

Capitolo 57. Agro romano — Indennità diverse, compensi e sussidi al personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica, lire 15,330.

Capitolo 58. Agro romano — Personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 5,200.

Porti, spiagge, fari e fanali. — Capitolo 59. Manutenzione e riparazione dei porti, lire 1,715,000.

L'onorevole Orlando Salvatore ha facoltà di parlare.

ORLANDO SALVATORE. Vorrei domandare all'onorevole ministro se non creda opportuno che sia introdotto, se non in tutto, almeno in parte, per lo sviluppo dei porti, il sistema che si è introdotto per le ferrovie, cioè di lasciare che gli enti locali studino i progetti per le sistemazioni o gli ampliamenti di questi porti.

L'onorevole ministro ci ha detto quali sono le deficienze di personale del nostro

corpo del Genio civile e ci ha detto in che modo intende provvedere, migliorando la condizione e gli stipendi dei giovani ingegneri, in modo da attirarli ad iscriversi in quel corpo. Questo potrà dare dei buoni risultati in un futuro non molto prossimo, ma intanto, nel presente ed anche in un futuro immediato, abbiamo una quantità enorme di lavori ai quali si aggiungeranno presto quelli dipendenti dalla legge sulle nuove opere marittime, che presto ci auguriamo approvata.

Ora io domando come si provvederà, data la deficienza dei nostri corpi tecnici? Noi ci troveremo certamente di fronte ad un grande incaglio ove non si lasci studiare progetti e sistemazioni a chi ha interesse a farlo, cioè agli enti locali. Poichè si è trovato utile adottare il sistema che affida agli enti interessati lo studio della nuove ferrovie, perchè non dobbiamo adottarlo anche per ciò che riguarda la questione portuale?

Del resto io credo che sulla speranza che il corpo del Genio civile, anche ampliato, possa provvedere a tutti i bisogni del paese non ci sia da farsi troppe illusioni. Questo avrebbe potuto accadere quando il paese fosse rimasto inerte, ma oggi che il paese cammina a rapidi passi, il Genio civile non può seguirlo; e la sua azione, che un giorno poteva essere propulsatrice, sta per diventare ritardatrice. Perciò io pregherei l'onorevole ministro di accogliere le domande che i comuni od altri enti locali facessero, di studiare l'ampliamento o la sistemazione del proprio porto; proporrei che il Ministero non si opponesse, che accogliesse i loro progetti, che li facesse anche esaminare dal corpo del Genio civile, e che questi progetti non fossero respinti con un certo senso di sospetto e di diffidenza, quasi che si volesse entrare in un campo in cui non si deve andare e assumere attribuzioni che a questi non spetterebbero.

Questo io credo che potrebbe facilitare molto lo sviluppo dei porti ed anche dei canali, perchè le mie parole io riferisco anche a queste opere, e toglierei quello stato d'inerzia in cui i lavori si trovano al presente per la deficienze del corpo del Genio civile.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Orlando propone che sia data facoltà ai comuni di provvedere direttamente allo studio dei progetti delle

opere portuali. La sua proposta troverebbe una sede più opportuna nella discussione della legge sulle opere marittime. Non è possibile in sede di bilancio e sul capitolo della manutenzione dei porti pregiudicare, con discussione che pare inopportuna, per lo meno inopportuna da parte del Governo, una questione la quale merita di essere studiata.

Ma poichè egli mi chiede una risposta, io gli dico che non mi sembra opportuno pregiudicare così astrattamente questa questione, tanto più in quanto che io ignoro se esistano comuni i quali abbiano bisogno di opere portuali e siano dotati di un ufficio tecnico competente. Ed egli sa benissimo che le opere marittime presentano tante e così gravi incognite che un corpo di ingegneri veramente competenti non è facile costituire ed a me non consta che vi siano comuni le cui opere siano state ritardate per deficienza di compilazione dei progetti. Quando questo caso si presentasse, io comprenderei la proposta dell'onorevole Orlando, ma in questa sede e fino a che simili domande non siano pervenute, credo prematuro discutere tale argomento.

Del resto tutto lascia credere che le cose siano in senso perfettamente opposto a quanto crede l'onorevole Orlando, perchè dai comuni sono pervenute istanze per far assumere dal Governo lo studio delle opere di quarta classe...

ORLANDO SALVATORE. Non per i porti, dove c'è un vivo traffico.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Per questi lo Stato non può abdicare al suo diritto ed al suo dovere di provvedere col proprio personale e coi propri corpi tecnici alla redazione dei suoi progetti. La legge portuale organica dà oggi ai comuni il diritto di affrettare le opere portuali, ma i progetti e la esecuzione di essi debbono essere redatti dalle autorità competenti, perchè questo è un diritto ed un dovere precipuo dello Stato.

Ma, ripeto, una discussione teorica su questo argomento sarebbe perfettamente oziosa. Quando il caso si presentasse di una città importante con un ufficio tecnico così ben costituito da potere ad esso affidare la esecuzione dei progetti, si potrebbe discutere di questo argomento, perchè resterebbe sempre la garanzia del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che deve approvare i progetti di massima ed i progetti di esecuzione e resterebbe pure la garanzia delle diverse Commissioni locali e centrali che

avranno diritto di dire l'ultima parola su questo argomento.

Ma per ora io prego l'onorevole Orlando di voler riservare una discussione seria su questo tema al tempo in cui verrà in discussione la legge sui porti marittimi, perchè questa sarà la vera sede della discussione.

PRESIDENTE. Così è approvato il capitolo 59.

Capitolo 60. Escavazione dei porti, lire 2,500,000.

PANSINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANSINI. Io richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro sulla escavazione dei porti.

Altra volta ebbi occasione di osservare che le ditte private le quali assumono l'appalto della escavazione dei porti sfuggono ad ogni vigilanza. Per esempio, la ditta appaltatrice dell'escavazione dei porti dell'Adriatico fa e disfa a suo talento indipendentemente dagli ordini e dalle disposizioni del Ministero, trascurando completamente il porto di Molfetta.

Per quanto io abbia sollecitato privatamente il ministro dei lavori pubblici e per quanto il ministro abbia scritto e telegrafato, posso assicurarlo che i suoi ordini non sono stati eseguiti.

Io quindi chiedo all'onorevole ministro se non ritenga opportuno che lo Stato assuma direttamente questi lavori così importanti dopo le prove poco felici date dalle imprese, e frattanto lo prego nuovamente di dare severe disposizioni perchè siano eseguiti nel porto di Molfetta i lavori di escavazione.

AGNESI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGNESI. Raccomando all'onorevole ministro dei lavori pubblici di tener presente, nella suddivisione della spesa segnata in questo capitolo, le opere occorrenti al porto di Oneglia; nel quale i fondali diminuiscono in modo da far seriamente temere che qualche vapore rimanga incagliato nella bocca di esso con gravi danni ed avarie; mentre quel porto merita qualche riguardo, la sua Dogana dà ogni anno oltre due milioni allo Stato, ed il suo movimento commerciale è in continuo aumento; da 56,000 tonnellate nel 1906, è aumentato a 68,000 tonnellate nel 1907 e questo aumento continuerà ancora senza dubbio per l'impianto in corso di nuove industrie.

Raccomando dunque vivamente all'onorevole ministro dei lavori pubblici che le opere occorrenti a questo porto non sieno trascurate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. In quanto al porto di Oneglia, esso è compreso nell'appalto generale che comprende parecchi porti della Liguria. Naturalmente con quella somma complessiva l'impresa appaltatrice della escavazione dei porti deve provvedere a tutti i porti contemplati nella tabella 13, cui ho fatto richiamo dianzi.

Prenderò nota della sua doglianza, se davvero non sieno state eseguite le opere di escavazione che erano necessarie a quel porto, e darò le opportune disposizioni.

Queste disposizioni, dice l'onorevole Pansini, purtroppo non sono eseguite, perchè le imprese appaltatrici del servizio non si affrettano ad eseguire neppure gli ordini del Ministero.

Ebbene: le parole dell'onorevole Pansini hanno un torto, quello di arrivare troppo tardi, dopo quanto ho dichiarato nello scorso anno in seguito alla cattiva prova fatta dagli appalti per la escavazione dei porti.

Si tratta di appalti che poche ditte soltanto possono conseguire, occorrendo un capitale notevole per l'esercizio della escavazione; e d'altra parte lo Stato non può procedere col necessario vigore, perchè, in caso di risoluzione di questi contratti di appalto, non ha modo esso di provvedere direttamente.

Io sono dunque venuto fino dallo scorso anno nella convinzione che bisogna inaugurare l'esercizio di Stato per la escavazione dei porti.

Conformemente a questa dichiarazione, l'onorevole Pansini troverà che nel primitivo stato di previsione avevo stanziato la somma di 500 mila lire per questo bilancio e 500 mila lire per il bilancio nuovo per l'aumento del materiale effossorio; ma più tardi, d'accordo col ministro della marina, avendo fatto fare indagini circa il costo del materiale effossorio, mi son dovuto persuadere che quei fondi sarebbero stati insufficienti e che occorreva una somma di un milione e 500 mila lire.

Se avrà la cortesia di riscontrare il così contrastato e discusso progetto sulle opere marittime, troverà fra l'altro uno stanziamento di un milione e cinquecentomila lire per l'acquisto del materiale effossorio, secondo i migliori metodi accolti oramai nei principali Stati marittimi del mondo. Ed io aspetto che la Camera abbia deliberato e,

come spero, approvato il progetto sui porti, per poter far ragione alle giuste richieste dell'onorevole Pansini.

Per ora mi è impossibile di provvedere, chè evidentemente non posso disporre del denaro pubblico senza l'approvazione del Parlamento.

PANSINI. Ma finchè non sia approvato questo provvedimento, faccia che sia rispettata la legge.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. ...rispettati i contratti, non la legge.

PRESIDENTE. Così rimane approvato il capitolo 60.

Capitolo 61. Indennità, competenze diverse e sussidi al personale ordinario adibito al servizio di manutenzione e di escavazione dei porti, lire 14,000.

Capitolo 62. Stipendi ed indennità fisse al personale subalterno ordinario pel servizio dei porti (*Spese fisse*), lire 6,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallino.

GALLINO. Prendendo atto delle dichiarazioni così benevoli che ieri l'onorevole ministro ha fatto in favore dei fanalisti, mi permetto di osservare che è quasi iniquo che a questi fanalisti non si corrispondano che lire 41.25 il mese, con le quali non possono certamente soddisfare alle più impellenti necessità della vita.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. L'ho riconosciuto.

GALLINO. Gli raccomando quindi di provvedere al più presto a questa benemerita classe di salariati.

PRESIDENTE. Così rimane approvato questo capitolo 62.

Capitolo 63. Pigioni pel servizio dei porti e dei fari (*Spese fisse*), lire 1,500.

Capitolo 64. Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali, lire 930,000.

Capitolo 65. Indennità, compensi, competenze diverse e sussidi al personale ordinario adibito al servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Assegni e competenze diverse ai fanalisti avventizi, lire 66,000.

Capitolo 66. Personale subalterno straordinario adibito al servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 1,050.

Capitolo 67. Stipendi e indennità fisse al personale subalterno ordinario pel servizio dei fari (*Spese fisse*), lire 370,000.

Capitolo 68. Personale subalterno ordi-

nario pel servizio dei fari - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 1,350.

Capitolo 69. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti (*Spesa d'ordine*), lire 15,000.

Capitolo 70. Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, lire 1,110,000.

Strade ferrate. — Capitolo 71. Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre, occorrenti per il Collegio arbitrale istituito a termini dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª, lire 7,500.

Capitolo 72. Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso internazionale ferroviario residente in Bruxelles, lire 1,000.

Titolo secondo. *Spesa straordinaria*. — Categoria prima. *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 73. Interessi da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente istituito in applicazione della legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato, lire 290,000.

Capitolo 74. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Stipendi (*Spese fisse*), lire 230,000.

Capitolo 75. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 20,000.

Capitolo 76. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, lire 60,000.

Capitolo 77. Assegni mensili al personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale (*Spese fisse*), lire 69,000.

Capitolo 78. Personale straordinario addetto al servizio generale - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 700.

Capitolo 79. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale, lire 18,000.

Capitolo 80. Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Stipendi (*Spese fisse*), lire 120,000.

Capitolo 81. Genio civile - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 4,100.

Capitolo 82. Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, com-

petenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, lire 40,000.

Opere in Roma (Spese ripartite). — Capitolo 83. Costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e sistemazione del palazzo di Montecitorio (Articolo 1, lettera b, della legge 30 giugno 1904, n. 293), lire 2,000,000.

Capitolo 84. Quota a carico dello Stato nella spesa per i lavori di sistemazione del Tevere (Legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12, e 25 febbraio 1900, n. 56), lire 1,442,750.

Capitolo 85. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione del Tevere (*Spese fisse*), per memoria.

Capitolo 86. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione del Tevere (*Spese fisse*), lire 34,000.

Capitolo 87. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione del Tevere, lire 4,000.

Capitolo 88. Assegni mensili al personale avventizio in servizio dei lavori di sistemazione del Tevere (*Spese fisse*), lire 1,800.

Capitolo 89. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio dei lavori di sistemazione del Tevere, lire 200.

Capitolo 90. Concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del Regno — Leggi 14 maggio 1881, n. 209, e 20 luglio 1890, n. 6980, lire 2,500,000.

Capitolo 91. Prosecuzione della via Cavour e sistemazione della piazza Venezia (leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 6 agosto 1893, n. 458, e 25 febbraio 1900, n. 56, e 27 dicembre 1903, n. 514), lire 500,000.

Capitolo 92. Costruzione del ponte Vittorio Emanuele sul Tevere in Roma e dei relativi accessi (articolo 5 della legge 6 agosto 1893, n. 458), lire 500,000.

Capitolo 93. Costruzione del nuovo palazzo di Giustizia in Roma (leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 28 giugno 1892, n. 299, 6 agosto 1893, n. 458, 14 gennaio 1897, n. 12, 25 febbraio 1900, n. 56, e articolo 1, lettera e, della legge 30 giugno 1904, n. 293), lire 954,000.

Capitolo 94. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei la-

vori di costruzione del nuovo palazzo di Giustizia in Roma (*Spese fisse*), lire 30,000.

Capitolo 95. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità, in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di costruzione del nuovo palazzo di Giustizia in Roma, lire 4,000.

Capitolo 96. Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di costruzione del nuovo palazzo di Giustizia in Roma (*Spese fisse*), lire 12,000.

Capitolo 97. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di costruzione del nuovo palazzo di Giustizia in Roma, per memoria.

Capitolo 98. Prosecuzione dei lavori al monumento nazionale a Vittorio Emanuele II (articolo 1, lettera d, della legge 30 giugno 1904, n. 293), lire 943,000.

Capitolo 99. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori al monumento nazionale a Vittorio Emanuele II (*Spese fisse*), lire 35,000.

Capitolo 100. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, numero 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, lire 5,000.

Capitolo 101. Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II (*Spese fisse*), lire 13,000.

Capitolo 102. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori del monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, lire 4,000.

Opere varie. — Capitolo 103. Ampliamento, sistemazione e arredamento della Università di Napoli e degli Istituti dipendenti (Leggi 30 luglio 1896, numero 339, e articolo 1, lettera c, della legge 30 giugno 1904, numero 293, lire 1,180,000.

Capitolo 104. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e Istituti dipendenti (*Spese fisse*), lire 12,500.

Capitolo 105. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, numero 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di ampliamento, sistemazione e arre-

damento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti, lire 3,500.

Capitolo 106. Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti (*Spese fisse*), lire 3,500.

Capitolo 107. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e degli Istituti dipendenti, lire 500.

Capitolo 108. Contributo dello Stato nel pagamento dell'annualità del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Acerenza (articoli 2 e 3 della legge 7 luglio 1901, n. 325), lire 880.

Capitolo 109. Contributo dello Stato nel pagamento dell'annualità del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di Roscigno, Aliano e Colliano (articolo 3 della legge 7 luglio 1902, n. 301), lire 4,310.

Capitolo 110. Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui concessi ai comuni di Magliano dei Marsi, Scurocola, Marsicara, Tagliacozzo, Sante Marie e Borgocolleferato in provincia di Aquila (articolo 2 della legge 8 luglio 1904, n. 380), lire 11,000.

Strade. — Lavori per sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali. — Spese non superiori a lire 30,000 inserite in bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale. — Capitolo 111. Spese casuali per opere di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali per le quali manca in bilancio lo stanziamento nei limiti di lire 30,000, lire 22,000.

Capitolo 112. Studi di progetti per opere stradali non autorizzate da leggi, lire 15,000.

Spesa dipendente dall'articolo 1, lettera c della legge 25 febbraio 1900, n. 56. — Capitolo 113. Sistemazione del piano viabile della Galleria del Colle di Tenda, lungo la strada nazionale n. 30 (Cuneo), *per memoria*.

Capitolo 114. Ricostruzione del ponte sul fiume Padrongianus con sistemazione della strada nazionale n. 75 (Sassari), *per memoria*.

Spesa dipendente dall'articolo 1, lettera f della legge 30 giugno 1904, n. 293. — Capitolo 115. Restauro alla platea del ponte sul Calore lungo il tronco da Avellino a Porta di Ferro della strada nazionale n. 54 (Avellino), lire 10,000.

Capitolo 116. Consolidamento dei tratti in frana a Camporeale e tra la fontana delle Monache ed il ponte Pecoraro nel tronco dal miglio 52 al miglio 61 della strada nazionale n. 54 (Avellino), lire 10,000.

Capitolo 117. Consolidamento dei tratti in frana, costruzione dei muri di sostegno e opere di difesa nel tronco dal miglio 61 al ponte San Marco della strada nazionale n. 54 (Avellino), lire 32,000.

Capitolo 118. Costruzione di tre case cantoniere, di un ponte sul torrente Arso e consolidamento di vari tratti dal Varco Appennino al ponte n. 99 della strada nazionale n. 55 (Avellino), lire 20,000.

Capitolo 119. Imbrigliamento di torrenti, consolidamento e riparazione di opere d'arte nel tronco dal Varco Appennino al Formicoso della strada nazionale n. 55 (Avellino), *per memoria*.

Capitolo 120. Ricostruzione dei ponti sul Piave nella località Roibe Rosse e Roibe Nere nel tronco da Cogna a Montecroce della strada nazionale n. 1 (Belluno), lire 15,000.

Capitolo 121. Sistemazione delle frane di San Zan, Santa Maria e Pian del Vento nel tronco da Feltre al confine trevisano della strada nazionale n. 7 (Belluno), lire 20,000.

Capitolo 122. Sistemazione del tratto al piano delle barche e di quello tra Pedesalto e il ponte Serra nel tronco da Arten a Pontet della strada nazionale n. 8 (Belluno), lire 8,000.

Capitolo 123. Ricostruzione di ponti nella località Val Rosna e Val Molina nel tronco da Arten a Pontet della strada nazionale n. 8 (Belluno), lire 7,000.

Capitolo 124. Sistemazione del tratto tra Fonsaso e il Forte Sant'Antonio della strada nazionale n. 8 (Belluno), lire 24,000.

Capitolo 125. Ricostruzione dei ponti sui torrenti Rio Secco e Lavaneggia lungo la strada nazionale n. 8 (Belluno), lire 10,000.

Capitolo 126. Sistemazione di frane mediante costruzione di briglie e ponticelli nelle località Gazzarò, Tovanella e Vodo lungo la strada nazionale n. 9 (Belluno), lire 10,000.

Capitolo 127. Ricostruzione del ponte sul Desedan lungo la strada nazionale n. 9 (Belluno), lire 25,000.

Capitolo 128. Consolidamento e sistemazione di vari tratti del tronco da Solopaca a Ponte Principe della strada nazionale n. 53 (Benevento), lire 3,000.

Capitolo 129. Sistemazione del tratto fra le progressive 36,000 e 41,500 della strada nazionale n. 17 (Bergamo), lire 20,000.

Capitolo 130. Ricostruzione del ponte Abbioccolo e relative rampe di accesso lungo la strada nazionale n. 16 (Brescia), lire 20,000.

Capitolo 131. Sistemazione del tratto della strada nazionale n. 17 in corrispondenza alla Valle di Sellero (Brescia), lire 25,000.

Capitolo 132. Sistemazione del tratto della strada nazionale n. 17 fra la Casa di Pagherola ed il vecchio ponte di San Brizio (Brescia), lire 20,000.

Capitolo 133. Consolidamento di frane lungo i tronchi 2 e 3 della strada nazionale n. 75 (Cagliari), lire 15,000.

Capitolo 134. Prolungamento della Galleria artificiale tra i ponticelli 99 e 100 e radicali riparazioni alle opere d'arte lungo il 3° tronco della strada nazionale n. 51 (Campobasso), lire 16,000.

Capitolo 135. Lavori di sistemazione e di consolidamento tra i ponticelli 109 e 111 e radicali riparazioni alle opere d'arte lungo il secondo tronco della strada nazionale n. 52 (Campobasso), lire 60,000.

Capitolo 136. Consolidamento di frane tra Campolieto e Casacalenda lungo il 2° tronco della strada nazionale n. 53 (Campobasso), lire 30,000.

Capitolo 137. Ricostruzione di ponticelli e sistemazione del tronco da Cerami al bivio per Cesarò della strada nazionale n. 70 (Catania), lire 10,000.

Capitolo 138. Ricostruzione e riparazione di opere d'arte nel tronco da Sella Crociate al Colle Contrasto della strada nazionale n. 71 (Catania), lire 9,000.

Capitolo 139. Consolidamento nella discesa di Mamiano, costruzione di cunette e di parapetti lungo la strada nazionale n. 40 (Firenze), lire 15,000.

Capitolo 140. Variante attraverso la frana di Castro e ponte sul torrente Rimaggio lungo la strada nazionale n. 41 (Firenze), lire 26,000.

Capitolo 141. Consolidamento e ricostruzione di ponti nelle località Scadurano e Tribucco; sistemazione di frane e opere di miglioramento lungo il 2° tronco della strada nazionale n. 42 (Firenze), *per memoria*.

Capitolo 142. Riparazione e consolidamento del ponte di Gorreto sul Trebbia lungo la strada nazionale n. 36 (Genova), lire 4,000.

Capitolo 143. Consolidamento e ricostruzione di manufatti nel tronco da ponte di Campia al Valico delle radici della strada nazionale n. 39 (Lucca), *per memoria*.

Capitolo 144. Sistemazione e miglioramento dei due tronchi delle strade nazionali nn. 71 e 72 (Messina), lire 30,000.

Capitolo 145. Sistemazione e miglioramento del tronco dal Valico delle Radici al chilometro 24 della strada nazionale numero 39 (Modena), lire 10,000.

Capitolo 146. Ampliamento della casa di ricovero Sella Martino, ricostruzioni di muri, di cunette, di ponticelli e consolidamento di frane lungo la strada nazionale n. 69 (Palermo), lire 7,000.

Capitolo 147. Consolidamento di frane in contrada Santa Maria, ricostruzione di ponticelli e consolidamento di tratti nel tronco tra Fiumetorto a Caltavuturo della strada nazionale n. 70 (Palermo), lire 5,000.

Capitolo 148. Consolidamento della frana fra i chilometri 61 e 62 nel tronco da Caltavuturo a Petralia Sottana della strada nazionale n. 70 (Palermo), lire 8,000.

Capitolo 149. Ricostruzione di ponticelli, di briglie e di muri di controriva lungo la strada nazionale n. 37 (Parma), lire 5,000.

Capitolo 150. Ricostruzione di ponticelli e opere di miglioramento lungo la strada nazionale n. 44 (Pesaro), lire 6,000.

Capitolo 151. Consolidamento e riparazione del ponte di Oliveto sul Sele lungo la strada nazionale n. 55 (Salerno), lire 12,000.

Capitolo 152. Sistemazione e consolidamento del tronco da Sapri a Sanza della strada nazionale n. 58 (Salerno), lire 25,000.

Capitolo 153. Ampliamento della luce libera del ponte sul torrente Cedrino e rammi d'accesso lungo la strada nazionale numero 75 (Sassari), lire 80,000.

Capitolo 154. Costruzione di un ponte sul torrente Posada e relativi accessi lungo la strada nazionale n. 75 Sassari, lire 50,000.

Capitolo 155. Costruzione di un ponte sull'Adda presso l'abitato di Le Prese lungo la strada nazionale n. 18 (Sondrio), *per memoria*.

Capitolo 156. Costruzione di un ponte sul torrente Aver lungo la strada nazionale n. 19 (Sondrio), lire 17,000.

Capitolo 157. Sistemazione, miglioramento e consolidamento di frane lungo la strada nazionale n. 68 (Trapani), lire 10,000.

Capitolo 158. Opere di miglioramento di sistemazione e di difesa nel 1° tronco della strada nazionale n. 1 (Udine), lire 12,000.

Capitolo 159. Prolungamento della galleria al Passo della Morte e sistemazione di tratti nel 2° tronco della strada nazionale n. 1 (Udine), lire 35,000.

Capitolo 160. Ripristino di un tratto nella località Ronchi lungo la strada nazionale n. 2 (Udine), *per memoria*.

Capitolo 161. Imprevisti per le opere di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali comprese nella tabella A annessa alla legge 30 giugno 1904, n. 293, lire 58,000.

Spese dipendenti dalla legge 14 maggio 1906, n. 198. — Capitolo 162. Lavori di sistemazione e di rettifica della strada già consortile (ora nazionale) Laviano Santomena-Castelnuovo di Conza-San Felice (Salerno), lire 80,000.

Capitolo 163. Variante del tratto a forte pendenza presso il ponte n. 60 lungo il 5° tronco da Avellino a Porta di Ferro della strada nazionale n. 54 (Avellino), lire 50,000.

Capitolo 164. Sistemazione e consolidamento del tratto della strada nazionale numero 55 compreso fra il ponte Temete e la località San Felice (Avellino), lire 20,000.

Capitolo 165. Correzione del tratto compreso fra i Sabbioni e l'abitato di Loiano della strada nazionale n. 41 (Bologna), lire 70,000.

Capitolo 166. Correzione del 4° tratto fino al fosso Marignano, ultima linea di confine dei due Stati, della strada nazionale n. 45, da Rimini a San Marino (Forlì), lire 60,000.

Capitolo 167. Sistemazione della traversa di Serravalle di Chienti lungo la strada nazionale n. 46 (Macerata), lire 40,000.

Capitolo 168. Deviazione della strada nazionale n. 43 in corrispondenza della frana di Cà-Volpone (Pesaro), lire 70,000.

Capitolo 169. Deviazione del tratto tra Morgex e Prè Saint Didier della strada nazionale n. 23 (Torino), lire 65,000.

Capitolo 170. Imprevisti per le opere di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali comprese nella tabella A annessa alla legge 14 maggio 1906, n. 198, lire 20,000.

Capitolo 171. Opere diverse di riparazioni straordinarie, di sistemazione e di miglioramento di strade e ponti nazionali, lire 25,000.

Capitolo 172. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali, lire 26,000.

Capitolo 173. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali (*Spese fisse*), lire 19,000.

Capitolo 174. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze di verse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali, lire 5,000.

Capitolo 175. Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali (*Spese fisse*), lire 10,000.

Capitolo 176. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali, lire 2,000.

Riparazioni straordinarie. — Capitolo 177. Riparazione di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e dalle frane (Leggi 3 luglio 1904, n. 313, e 29 dicembre 1904, n. 674), lire 300,000.

Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato. — (Spese dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297, 30 giugno 1904, n. 293, e articolo 4 della legge 21 giugno 1906, n. 238). — Capitolo 178. Rettificazioni e sistemazioni per le strade nazionali del Piccolo e Grande San Bernardo (Torino) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 33), lire 20,000.

Capitolo 179. Strada per Bosco Martese da Teramo a raggiungere la strada di 1ª serie Aquila-Ascoli (Teramo), (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 2), lire 20,000.

Capitolo 180. Strada da Cuccaro a Sanza, sulla nazionale di Val d'Agri (Salerno), (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 10), lire 50,000.

Capitolo 181. Strada da Petrella per Palata alla ferrovia (Campobasso), (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 13), *per memoria*.

Capitolo 182. Strada Isernia-Atina-Roccasicura (Campobasso), (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 14), lire 70,000.

Capitolo 183. Strada lungo la valle del Trigno, dalla foce a Trivento e suo prolungamento all'incontro della strada nazionale della Ravindola presso Castellone, per Forlì, Roccasicura e Cerro (Campobasso), (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 15), lire 180,000.

Capitolo 184. Strada da Capestrano per Forca di Penne, alla strada provinciale

Chieti-Teramo (Teramo), (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 16), lire 80,000.

Capitolo 185. Strada dalla Madonnuzza di Petralia, sulla nazionale Termini-Taormina, alla provinciale Messina Montagne, sotto Calascibetta (Caltanissetta), (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 19), lire 50,000.

Capitolo 186. Strada da Rocca d'Aspide, per Bellosguardo, a Sant'Angelo Fasanello (Salerno), (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 31), lire 100,000.

Capitolo 187. Strada da Centocelle al Fortore e suo prolungamento fino all'Appulo Sannitica (Campobasso), (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 39), *per memoria*.

Capitolo 188. Strada da Pietracatella a Campo Marino (Campobasso), (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 40), lire 40,000.

Capitolo 189. Strada da Capo d'Oriando per Santa Domenica a Randazzo (Messina) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 53), lire 90,000.

Capitolo 190. Allargamento del ponte della ferrovia sul Po presso Valenza, per servizio di strada ordinaria (Alessandria). (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 6), lire 100,000.

Capitolo 191. Strada di Scanno da Solmona per Bugnara, Anversa, Villago e Scanno a Villetta Barrea (Aquila) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 13), lire 20,000.

Capitolo 192. Strada dalla nazionale degli Abruzzi per Campotosto alla provinciale Aquila-Ascoli presso Amatrice (Aquila) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 15), lire 10,000.

Capitolo 193. Strada dalla Pescara-Popoli, presso la stazione di San Valentino, all'incontro della Solmona-Campo di Giove in direzione di Pacentro (Aquila). (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 17), lire 50,000.

Capitolo 194. Strada da Sarsina per la Valle del Savio a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve Santo Stefano (Arezzo). (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 23), lire 20,000.

Capitolo 195. Strada da Sarsina per la Valle del Savio a Bagno di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve Santo Stefano (Firenze). (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 23), lire 50,000.

Capitolo 196. Strada dalla provinciale Tebro Romagnola, presso Pieve Santo Stefano, per Sestino, a Pian di Melegnano in Provincia di Pesaro (Arezzo). (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 24), lire 50,000.

Capitolo 197. Strada dalla nazionale Appulo-Sannitica, tra Gambatesa e Ielsi, per Riccia, alla provinciale Bebiana in contrada Decorata e quindi alla provinciale Benevento Foiano presso il Casone Cocca (Benevento), (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 34), lire 10,000.

Capitolo 198. Ponte sul Volturno per congiungere le provinciali fra Caserta e Benevento (Benevento e Caserta) (Legge 23-luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 35), lire 70,000.

Capitolo 199. Strada da Agnone a Castel di Sangro (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 70), lire 40,000.

Capitolo 200. Strada dal ponte Morgia Schiavoni, sulla Frentana, nei tenimenti di Castellino e Ripabottoni, alla nazionale Sannitica, presso Centocelle (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 71), lire 30,000.

Capitolo 201. Strada da Pietracatella alla nazionale Appulo-Sannitica presso Pinnesto della traversa obbligatoria di Riccia (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 72), *per memoria*.

Capitolo 202. Strada dalla provinciale Garibaldi al Piano di Salcito nei pressi di Lucito, Castel Bottaccio e Lupara a Larino, e per Uruvi al confine della Capitanata verso Serracapriola, colle diramazioni per Montegano, per Guardialfiera, Casacalenda e Colletorto alla Capitanata (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 73), lire 300,000.

Capitolo 203. Diramazione della strada provinciale 73 per Bagnoli, Civitanova del Sannio alla strada provinciale Aquilonia nei pressi di Pescocolanico (Campobasso) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 74), lire 30,000.

Capitolo 204. Strada da Piedimonte d'Alife pel Matese, a raggiungere la strada nazionale Isernia-Campobasso fra Boiano e Vinchiatturo (Caserta), (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 76), lire 50,000.

Capitolo 205. Prolungamento della provinciale Perano-Castiglione Messer Marino a Trivento, (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 77), lire 60,000.

Capitolo 206. Strada dal punto più alto dell'ultimo tronco della strada provinciale n. 15 (Legge 30 maggio 1875, n. 2521) presso la Masseria Graziani attraverso l'abitato di Montefalcone del Sannio per un tratto della strada comunale di Montefalcone, a San Felice Slavo, al Casone Piccoli, e da ivi per Acquaviva, Larino, Montorio, Mon-

telongo, Rotello, Serracapriola, alla stazione ferroviaria di Chieuti (Campobasso), (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 78), lire 50 mila.

Capitolo 207. Strada da sotto Atesa all'Istonia presso San Barnaba di San Buono (Chieti), (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 97), lire 40,000.

Capitolo 208. Prolungamento della provinciale di Valsinello da Guilmi all'incontro della strada Perano Castiglione alla Sella del Guado di Sant'Egidio (Chieti), (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 98), lire 40,000.

Capitolo 209. Strada dalla stazione di San Valentino alla provinciale di serie fra Casale in contrada e Pretoro (Chieti), (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 99), per memoria.

Capitolo 210. Collegamento della strada provinciale Istonia con la Trignina, attraverso la Sella del Convento di Palmoli (Chieti), (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 101), lire 50,400.

Capitolo 211. Strada da Ribera, sulla provinciale di serie Porto Empedocle Castelvetro, alla provinciale Chiusa Scalfani, oltre il torrente S. Carlo (Girgenti) (Legge 23 luglio 1881, n. 332. Elenco III, n. 151), lire 100,000.

Capitolo 212. Strada da Sant'Agata di Militello, poi presso di Alcara li Fusi, Longi Galati, Ueria e Raccuia alla provinciale Patti-Randazzo (Messina) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 165), lire 220,000.

Capitolo 213. Completamento della provinciale Patti-Randazzo con diramazione alla provinciale Messina-Marina, per i comuni di Montalbano, Basicò e Furnari (Messina) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 166), lire 40,000.

Capitolo 214. Strada da Castellammare per Gragnano, Pimonte ed Agerola all'incontro della provinciale Amalfi-Positano-Meta (Napoli) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 172), lire 30,000.

Capitolo 215. Strada da Castellammare per Gragnano, Pimonte ed Agerola all'incontro della provinciale Amalfi-Positano-Meta (Salerno) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 172), lire 10,000.

Capitolo 216. Strada dalla nazionale delle Calabrie, verso Padula alla Brienza Montemurro (Salerno) (Legge 23 luglio 1881, numero 333. Elenco III, n. 216), lire 50,000.

Capitolo 217. Strada da Laurito, sulla provinciale di serie Cuccaro-Sanza, per Castel Ruggero, a Torre Orsaia ed alla pro-

vinciale di serie Caselle in Pittari-Scario (Salerno) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 225), lire 65,000.

Capitolo 218. Costruzione di un tronco di strada provinciale presso le due Raguse (Siracusa) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 233), per memoria.

Capitolo 219. Sussidio dello Stato per le strade di 3ª serie in dipendenza delle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521, per memoria.

Capitolo 220. Concorso dello Stato per le strade provinciali di 1ª e 2ª serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle provincie direttamente, lire 800,000.

Capitolo 221. Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883, lire 80,000.

Capitolo 222. Indennità fisse mensili, trasferite e competenze diverse al personale ordinario dal Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883, lire 70,000.

DI SANT'ONOFRIO. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Parli.

DI SANT'ONOFRIO. Ho chiesto di parlare su questo capitolo, per aver modo di richiamare l'attenzione del ministro sopra una strada la quale figura bensì nelle leggi ma per la quale nessuna somma trovasi impostata in bilancio. Tra le strade di serie, comprese nella legge 23 luglio 1881, figura sotto il numero 164, la Castoreale, per Mandanici alla Marina di Santa Teresa.

Della medesima furono costruiti alcuni brevi tronchi e poi non se ne parlò più, malgrado le insistenze fatte, replicate molte volte da me e dagli enti locali. Nel 1900, essendo io allora sottosegretario al Ministero dei lavori pubblici, diramai una circolare alle provincie, perchè ognuna indicasse i suoi desiderati: cioè a dire, facesse una specie di piano regolatore. La provincia di Messina rispose con deliberazione del 17 gennaio 1901: a) di proporre al Ministero dei lavori pubblici di mantenere nell'elenco tutte le strade provinciali avvenute con la legge del 30 maggio 1875 e con quella del 23 luglio 1881; b) di assumere la costruzione di quei tronchi di strade, dipendenti dalla legge del 1881, i quali non erano stati ancora appaltati, oppure che erano stati

appaltati e non iniziati; e) di assumere per pagamento della propria quota e di stanziare nel bilancio, dal 1903 in poi, la somma di lire 150,000; di costruire con precedenza le strade dipendenti dalla legge 1875, e, fra le strade provinciali sovvenute con la legge del 1881, quella indicata col numero 166.

Dunque, domandava la preferenza solo per la strada 166, ma senza toglierne alcuna delle altre e neppure delle 164. Però l'8 aprile del 1902, il Consiglio provinciale, revocò la deliberazione presa nella tornata del 17 gennaio 1901, nella parte relativa alla costruzione diretta delle strade di serie; e deliberò di affidare al Ministero dei lavori pubblici la costruzione di tutte le strade provinciali, sovvenute con le leggi 30 maggio 1875 e 23 luglio 1881; di mandare alla deputazione provinciale di assicurarsi costantemente che l'ufficio tecnico prendesse le notizie dovute nella costruzione delle strade suddette, e soprintendesse ai collaudi, in modo che si rendesse possibile l'esercizio di tutti i diritti, ecc.

Dunque il Consiglio provinciale col nuovo deliberato incluse tutte le strade. E simile richiesta rinnovò con altra più recente deliberazione.

La 164 è una strada importantissima, perchè mette in comunicazione diretta il litorale Jonio con quello Mediterraneo ed ha inoltre un'importanza militare, perchè sta nel raggio delle fortificazioni di Messina, le quali costituiscono il centro più importante per la difesa della Sicilia. Questa strada ha anche un interesse speciale per la nuova legge proposta dal ministro dei lavori pubblici, tendente a facilitare le comunicazioni coi capoluoghi di circondario, e precisamente Castoreale, è capoluogo, al quale fanno capo tanti paesi. Eppure di questa strada non si sono nemmeno ultimati gli studi. Esiste solo un progetto di massima, e, malgrado tutte le insistenze, non si è potuto ottenere il progetto esecutivo. Chiedo quindi anzitutto che si faccia qualche stanziamento, o almeno che si proceda alla compilazione del progetto esecutivo. Quando si discusse la legge pel Mezzogiorno tutti si lamentarono per la deficienza delle strade, e principalmente in provincia di Messina, dove ancora si è obbligati in molte parti a viaggiare come in Abissinia, le strade essendo costituite esclusivamente dal letto dei torrenti.

Purtroppo la città e la provincia di Messina non godono le simpatie del Ministero dei lavori pubblici; nulla si è fatto per le

strade anzi nel bilancio troviamo delle diminuzioni; quella per i porti della provincia tutti esclusi, dalla nuova legge, Messina uno dei maggiori porti del Regno, Milazzo, Lipari; nulla per le ferrovie; si è reclamato per la Giardina-Leonforte, ma invano. La stessa antipatia è divisa pure da altri Ministeri. Il Ministero della guerra, per esempio, ha voluto sopprimere senza plausibile ragione il tribunale militare di quella città, recando un grandissimo danno alla stessa.

Ricordate, onorevoli signori, e ricordi, onorevole ministro, che noi, se abbiamo ricostituito l'Italia, se siamo a Roma, lo dobbiamo esclusivamente ai sacrifici immensi, fatti più o meno da tutte le regioni d'Italia. Ma fra queste primeggia soprattutto Messina, bombardata, saccheggiata, bruciata dalle truppe borboniche. Poche, anzi nessuna città può vantare tanto eroismo, così gloriosa storia di sacrificio. Non merita dunque questa, diciamo, indifferenza che realmente impressiona giustamente quella popolazione, ed io perciò faccio caldo appello all'onorevole ministro dei lavori pubblici che voglia, per ciò che lo riguarda, tener presente tale stato di cose, e provvedere almeno a che si costruiscano le strade, decretate per legge. (*Benissimo!*)

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Mi permetta l'onorevole Di Sant'Onofrio che io cominci dal dichiarargli che non solo non vi è nell'animo mio...

DI SANT'ONOFRIO. Non nell'animo suo!

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. ...un sentimento, meno che affettuoso per la provincia e la città di Messina, ma che questo disegno di legge dà la prova del contrario. Questo disegno di legge, fra le altre cose, contiene una convenzione con la città di Messina, per approvare i lavori del porto.

DI SANT'ONOFRIO. Di questo parleremo in appresso.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. No, non ne parleremo in appresso, perchè rientra nella questione generale delle opere marittime. Ne dobbiamo parlare ora. I lavori dipendono dall'approvazione della convenzione, che riguarda il porto di Messina, perchè questa approvazione si fa con la legge di bilancio. A torto l'onorevole interrogante mi rimprovera della tarda ese-

costruzione delle ferrovie complementari siciliane.

DI SANT'ONOFRIO. Quella è una linea diversa.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Sì, è una linea diversa, ma l'onorevole Di Sant'Onofrio comprende che per questa occorre che vi sia una domanda di concessione a termini della legge generale, oppure una legge speciale.

Se la domanda di concessione sarà presentata, si provvederà alla istruttoria con ogni benevolenza e con la maggiore rapidità possibile. Quanto alle ferrovie, già decretate per la Sicilia, io posso assicurare l'onorevole di Sant'Onofrio che proprio stamane ne ho preso conto e che la maggior parte dei progetti è stato compilato e si sta provvedendo all'espropriazioni. In quanto poi a questa strada, che è stata più volte, e sempre con crescente calore, raccomandata dall'onorevole Di Sant'Onofrio, egli sa le ragioni, per le quali non si è potuta costruire.

I fondi, stanziati dalla legge del 1881, sono completamente esauriti, di guisa che io non potevo mettere in bilancio alcuna somma, perchè occorre una legge speciale; ma assicuro l'onorevole Di Sant'Onofrio che non mancherò di esaminare questo problema insieme ad altri, che costituiscono l'eredità della legge del 1881. Interrogati l'Ufficio del Genio civile e il Consiglio provinciale di Messina, hanno riconosciuto che quest'opera non era fra le più urgenti.

DI SANT'ONOFRIO. Ma c'è un delibero recente.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. E si aggiunga che non si trattava in quel caso di congiungere fra loro comuni isolati, ma comuni che sono già in diretta comunicazione con la rete principale. Di guisa che, onorevole Di Sant'Onofrio, sono state ragioni di prudenza e di giustizia quelle che hanno guidato il Ministero dei lavori pubblici; ed io non posso in alcuna maniera ammettere che l'onorevole collega pensi che verso la provincia e la città di Messina da parte del Governo non si abbia quella doverosa ammirazione, che è dovuta ad una provincia che ha sacrificato per la patria i suoi migliori e più cari interessi. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Filì-Astolfone.

FILÌ-ASTOLFONE. Io mi ero iscritto al capitolo 517 per chiedere appunto all'onorevole ministro alcune spiegazioni intorno

ai ritardi nella costruzione delle ferrovie complementari siciliane, riferendomi con ciò anche ad una mia precedente interrogazione relativa a questo argomento. Ma l'onorevole ministro, avendo testè parlato anche di queste complementari, credo opportuno, per economia di discussione, di manifestare ora il mio pensiero.

L'onorevole ministro ha avuto la cortesia d'informarci che, proprio questa mattina, ha preso conto preciso dello stato delle cose appunto rispetto alle ferrovie complementari di Sicilia.

Circa un mese fa, l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, rispondendo ad una mia interrogazione, disse che, per le ferrovie complementari, già tre progetti erano stati compilati ed approvati dai Corpi tecnici superiori: ed io debbo quindi credere che, a quest'ora altri progetti saranno ormai pronti.

Intanto, però, in alcune provincie della Sicilia, non si è avuta ancora nemmeno la istituzione degli uffici tecnici, malgrado la legge prescriva che, entro due mesi dalla promulgazione della legge medesima, gli uffici devono essere costituiti.

L'articolo 4 infatti è così formulato: « Entro due mesi dalla promulgazione della presente legge saranno costituiti gli uffici ed iniziate le espropriazioni allo scopo di mettere mano immediatamente ai lavori di costruzione, i quali saranno regolati in modo da garantire il completamento e l'esercizio entro i cinque anni ». La legge porta la data del 12 luglio 1906: altro che due mesi, onorevole ministro! I progetti si saranno fatti; ma si vede che quando arrivano ad un certo punto trovano le colonne d'Ercole, e non possono andare avanti.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Quali colonne d'Ercole?

FILÌ-ASTOLFONE. Glielo dico subito: come si può procedere alle espropriazioni se, anche approvati i progetti, non sono prima costituiti gli uffici? E sono oramai otto mesi che la legge è stata pubblicata, e non si trova modo di eseguirla.

I tre progetti sono pronti; ma intanto di appaltare i lavori non si parla, e neanche l'espropriazione è fatta, perchè non è trascorso il termine che gli interessati debbono avere per le eventuali contestazioni contro le perizie.

Dunque tre progetti pronti, ma nessuno appalto approvato. Si comprende come questa situazione non possa soddisfare le popolazioni, le cui impazienze, onorevole mi-

nistro, bisogna pur considerare legittime, essendo dal 1879 che si discute di queste benedette ferrovie complementari. Noi abbiamo sacrificato lo scartamento ordinario, ci siamo accontentati di quello che il Governo ha voluto darci, e tuttavia non siamo ancora a nulla.

Qui anzi mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro circa alcune voci che corrono, e del cui fondamento io non posso garantire. Si torna, credo, a parlare di concessioni ed anche d'altro. Io so persino che è pervenuta a lei, onorevole ministro, qualche domanda di concessione, e so pure, lo dico subito, della sua risposta negativa, perchè si offende la legge di contabilità dello Stato.

Noi non vogliamo sapere quello che il Governo potrà fare; ma il Governo ha verso quelle popolazioni l'obbligo di rompere qualunque indugio e di dare esecuzione alla legge.

PRESIDENTE. Tutto questo però non entrava nel capitolo che si discute.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Dichiaro all'onorevole Filii-Astolfone che, per la concessione della costruzione delle complementari siciliane occorrerebbe una legge. Non da un atto del potere esecutivo potrebbe alcuno ritrarre il diritto di costruire le ferrovie siciliane. Il termine è trascorso; nessuna domanda in forma legale è stata presentata ed io torno ad assicurare in pubblico, come l'ho assicurato in privato, l'onorevole Filii-Astolfone, che le ferrovie saranno costruite per conto dello Stato, come la legge impone e come ho il dovere di fare, senza una esplicita dichiarazione in senso contrario del Parlamento.

In quanto ai ritardi dei quali l'onorevole Filii-Astolfone si duole, io mi rallegro con lui che abbia dato all'articolo 4 della legge la sola interpretazione ragionevole, perchè, è vero che, nell'articolo si dice che entro due mesi si sarebbe dovuto procedere alla costituzione degli uffici ed alle espropriazioni, ma è semplicemente contrario al buon senso che si possano fare espropriazioni prima che siano stati approvati definitivamente i progetti. Dunque l'articolo non può avere altra interpretazione, che fra due mesi (tale era il desiderio del Parlamento di mostrare la ferma volontà di eseguire le leggi precedenti e di mantenere le promesse fatte) fra due mesi si dovessero costituire gli uffici. Orbene, l'onorevole Filii-Astolfone sa

che, se non tutti, la maggior parte degli uffici furono appunto costituiti. Ma le difficoltà di ordine tecnico si presentarono e non lievi, di guisa che il compito della compilazione dei progetti non fu facile pur seguendo la falsariga dei progetti che servono come base al disegno di legge dell'anno scorso. Compilati i progetti, e presentati all'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, si dovette procedere agli studi per le espropriazioni. L'onorevole Filii-Astolfone si duole che non si sia già proceduto. Ma egli comprende che ci sono molte formalità.

È una procedura abbastanza complicata e non è possibile appaltare le opere, se l'espropriazione non è compiuta. Fu disposto dalla direzione, cui spetta di costruire le ferrovie complementari siciliane, che non si desse agli appaltatori della costruzione anche il compito di procedere alle espropriazioni, ma che queste si facessero prima per conto dello Stato. Ed assicuro l'onorevole Filii-Astolfone che, proprio questa mattina, il direttore delle costruzioni mi assicurava che alle espropriazioni si sarebbe posto mano al più presto. Comprendo le legittime impazienze delle popolazioni che aspettano fin dal 1879 il compimento della promessa del Parlamento, ma non mi so rendere ragione che proprio oggi che il Governo, con tutta la buona volontà, sta compilando i progetti ed è sul punto di fare le espropriazioni e le costruzioni, le popolazioni gridino di più di quando nulla si faceva. L'onorevole Filii-Astolfone dunque dovrebbe portare una parola di pace e di temperanza, perchè quelle popolazioni confidino nel Governo, che non è loro nemico, ma cura i loro interessi come li curano i deputati siciliani.

FILII-ASTOLFONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ma ha già parlato.

FILII-ASTOLFONE. Una sola parola. Io posso essere d'accordo con l'onorevole ministro; ma non nell'ultima parte del suo discorso. Io posso dire che se non si è fatto nulla, non è stato tanto per negligenza della direzione, ma anche perchè manca il personale che, per le espropriazioni, è stato distratto da un tronco all'altro.

In quanto all'ultima parte della sua risposta, mi permetta, onorevole ministro, di osservare che le popolazioni non hanno più fiducia nei deputati i quali, benchè abbiano sempre gridato, dal 1879 fino ad oggi, non sono riusciti ad ottenere altro

che promesse per queste ferrovie che non arrivano mai.

E non si crede più nemmeno alla parola del Governo, perchè la incredulità, onorevole ministro, è conseguenza necessaria dei fatti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Fili si duole della mancanza del personale addetto agli studi delle ferrovie complementari. Ho già molte volte parlato in questa Camera delle difficoltà alle quali va incontro la esecuzione di tutte le opere pubbliche per difetto di personale.

Debbo però dichiarare all'onorevole Fili che ho autorizzato la direzione delle ferrovie dello Stato ad assumere anche personale straordinario, e questa, seguendo un sistema in uso presso le antiche società, ha assunto in servizio persino dei giovani ingegneri appena usciti dalle scuole di applicazione e che in quelle scuole avevano fatto buona prova. Ma tutto quanto ha un limite, ed anche la buona volontà della direzione non può supplire alla deficienza che vi è, dirò così, nel mercato degli ingegneri, perchè società private ed industria fanno una condizione molto migliore a questi ingegneri, non solo di quella che fa lo Stato, ma anche di quella che può fare la direzione delle ferrovie.

In quanto alla poca fede delle popolazioni siciliane nella opera dei deputati e del Governo, non vi è mezzo per infonderla. La fede può muovere le montagne, ma non vi è modo di far sì che creda chi non è credente.

Spero ad ogni modo che gli atti del Governo, e le prove che ha dato, ispireranno in quelle popolazioni la convinzione che il Governo pone mano alla esecuzione della legge delle complementari con sincero affetto e con vivo desiderio di costruirle nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Così rimane approvato il capitolo 222.

Capitolo 223. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (*Spese fisse*), lire 104,000.

Capitolo 224. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni

stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883, lire 30,000.

Capitolo 225. Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (*Spese fisse*), lire 12,000.

Capitolo 226. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883, lire 8,000.

Capitolo 227. Spese casuali per il servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883, lire 15,000.

Costruzione di strade comunali. — Capitolo 228. Costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e delle Calabrie e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312 (articolo 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383), *per memoria*.

Sussidi straordinari. — Capitolo 229. Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di linee di automobili o di altro mezzo di trazione elettrica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie (art. 1, lettera *i*, e art. 5 della legge 30 giugno 1904, n. 293, art. 1, lettera *c*, della legge 29 dicembre 1904, n. 674 e art. 5 della legge 21 giugno 1906, n. 238), lire 400,000.

Capitolo 230. Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili per trasporto di viaggiatori e merci fra località non congiunte da ferrovie e da tramvie nelle provincie meridionali, continentali e in quelle della Sicilia e della Sardegna (art. 50 della legge 15 luglio 1906, n. 383), lire 400,000.

Capitolo 231. Sovvenzioni e tramvie extraurbane con trazione meccanica costruite ed esercitate dopo la promulgazione della legge 15 luglio 1906, n. 383, tanto in sede propria quanto sulle strade ordinarie e sui tratturi delle provincie meridionali continentali e in quelle della Sicilia e della Sardegna (art. 45 della legge 15 luglio 1906, n. 383), lire 500,000.

Capitolo 232. Sussidi ai comuni e consorzi di comuni o di utenti delle strade vicinali più importanti soggette a servitù pubblica, per opere che stanno a loro carico

(art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Jatta.

JATTA. Credo opportuno di richiamare l'attenzione della Camera e dell'onorevole ministro, a proposito di questo capitolo, circa le disposizioni di legge che ora regolano i consorzi per le strade vicinali.

La Camera e l'onorevole ministro certamente non ignorano la povertà della nostra legislazione stradale a questo proposito, perchè per le strade vicinali in sostanza non abbiamo altro che il disposto degli articoli 51 a 54 della non recente legge del 20 marzo 1865.

Con questi articoli, però, mentre si cerca provvedere alla conservazione ed alla manutenzione ordinaria, in nessun modo si consente ai consorzi di provvedere per la loro sistemazione, o per la costruzione di nuove strade.

Ciò non evitò per altro che vivissimo si fosse qua e là presentato il bisogno di sistemazioni e di nuove costruzioni; e queste nuove sistemazioni maggiormente s'imponessero là dove era stato maggiore il progresso agrario e lo sviluppo commerciale.

E fu sentito così forte questo bisogno da alcune popolazioni, che, nel fatto, le sistemazioni si eseguirono per consorzio degli utenti, provvedendovi, coll'arrecare uno strappo alla legge in vigore.

Infatti si è data spesso all'articolo 54, della legge del 1865, una estensione maggiore di quella che realmente ha, e si è applicato il citato articolo non solo per la formazione di consorzi permanenti diretti alla conservazione di strade vicinali, ma per quelli che si prefiggevano il doppio scopo di sistemare o costruire le strade e poi conservarle.

Ed allora abbiamo avuto certi consorzi per sistemazione che hanno potuto far compilare progetti stradali di grande importanza, che hanno potuto raccogliere e tenere a loro disposizione rilevanti fondi raccolti dagli utenti, regolando e determinando a loro talento il contributo degli stessi, senza essere sottoposti ad alcuna tutela, senza offrire ai contribuenti nessuna garanzia, senza un cassiere fornito di cauzione, senza una revisione tecnica del progetto dei lavori.

Da ciò varie irregolarità, e una certa sfiducia, sorta giustamente nell'animo degli utenti che vedono spesso traditi i loro interessi; da ciò la necessità di venire con una nuova legge a stabilire con norme più precise il regime delle strade vicinali, comple-

tando le vaghe e limitate disposizioni degli articoli 51 a 54 della legge del 1865.

Voti per questa nuova legge furono fatti in occasione della legge del Mezzogiorno, e furono varie volte espressi in quest'Aula, ed accolti sempre con benevolenza dai suoi predecessori, onorevole ministro. Io voglio quindi augurarmi che a lei non riesca sgradita la mia preghiera, e che vorrà rendersi veramente benemerito dell'agricoltura e del commercio delle provincie che hanno ancora bisogno di queste strade, e più specialmente delle provincie del Mezzogiorno, sciogliendo i precedenti impegni, e presentando all'approvazione una legge che definisca, con maggiore precisione tutto quanto si riferisce alla composizione e fusione dei Consorzi per strade vicinali; facilitandone la costituzione non soltanto per la conservazione e manutenzione delle strade esistenti, ma altresì per la costruzione di nuove strade e per la sistemazione di quelle strade mulattiere che, per lo sviluppo del commercio e dell'agricoltura locale, è urgente che si trasformino oggi in strade carrettiere.

Un suo affidamento in proposito avrà coi miei più vivi ringraziamenti, la gratitudine delle regioni interessate.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Io non posso che ripetere gli affidamenti già dati in ordine alla legislazione sulle strade vicinali; affidamenti che non restarono privi di effetto, perchè io ho preso in esame tutto l'argomento e se non sono venuto innanzi alla Camera a proporre provvedimenti pratici è perchè mi si sono parate davanti le difficoltà che sono state veramente gravissime.

La materia delle strade vicinali è della più grande importanza, soprattutto per il Mezzogiorno continentale e per la Sicilia. Le difficoltà non derivano da forme legali, le quali non siano sufficienti ed adatte alla funzione delle strade vicinali; ma piuttosto dall'insufficienza degli stanziamenti, con i quali lo Stato vuol venire in aiuto a questi consorzi.

Due punti appaiono chiari. Il primo punto è la obbligatorietà dei consorzi necessari per la manutenzione, e forse anche per la sistemazione delle strade; un secondo punto è la necessità di intendere l'articolo 321 della legge sui lavori pubblici in una maniera più ampia che non abbia fatto la legge del 1904, perchè lo Stato possa concorrere nella spesa.

Il concorso dello Stato è richiesto in una misura larga, come dimostra l'esperienza del Ministero, poichè in quest'anno, a tutto il 15 maggio 1907, si sono concessi già sussidi per 516,890 lire. Il che prova l'assoluta insufficienza del fondo che è stato stanziato.

Ora, come l'onorevole Jatta sa, il rimuovere difficoltà legali può non essere di una grave importanza, ma l'impiegare i mezzi necessari, implica questioni di finanza e di bilancio, le quali possono contrastare a qualsiasi buona volontà.

Ora, dicendo questo, io non intendo di significare che non manterrò la promessa di presentare al Parlamento le opportune proposte, ma intendo soltanto di dimostrare che il problema è irto di difficoltà e di dare la più ampia giustificazione del ritardo a presentare un disegno di legge, che valga a rinnovare questa materia delle strade vicinali, che riconosco di grande importanza per le regioni più povere del nostro paese.

JATTA. Accetti la mia preghiera.

PRESIDENTE. Rimane così approvato il capitolo 232.

Capitolo 233. Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie o all'approdo dei piroscafi postali ecc. (Leggi 30 agosto 1868, n. 4613, 12 giugno 1892, n. 267, 19 luglio 1894, n. 338, articolo 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56, legge 8 luglio 1903, n. 312), lire 1,166,000.

Capitolo 234. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile addetto alla costruzione delle strade comunali obbligatorie nella provincia di Cosenza (*Spese fisse*), lire 30,500.

Capitolo 235. Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile addetto alla costruzione delle strade comunali obbligatorie nella provincia di Cosenza, lire 2,000.

Capitolo 236. Spese di stampa ed eventuali per il servizio delle strade comunali obbligatorie, lire 1,500.

Acque. — Capitolo 237. Sistemazione dei principali fiumi veneti riconosciuta necessaria in conseguenza di piene (*Spesa ripartita*) (Leggi 24 luglio 1887, n. 4805 e 26 giugno 1898, n. 231 e articolo 1, lettera a della legge 13 luglio 1905, n. 400), lire 300,000.

Capitolo 238. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto ai lavori

per la sistemazione dei principali fiumi veneti dipendente dalle leggi 24 luglio 1887, n. 4805 e 26 giugno 1898, n. 231, *per memoria*.

Capitolo 239. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1^a categoria (art. 2, lettera a, della legge 21 giugno 1906, n. 238), lire 463,500.

Capitolo 240. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2^a categoria (articolo 1, lettera k, della legge 30 giugno 1904, n. 293), lire 1.000,000.

Capitolo 241. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2^a categoria (articolo 2, lettera a, della legge 21 giugno 1906, n. 238), lire 3,410,000.

Capitolo 242. Opere di spostamento di un tratto del Canale della Botte al Passo Canne in provincia di Bologna nell'interesse del regime del Reno, di che al n. 1 della tabella annessa alla legge 6 agosto 1893, n. 455 (Legge 8 luglio 1903, n. 335), 55,000 lire.

Capitolo 243. Sussidi per opere ai porti ed agli scali sui laghi e fiumi non parificati ai porti marittimi (articolo 100 e 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F), lire 10,000.

Spese non superiori a lire 30,000 iscritte in bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale. — Capitolo 244. Spese per acquisto, costruzione, sistemazione e riparazione di fabbricati ad uso dei magazzini idraulici, lire 30,000.

Opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria. — Capitolo 245. Opere idrauliche di 3^a categoria — Concorso dello Stato od esecuzione diretta delle opere, a termini degli articoli 2 e 15 della legge 7 luglio 1902, n. 304, lire 600,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cornaggia.

CORNAGGIA. A proposito di questo capitolo debbo esternare la mia riconoscenza all'onorevole ministro perchè esso è stato portato da 375 mila a 600 mila. La legge del 7 luglio 1902 ha consentito la costituzione dei consorzi di terza categoria anche in condizioni alquanto diverse da quelle che si richiedevano originariamente per la legge del 1858; e questo ha fatto sì che in molte località si costituissero dei consorzi e si compilassero progetti per le difese dei territori e degli abitati dalle corrosioni e dalle inondazioni di fiumi minacciosi.

Ma, perchè alle speranze destinate dalla legge del 7 luglio e dai provvedimenti ad

essa conseguenti, abbia a corrispondere la realtà dei fatti, è necessario che il Governo solleciti, per quanto è possibile, le pratiche relative, ora che sono già stati formati i consorzi e si sono presentati i progetti.

In caso diverso il beneficio promesso da questa legge si convertirà quasi in un maleficio, imperocchè in quelle plaghe ove ora si attende l'esecuzione delle difese consentite dalla nuova legge, prima che questa venisse a destare ragionevoli speranze, si ricorreva per difendersi dalle corrosioni a quegli estremi rimedi che erano in potere di quelle popolazioni, e nei casi peggiori si abbandonavano definitivamente le plaghe minacciate e si trasportavano i materiali delle case demolite per evitare il danno maggiore, che poteva derivare dal sommergimento di esse e dalla loro rovina. Invece, dopo la costituzione dei consorzi, la presentazione dei progetti, le dichiarazioni favorevoli del Ministero, ed il parere anche favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici in ordine ai progetti di difesa, sono nate molte speranze e si è determinata una attesa la quale, se ad essa non corrispondessero i provvedimenti, darebbe luogo ad un vero disastro perchè le piene e le corrosioni sopravvenienti troverebbero del tutto indifesi quei terreni e quegli abitati, che altrimenti in qualche modo si sarebbero potuti difendere.

Quindi io prego l'onorevole ministro di provvedere in tempo e di sollecitare, per quanto è possibile, le pratiche relative all'esecuzione delle opere che si vanno deliberando dai consorzi, intorno ai quali ho richiamato la benevola sua attenzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Cornaggia può riconoscere che una prova della buona volontà del Governo sta nel fatto di avere aumentato lo stanziamento di questo capitolo fino a lire 600 mila in esecuzione della legge del 1902 i cui risultati sono stati indubbiamente benefici.

In fatti in virtù di quella legge sono stati classificati in terza categoria fino al primo maggio 1907 ben 168 corsi d'acqua e presentemente si trovano in corso di esecuzione, nelle varie provincie del Regno, opere di terza categoria per il complessivo importo di circa due milioni; e, poichè concorrevano gli estremi della legge, in taluni casi è stata avocata allo Stato l'esecuzione

dei lavori, per esempio, per le opere dei fiumi in provincia di Macerata.

Ora l'onorevole Cornaggia mi pare riconosca i buoni effetti di questa legge e tributi lode al Governo di avere proposti aumenti di stanziamento, ma raccomanda che le pratiche legislative necessarie, perchè la legge sortisca tutti i suoi effetti, sieno affrettate.

Per parte mia non manco di dargliene affidamento, nel senso di curare che con ogni zelo od ogni attività si conducano innanzi queste pratiche e non si frustri lo scopo della legge, con eccessivi ritardi.

PRESIDENTE. Così rimane approvato il capitolo 245.

Capitolo 246. Opere idrauliche di 4ª categoria - Concorso dello Stato giusta l'articolo 98 della legge 30 marzo 1893, n. 173, lire 50,000.

Capitolo 247. Opere idrauliche di 5ª categoria - Sussidi giusta gli articoli 99 della legge 30 marzo 1893, nn. 173 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304, lire 800,000.

Capitolo 248. Spese casuali per studi e provvedimenti relativi alle opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria ed al buon regime dei fiumi e torrenti e per sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, lire 70,000.

Spese comuni ad acque estrade. — Capitolo 249. Sussidi per opere di difesa degli abitati contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e per il ripristino delle stesse opere distrutte o danneggiate dalle alluvioni o dalle piene (Legge 30 giugno 1904, n. 293 e articolo 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674), lire 350,000.

Capitolo 250. Sussidi alle provincie ed ai comuni per opere di difesa delle strade provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti (Legge 30 giugno 1904, n. 293), lire 650,000.

Capitolo 251. Sussidi alle provincie, comuni e consorzi pel ripristino delle opere stradali ed idrauliche distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni e piene (Leggi 16 luglio 1884, n. 2514; 20 luglio 1890, n. 7018; 30 dicembre 1892, n. 734; 21 gennaio 1897, n. 30; 27 aprile 1899, n. 165; 1º aprile 1900, n. 121; 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 3 luglio 1904, n. 313; e articolo 6 della legge 29 dicembre 1904, n. 674, lire 685,000.

Capitolo 252. Maggiore spesa per la sistemazione dei torrenti che attraversano l'abitato di Modica in provincia di Siracusa

(articolo 4 della legge 3 luglio 1904, n. 313) (*Spesa ripartita*), lire 100,000.

Capitolo 253. Concorso dello Stato al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari consentite a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane del 2° semestre del 1903, n. 312 (*Spesa ripartita*), lire 40,000.

Bonifiche. Testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e legge 7 luglio 1902, n. 333. — Legge 22 marzo 1900, n. 195, Tabella I. — Bonificazioni in corso da compiersi a cura dello Stato. — Capitolo 254. Bonifica di Burana (Ferrara, Modena e Mantova), lire 93,000.

Capitolo 255. Lago di Bientina (Pisa e Lucca), lire 268,000.

Capitolo 256. Maremme Toscane (Grosseto e Pisa), lire 318,000.

Capitolo 257. Agro Romano (Roma), lire 463,000.

Capitolo 258. Bacino inferiore del Volturno (Caserta e Napoli), lire 707,000.

Capitolo 259. Torrenti di Nola (Caserta e Avellino), lire 129,000.

Capitolo 260. Lago Salpi (Foggia), lire 120,000.

Capitolo 261. Bacino Nocerino (Salerno e Avellino), lire 167,000.

Capitolo 262. Bacino del Sele (Salerno), lire 93,000.

Capitolo 263. Vallo di Diano (Salerno), lire 158,000.

Capitolo 264. Valli di Cervaro e Candelaro (Foggia), lire 402,000.

Capitolo 265. Val di Chiana (Arezzo e Siena), lire 484,000.

Intorno a questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Cesaroni.

CESARONI. Onorevoli colleghi! L'opera di bonifica della Val di Chiana rappresenta l'antica e desideratissima promessa di rendenzione delle provincie di Arezzo e Siena.

La legge istituzionale di quest'opera, fu generosa. Essa autorizzò una spesa di sette milioni e novecento mila lire, di cui circa la metà fu iscritta in bilancio fino ad oggi.

Ma, purtroppo, altro è stanziare ed altro spendere. Questo capitolo del bilancio rappresenta la sorgente a cui tutti i bisogni dello Stato, tutte le urgenze sopravvenute, tutte le opportunità riconosciute attingono senza discrezione. Tanto è ciò vero, che sopra la egregia somma di circa tre milioni e mezzo, iscritta nei bilanci degli ultimi sei anni, per le bonifiche della Val di Chiana, a mala pena si è erogato un milione.

Dove sono andate a finire le somme rimanenti?

Bisognerebbe fare minuziose ricerche nel laberinto dei residui attivi, e forse troveremmo che gli stanziamenti fin qui non impiegati giacciono dimenticati finchè qualche ministro dell'avvenire non abbia la fortuna di poterne disporre a vantaggio di tutt'altro servizio di Stato!

Ho detto che a questo disgraziato capitolo si ricorre spesso e volentieri.

Cominciamo con l'acquedotto pugliese, allorquando si dovette comporre il fondo dei due milioni, mentre sulle altre opere di bonifica si raschiarono poche migliaia di lire, da quelle della Val di Chiana si detrasero duecento mila lire, senza tener conto che un milione era stato stornato in cifra tonda dal fondo generale di riserva per le bonifiche. Seguì la necessità improrogabile di riparare i danni dell'eruzione del Vesuvio, e altre duecentomila lire furono distolte dalla bonifica della Val di Chiana.

Vero è che per l'esercizio 1907:908 ci si promette la restituzione di questa somma, sicchè il fondo previsto dalla legge del 1906 è portato a lire 484,000.

Ma questa somma, egregia in sè stessa, è insufficiente agli scopi, se non si utilizzano anche le rimanenze degli esercizi precedenti, fin qui non impiegate.

Brevissimi esempi: il progetto dell'allacciamento delle Chianacce fu appaltato nel 1904 e nel febbraio 1905.

L'ordine di aumento dei prezzi non fu impartito che il 10 dicembre 1906 e il 18 dicembre il progetto fu rimandato corretto, portando la spesa da 260 a 315 mila lire.

Per l'allacciante cortonese, il progetto fu compilato e licenziato il 30 aprile 1905: l'appalto è del 27 giugno 1906.

Il progetto medesimo fu rimandato il 27 dicembre 1906 e sembra che sia finalmente stato rimesso al Consiglio di Stato.

L'onorevole ministro ha parlato ieri delle nobili tradizioni del Genio civile italiano, ed io mi associo volentieri al plauso che egli, con tanta autorità di ingegno e fulgore di eloquenza, ha indirizzato ad una classe numerosa di benemeriti funzionari.

Ma perchè quelle tradizioni non siano offuscate occorre spingere i meno solleciti e far intendere agli uffici che le promesse antiche non possono più a lungo rimanere insolute.

Perchè, ad esempio, non si completa il progetto relativo all'allacciante cortonese, in modo da rendere quasi contemporanea l'e-

secuzione delle opere? Il vantaggio sarebbe evidente, sia per le opere stesse che per la maggiore facilità di appaltarle a buone condizioni. Il Ministero potrebbe facilmente fronteggiare questa spesa, che è già deliberata per legge, ottenendo i tre milioni necessari dalla Cassa depositi e prestiti, a norma della benefica legge 28 dicembre 1902:

Io invoco dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, di cui tutti dobbiamo lodare lo zelo illuminato, questa disposizione di favore, che egli ha opportunamente attuato per altre opere pubbliche.

Soltanto così potremo redimere dalle jatture antiche e da quelle che ognora la minacciano una delle plaghe più ridenti d'Italia, invidiata sempre per la sua ubertà ed oggi insidiata dalla incuria lunga e crudele degli uomini!

Io non ripeterò quanto ebbi occasione di ricordare negli anni scorsi. Le opere giudicate necessarie si ritardano, e intanto, ad ogni nuova stagione, i danni si rinnovano sempre più gravi, sempre più ingenti; e lo Stato è condannato dai magistrati a pagare indennità cospicue.

Onorevole ministro, voi che siete animato da nobili ambizioni, coltivate ancor questa; — di rendervi benemerito di una laboriosa regione la quale altro non chiede se non l'adempimento pronto e benigno della legge. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Cesaroni ha invocato i ministri dell'avvenire, ma anche il ministro del presente può pienamente rassicurarlo intorno alla sorte della bonifica di Chiana. Poichè è vero che furono stornati alcuni fondi per le opere del Vesuvio e per l'acquedotto Pugliese, ma quei fondi, in grandissima parte, sono stati reintegrati. E del resto assicuro l'onorevole Cesaroni che vi è una tal mole di residui per questa bonifica, che essa è più che sufficiente per far fronte alla spesa dell'esercizio 1907-908.

I lavori in corso presentemente sono quelli del canal maestro della Chiana da Cesa alla Chiusa dei Monaci (lire 2,130,000) e dell'allacciante San Pietro Loreto (lire 488,000). E con lo stesso fondo del residuo si potrà pure provvedere fino a tutto giugno 1908 al pagamento dei lavori che dovranno eseguirsi giusta i progetti già compilati per prolungare l'allacciamento Cortonese della Botte del Montecchio a Cesa (lire 1,100,000); per la deviazione dell'allacciamento delle

Chianacce allo Strozzi, dell'importo di lire 315,000; per la deviazione della reglia di Valiano nel canal maestro della Chiana in comune di Montepulciano (lire 260,000); e per l'escavo d'alveo e sistemazione di argini dell'allacciante di sinistra dal ponte alle Colonne sino a metri 197.20 a monte dell'Esse Secco in comune di Sinalunga.

Tutte le somme all'uopo occorrenti sono già stanziata in bilancio e fanno parte di quella mole di residui che è più che sufficiente fino al giugno 1908.

CESARONI. Ringrazio e mi compiaccio delle buone disposizioni dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Con queste osservazioni è approvato il capitolo 265.

Capitolo 266. Bassa pianura Bolognese Ravennate (Bologna e Ravenna), lire 276,000.

Legge 22 marzo 1900, n. 195. *Tabella II*. — *Annualità da pagarsi per bonifiche già concesse ai Consorzi*. — Capitolo 267. Consorzio di VII Presa superiore (Venezia), lire 15,195.25.

Capitolo 268. Consorzio Gambarare (Venezia), lire 15,600.

Capitolo 269. Consorzio Gorzon Medio (Padova), lire 12,149.96.

Capitolo 270. Consorzio Foresto generale (Venezia), lire 21,529.86.

Capitolo 271. Consorzio Polesano a destra di Canal Bianco (Rovigo), lire 96,207.15.

Capitolo 272. Consorzio Polesine S. Giorgio (Ferrara), lire 86,119.08.

Capitolo 273. Bonifica di Burana (Ferrara, Modena e Mantova), lire 522,000.

Capitolo 274. Consorzio per la bonifica Reggiana Mantovana (Reggio Emilia e Mantova), lire 308,009.37.

Capitolo 275. Consorzio del Trasimeno (Perugia), lire 38,762.

Capitolo 276. Bonificazioni Pontine (Roma), lire 30,000.

Leggi 22 marzo 1900, n. 195 e 8 luglio 1903, n. 335. — *Tabella III*.

Bonificazioni di 1^a categoria da intraprendersi. — Capitolo 277. Terreni bassi tra il colatore Tagliato ed i fiumi Oglio e Po (Cremona e Mantova), lire 198,000.

Capitolo 278. Lago Santa Croce (Belluno), lire 70,000.

Capitolo 279. Paludi Biancure (Udine), lire 45,000.

Capitolo 280. Bacino a sinistra del Lemene (Venezia), lire 93,000.

Capitolo 281. Territorio fra la destra del Tagliamento ed il canale Lugugnana (Venezia), lire 47,000.

Capitolo 282. Bacino compreso fra la Piave Nuova e Livenza Viva (Venezia), lire 210,000.

Capitolo 283. Bacino a destra del Sile (Venezia), lire 22,000.

Capitolo 284. Terreni paludosi del consorzio Bacchiglione e Fossa Paltana (Padova), lire 340,000.

Capitolo 285. Terreni paludosi dei comuni di Bovolenta e Cassalserugo e cioè in consorzio Patriarcati (Padova) lire 93,000.

Capitolo 286. Territorio Polesano a sinistra di Canal Bianco e Po di Levante (Rovigo), lire 373,000.

Capitolo 287. Isola di Ariano (Rovigo), lire 280,000.

Capitolo 288. Bassa Pianura Bolognese Ravennate (Bologna e Ravenna), lire 276,000.

Capitolo 289. Valle in Mascione e Poggio Cancelli (Aquila), lire 70,000.

Capitolo 290. Valle del Liri (Caserta), lire 93,000.

Capitolo 291. Pantano di Sessa (Caserta), lire 65,000.

Capitolo 292. Valle del Volturno tra i monti Tifatini e Presenzano (Caserta), lire 193,000.

Capitolo 293. Valle inferiore dell'Alento (Salerno), lire 43,000.

Capitolo 294. Lago di Lesina (Foggia), per memoria.

Capitolo 295. Lago di Varano (Foggia), per memoria.

Capitolo 296. Terreni paludosi fra Torre Rinalda e Porto San Giovanni e fra Porto San Giovanni e Torre Specchia Ruggiero (Lecce), lire 140,000.

Capitolo 297. Laghi Alimini - Fontanelle e Paludi Sansi e piccoli stagni dello stesso bacino (Lecce), lire 46,000.

Capitolo 298. Paludi Fedà, Serra Piccola, Serra degli Angeli, Felicò, Salina e piccoli stagni fra Gallipoli e Taranto e Paludi Mascia, Stornara, Belvedere e Burago (Lecce), lire 93,000.

Capitolo 299. Paludi Foggione, San Brunone, Leggiadrezze, Pamunno, Taddeo, Bofoluto, Pantano e Cagiuni (Lecce), 93,000 lire.

Capitolo 300. Lago di Lentini e Pantani di Lentini e Celsari (Siracusa), lire 93,000.

Capitolo 301. Stagni litoranei denominati Vendicari e Rovetto (Siracusa), lire 96,000.

Capitolo 302. Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi (Verona, Mantova e Rovigo), per memoria.

Legge 7 luglio 1902, n. 333 - Tabella unica - Nuove opere di bonifica dichiarate di 1^a categoria in base all'articolo 64 del testo unico

22 marzo 1900, n. 195, all'articolo 1 della legge 7 luglio 1902, n. 333. Capitolo 303. Valli di Comacchio (Ferrara), lire 185,000.

Capitolo 304. Palude Foggi a circa tre chilometri a sud-ovest di Gallipoli (Lecce), per memoria.

Capitolo 305. Comprensorio Lama interposto tra i fiumi Ronco e Montone che si riuniscono poco lungi dalla città di Ravenna (Ravenna), per memoria.

Capitolo 306. Terreni del comprensorio del primo circondario del Ferrarese (Ferrara), lire 180,000.

Capitolo 307. Terreni paludosi al sud di Mantova (Mantova), lire 180,000.

Capitolo 308. Palude di Fuccionchio (Firenze e Lucca), lire 185,000.

Capitolo 309. Piano di Spagna (Sondrio), lire 160,000.

Capitolo 310. Agro di Posada (Sassari), per memoria.

Capitolo 311. Agro di Orosei (Sassari), per memoria.

Capitolo 312. Paludi del Campidano (Cagliari), lire 165,000.

Capitolo 313. Roncocorrente (Curtatone, Borgoforte, Castelluccio e Marcaria) (Mantova), lire 276,000.

Legge 22 marzo 1900, n. 195 e 7 luglio 1902, n. 333. — Somme a disposizione dell'amministrazione. — Capitolo 314. Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere a), b), c), d), e) dell'articolo 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto dell'articolo 69, secondo comma, della legge stessa, lire 114,334.47.

Compimento delle opere di bonificazione in corso di esecuzione, autorizzate da leggi anteriori a quelle del 18 giugno 1899, n. 236.

— Capitolo 315. Compimento delle opere di bonificazione delle Paludi Lisimelie (Siracusa), per memoria.

Capitolo 316. Compimento delle opere di bonificazione delle Paludi di Mondello (Palermo), per memoria.

Capitolo 317. Compimento delle opere di bonificazione delle Paludi di Napoli (Napoli), per memoria.

Capitolo 318. Compimento delle opere di bonificazione delle Paludi di Policastro (Salerno), per memoria.

Capitolo 319. Compimento delle opere di bonificazione dei Regi Lagni (Caserta), per memoria.

Capitolo 320. Compimento delle opere di bonificazione del Lago Dragone (Avelino), per memoria.

Capitolo 321. Compimento delle opere di bonificazione del lago di Acquafondata (Caserta), *per memoria*.

Capitolo 322. Compimento delle opere di bonificazione del lago di Orbetello (Grosseto), *per memoria*.

Capitolo 323. Compimento delle opere di bonificazione dell'Agro Telesino (Benevento), *per memoria*.

Capitolo 324. Compimento delle opere di bonificazione degli stagni di Vada e Collemazzano (Pisa), *per memoria*.

Capitolo 325. Compimento delle opere di bonificazione della salina e salinella di San Giorgio presso Taranto (Lecce), *per memoria*.

Capitolo 326. Pagamento a mente dello articolo 9 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, degli interessi dovuti ai consorzi concessionari di opere di bonificazione di 1^a categoria, *per memoria*.

Capitolo 327. Contributo dello Stato alle opere di bonificazione di 2^a categoria, giusta l'articolo 25 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, *per memoria*.

Spese generali per le bonifiche. — Capitolo 328. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del Genio civile in servizio delle bonifiche, lire 205,000.

Capitolo 329. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche (*Spese fisse*), lire 170,000.

Capitolo 330. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche, lire 50,000.

Capitolo 331. Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche (*Spese fisse*), lire 152,000.

Capitolo 332. Indennità di trasferte sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche, 30,750 lire.

Capitolo 333. Spese inerenti allo studio di progetti per opere di bonifica dipendenti dal testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, non dotate di stanziamento proprio in competenza. Spese casuali. Somme da prelevarsi dal fondo di riserva in esecuzione al disposto dell'articolo 69, secondo comma, della legge stessa, *per memoria*.

Legge 13 dicembre 1903, n. 474. — Capitolo 334. Retribuzione ai condannati impiegati nella costruzione delle strade obbli-

gatorie dell'Agro Romano (articolo 21 della legge 13 dicembre 1903, n. 474), lire 25,000.

Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna, legge 2 agosto 1897, n. 382. — Capitolo 335. Opere di correzione dei corsi di acqua nell'isola di Sardegna, lire 359,500.

Capitolo 336. Opere di bonificazione nell'isola di Sardegna, lire 150,000.

Capitolo 337. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale del Genio civile in servizio delle opere di correzione dei corsi d'acqua e di bonificazione nell'isola di Sardegna, lire 22,000.

Capitolo 338. Stipendi del personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere di sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna (*Spese fisse*), lire 3,700.

Capitolo 339. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile, in servizio delle opere di sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna, lire 2,300.

Acquedotto Pugliese e silvicoltura del Sele. Legge 26 giugno 1902, n. 245). — Capitolo 340. Costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese (leggi 26 giugno 1902, n. 245 e 8 luglio 1904, n. 381), lire 3,000,000.

Capitolo 341. Rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese accessorie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (art. 18 della legge 26 giugno 1902, n. 245) (*Spesa ripartita*), lire 100,000.

Opere nella provincia di Basilicata. — *Strade.* — *Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.* — *Spese dipendenti dall'articolo 1, lettera f, della legge 30 giugno 1904, n. 293.* — Capitolo 342. Costruzione di un ponte sulla frana Porcellini lungo il 4° tronco della strada nazionale n. 58 (Potenza), lire 4,000.

Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato. — Spese dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297, e 30 giugno 1904, n. 293. — Capitolo 343. Strada nazionale della Valle d'Agri, da Sapri, attraversando la strada nazionale della Calabria, per Moliterno e Corleto, alla Marina di Montalbano (vaviante al tronco 10° per Cirigliano e Gorgoglione) (Potenza) (Legge 27 giugno 1869, n. 5147, n. 58), lire 40,000.

Capitolo 344. Strada da un punto della nazionale Appulo-Lucana sotto Albano per Trivigno, alla provinciale di 1^a serie Brienza-Montemurro sotto Marsiconovo (Potenza)

(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 21), lire 20,000.

Capitolo 345. Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita (Cosenza) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 29), lire 150,000.

Capitolo 346. Strada da Rotonda, per Viggianello, alla nazionale del Sinni presso Favale (Potenza) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 55), lire 200,000.

Capitolo 347. Strada dalla provinciale Rotonda Valsinni, nei pressi di Oriolo, alla stazione di Amendolara (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 117), lire 70,000.

Capitolo 348. Prolungamento della strada provinciale Rotonda-Valsinni verso Bernalda e Genosa in terra di Otranto (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 154), lire 140,000.

Capitolo 349. Strada dalla nazionale dell'Agri per Stigliano, alla provinciale Potenza Spinazzola, per Monte Peloso, con ponte sul Basento (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 209), lire 50,000.

Capitolo 350. Prolungamento della strada provinciale Miglionico-Pomarico fino all'incontro della provinciale proposta verso Genosa (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 211), lire 50,000.

Capitolo 351. Prolungamento della strada Montemurro-Brienza, da presso Brienza per Sant'Angelo le Fratte alla stazione di Romagnano (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 212), lire 60,000.

Capitolo 352. Strada da Moliterno alla nazionale del Sinni fra Latronico e Lauria (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 213), lire 30,000.

Intorno a questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Dagosto.

DAGOSTO. Sono spiacente di dover spendere poche parole per questa strada numero 213, perchè in sostanza esse si risolvono in un piccolo motivo di gravame, prodotto alla competente autorità del Ministero, avverso persona stimabile ma che non ha certo la facoltà di contraddire in quest'Aula. Però confido che le mie osservazioni possano apparire giuste, indipendentemente dal contraddittorio o meno.

Questa è una delle strade più antiche che si possano immaginare, in quanto fu deliberata dal Consiglio provinciale poco dopo il 1860; ma per ragioni finanziarie non poté essere costruita e dovè attendere la benefica legge 23 luglio 1881.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Quale strada?

DAGOSTO. Quella numero 213, da Moliterno alla nazionale del Sinni fra Latronico e Lauria.

Dal 1881 in poi, con immensi sforzi, si poté arrivare a costruire il primo ed il terzo tronco, restando così il tronco intermedio non costruito.

Venuta finalmente la legge per la Basilicata era da sperare che potesse avere il suo completamento.

Che questa strada sia di importanza assolutamente eccezionale, lo dice il fatto, che unisce due vie nazionali: cioè la strada Agri-Sinni con la Sapri-Junio, ed unisce due vallate importanti della provincia: la valle dell'Agri e quella del Sinni.

Non ostante ciò, è stata assolutamente messa in coda: perchè il Consiglio del commissariato fu unanime nel proporre che, fra i primi lavori, si dovesse costruire questa strada 213. Ma, se questo fu il parere del Consiglio del commissariato, questo non fu il parere del Commissario civile, il quale impegnò somme rilevantissime per strade d'importanza mandamentale e comunale, e non volle badare a questa grande arteria, il cui completamento è stato rimandato alle calende greche. Ecco la ragione per cui ho creduto di ricorrere all'autorità del ministro, il quale rivede ogni anno il piano dei lavori, affinchè voglia considerarla meno osticamente di quel che ha fatto il Commissario civile.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Dagosto non ha forse considerato abbastanza che la graduatoria fra le diverse opere, ordinata secondo il piano regolatore della legge per la Basilicata, è improntata tutta ad un carattere evidente di relatività, di guisa che, per dire che è stato ingiusto di rimandare la costruzione del terzo tronco che, secondo il piano regolatore della legge di Basilicata, dovrebbe aver luogo nel 1912-13, bisognerebbe far qui nella Camera un esame delle altre opere che sono state collocate negli anni antecedenti, per vedere se altri bisogni non premessero più ancora di questo tronco intermedio.

Comprende l'onorevole Dagosto, che questo è un esame tecnico che sfugge assolutamente alla competenza della Camera. Il Commissariato ha fatto questa proposta; la

proposta è stata esaminata dalla Commissione che è chiamata, per legge, a dire la sua parola intorno all'esecuzione della legge sulla Basilicata; gli stanziamenti complessivi non possono essere ecceduti; e quindi tenuto conto di tutte queste considerazioni, si disse che il tronco intermedio non dovesse essere rimandato alle calende greche, ma dovesse essere costruito nel 1912-913.

Comprendo le impazienze di quelle popolazioni; sono anch'io, come lei, di quella medesima terra; ma non posso non riconoscere che, nella grave urgenza di tante e così diverse opere, bisogna pur lasciare al criterio delle persone tecniche il giudicare se un'opera sia più o meno urgente delle altre.

In ogni modo, in occasione della revisione del piano regolatore, farò tener presente il desiderio dell'onorevole D'agosto, per vedere se qualche altra opera possa essere posposta (perchè questa è la condizione *sine qua non*), e se si possa dare la preferenza a questo tronco intermedio di cui egli ha parlato.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Berenini a venire alla tribuna, per presentare una relazione.

BERENINI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione al disegno di legge: cancellerie e segreterie giudiziarie.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del bilancio dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Rimane dunque approvato il capitolo 352.

Capitolo 353. Prolungamento della strada Brienza-Montemurro fino all'incontro della Potenza-Sant'Arcangelo verso Armento (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 214), *per memoria*.

Capitolo 354. Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883, lire 50,000.

Capitolo 355. Indennità fisse mensili, trasferite e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali, nella provincia

di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883, lire 10,000.

Capitolo 356. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (*Spese fisse*), lire 10,000.

Capitolo 357. Indennità fisse mensili, trasferite, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883, lire 6,000.

Capitolo 358. Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (*Spese fisse*), *per memoria*.

Capitolo 359. Indennità di trasferite, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883, *per memoria*.

Capitolo 360. Spese casuali per il servizio delle costruzioni stradali, nella provincia di Basilicata, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883, *per memoria*.

Bonifiche. — Legge 7 luglio 1902, n. 333. Tabella unica. — *Nuove opere di bonifica dichiarate di 1^a categoria in base all'articolo 64 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, ed all'articolo 1 della legge 7 luglio 1902, n. 333.*

— **Capitolo 361.** Terreni paludosi della zona litoranea Metaponto-Nova Siri, presso le foci dei fiumi Bradano, Basento, Agri e Sinni (Potenza), lire 185,000.

Capitolo 362. Territorio di Atella (Potenza), *per memoria*.

Somme a disposizione dell'Amministrazione. — **Capitolo 363.** Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere a), b), c), d), e), dell'articolo 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica, nella provincia di Basilicata, in base al disposto dell'articolo 69, secondo comma, della legge stessa, lire 20,000.

Spese generali per le bonifiche nella provincia di Basilicata. — **Capitolo 364.** Indennità fisse mensili, trasferite e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del Genio civile in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata, lire 15,000.

DAGOSTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Anche a questo capitolo? (*Si ride*).

DAGOSTO. Poche parole, per richiamare l'attenzione del ministro circa un fatto che impressiona la nostra provincia. Parecchie, molte aste si bandiscono, e vanno deserte. Le ragioni che si sono volute addurre a spiegazione del fatto, non so se siano sufficienti.

Si è parlato del rincaro della ghisa, del prezzo della mano d'opera, aumentato dalla crescente emigrazione; si è parlato anche di altre cause; ma il fatto che resta nella sua brutale sincerità è, come ho detto, che per una gran quantità di opere pubbliche sono bandite le aste, ma vanno assolutamente deserte.

Io prego l'onorevole ministro, per l'affetto che egli ha a quelle regioni, di portare la sua attenzione intorno a ciò che ho detto, per vedere se sia possibile di eliminare questo gravissimo inconveniente.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Io già altra volta dissi che fra gli effetti della emigrazione, non ultimo e non meno grave, è quello della difficoltà di compiere le opere pubbliche, difficoltà che si affaccia con caratteri minacciosi e in Basilicata e in Calabria; difficoltà a cui non è possibile nemmeno porre riparo colla emigrazione interna da paesi, che hanno sovrappopolazione, come la Romagna, perchè la sovrappopolazione romagnola è composta in massima parte di terrazzieri, e non di muratori, di fabbri, di coloro insomma, che possono avere parte notevole nel compimento delle opere pubbliche.

Ma, poichè l'onorevole Dagosto mi chiama a dire il mio parere intorno alle difficoltà, che s'incontrano in Basilicata, io debbo, con molto mio rammarico, dichiarare che ho ragione di pensare che si sia costituito in Basilicata un *trust* di appaltatori, che indegnamente si propone di sfruttare quella situazione.

Ora io non intendo affatto che il Governo si faccia sfruttare, e metterò ogni energia per rompere questo sindacato, sia con i mezzi amministrativi a mia disposizione, sia, quando ne abbia le prove, denunziando al magistrato queste manovre assolutamente indegne, che rendono impossibili queste opere di civiltà, che il Parla-

mento con le sue leggi ha decretato. (*Bene! Bravo! — Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni resta approvato il capitolo 364.

Capitolo 365. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata (*Spese fisse*), *per memoria*.

Capitolo 366. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata, *per memoria*.

Capitolo 367. Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata (*Spese fisse*), *per memoria*.

Capitolo 368. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche nella provincia di Basilicata, *per memoria*.

Capitolo 369. Spese inerenti allo studio di progetti per opere di bonifica nella provincia di Basilicata, dipendenti dal testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, non dotate di stanziamento proprio in competenza — Spese casuali — Somme da prelevarsi dal fondo di riserva in esecuzione al disposto dell'articolo 69, secondo comma della legge stessa, *per memoria*.

Capitolo 370. Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua, lire 300,000.

Capitolo 371. Strade provinciali sovvenzute, lire 300,000.

Capitolo 372. Strade comunali obbligatorie da ultimare e sistemare, lire 300,000.

Capitolo 373. Strade da costruire e sistemare per allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati, lire 700,000.

Capitolo 374. Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura di acqua potabile, lire 650,000.

Capitolo 375. Spese riguardanti il Commissariato civile, lire 45,000.

Capitolo 376. Imprevisti per le opere pubbliche e rimboscamenti, *per memoria*.

Opere nelle provincie calabresi — Strade — Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali. — Spese dipendenti dall'articolo 1 lettera f, della legge 30 giugno 1904, n. 293. — Capitolo 377. Sistemazione degli accessi a difesa del ponte sul fiume Neto e opere di consolidamento lungo il 3° tronco della strada nazionale n. 61 (Catanzaro), lire 30,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero Alfonso.

LUCIFERO ALFONSO. Non intendo parlare proprio del capitolo, ma del titolo intero che concerne le opere da compiersi in Calabria in esecuzione della legge fatta in favore di quella regione. L'onorevole ministro sa con quanta ansia si segue l'opera sua in quelle regioni, che aspettano da quella legge grandi benefici, massimamente poi per quanto riguarda le opere pubbliche. Qualche tempo fa convennero in Roma gli ingegneri capi del Genio civile delle tre provincie, e si disse e si stampò che si fosse fatto una specie di piano organico dei lavori da eseguirsi. Si aveva ragione a credere che, essendo stato questo piano organico compiuto da coloro, che ne hanno la maggiore competenza, perchè dimoranti sui luoghi, e conoscitori quindi di quali sono le maggiori esigenze ed i bisogni più urgenti, dovesse questo piano organico aver valore ed essere eseguito. Pochi giorni fa abbiamo letto sui giornali un comunicato, che sembrava avere carattere ufficioso...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. No, no!

LUCIFERO ALFONSO. Tanto meglio. ...in cui era detto che la Commissione superiore, che doveva fare il piano organico definitivo delle opere calabresi, avesse mutato questo organamento. Io non conosco nè il primo, nè il secondo, ma desidererei dall'onorevole ministro una parola, che mi affidasse in questo senso, che cioè si tenga conto principalmente delle urgenze maggiori, affinchè abbiano il passo sulle altre costruzioni quelle che riguardano comuni, assolutamente isolati, popolazioni, assolutamente tagliate fuori da ogni commercio. Una preghiera ancora vorrei rivolgere all'onorevole ministro, se cioè non creda che quei termini, che sono stabiliti nella legge per le Calabrie, e che col fatto appaiono troppo brevi, debbano essere per legge prorogati; per esempio, quelli per i piani regolatori che non possono aver valore che per un anno.

Sei mesi si impiegarono per la compilazione del regolamento, e prima del regolamento i comuni non sapevano neppure come fare perchè questi piani regolatori potessero essere presentati e approvati.

Ora, se l'anno passa, l'onorevole ministro comprende che in gran parte di quei comuni, che avrebbero potuto fruire di questa

che è una fra le benefiche disposizioni della legge, essa non potrebbe essere eseguita.

Finalmente io desidererei conoscere dall'onorevole ministro se egli è disposto a far sì che alcune omissioni avvenute nell'elenco delle opere pubbliche, che sono nelle tabelle aggiunte alla legge per la Calabria, omissioni già rilevate in speciali disegni di legge presentati di iniziativa parlamentare da alcuni nostri colleghi (e le quali omissioni potrebbero essere integrate anche meglio, ove le intenzioni dell'onorevole ministro si conoscessero), potessero venir corrette.

Poichè indubbiamente, per quanto fosse profondo e coscienzioso lo studio rivolto a quella legge, pure involontariamente alcune omissioni potevano avvenire ed avvennero. Quindi sarebbe parso opportuno e giusto che il ministro, non alla cieca e per mera compiacenza ma con diligente studio, esaminasse le proposte che venissero fatte alla Camera, affinchè questa potesse trovarsi nella condizione di giudicare se davvero alcune di quelle omissioni meritino di essere riparate, e se altre non siano che un semplice, patriottico desiderio, ma non meritevoli di passare nella legge.

Queste osservazioni io ho voluto fare all'onorevole ministro, e sono sicuro che in queste che, come vede, hanno carattere assolutamente generale, consentiranno anche tutti i colleghi calabresi, perchè questo che io domando interessa tutta la regione. (*Benissimo! Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. È perfettamente esatto quanto ha affermato l'onorevole Lucifero, che cioè, col proposito di affrettare la esecuzione della legge sulla Calabria, io abbia convocati qui a Roma gli ingegneri capi delle tre provincie calabresi perchè si potesse esaminare con maggiore rapidità il piano regolatore da essi compilato e che io feci preparare già prima che fosse pubblicato il regolamento.

Orbene, esaminato il piano compilato dai tre ingegneri capi, si trovò che esso non corrispondeva agli stanziamenti secondo la ripartizione che la legge della Calabria aveva fatto.

Accertasi di ciò la Commissione centrale per la esecuzione di quella legge, volle che fosse rettificato quel piano regolatore. Ma in quest'opera di rettifica la Commissione centrale non potè non constatare che la ripartizione degli stanziamenti fatta dalla

legge è tale che assolutamente l'attuazione della legge stessa sarebbe davvero rimandata per molti e molti anni, anche trattandosi di opere urgentissime. Io ricorderò, per esempio, che in quella legge è stanziata la cifra di 6 mila o 7 mila lire circa per le frane in provincia di Reggio Calabria, laddove purtroppo la dolorosa esperienza di quest'inverno ci ammaestra che molto maggiore somma occorrerà per provvedere ai bisogni più urgenti per il titolo delle frane. La legge poi neppure ha provveduto agli stanziamenti opportuni per le strade in corso di esecuzione in provincia di Cosenza che evidentemente non è possibile abbandonare a metà. Persuaso di ciò, come risposi già l'altro giorno ad una interrogazione dell'onorevole Turco, prenderò gli opportuni accordi col ministro del tesoro perchè, senza aumentare la somma complessiva degli stanziamenti, si faccia un'unica tabella di ripartizione sì da anticipare gli stanziamenti maggiori e da metterci così in grado di provvedere ai bisogni più urgenti.

Ecco le ragioni, onorevole Lucifero, per cui non è stato ancora approvato definitivamente il piano regolatore, poichè questa approvazione non potrà essere se non la conseguenza dell'approvazione di una riforma della tabella organica relativa alle strade e frane, riforma che deve essere presentata al Parlamento. Io quindi ho avviati gli studi per questo nuovo piano, per questa nuova tabella, e, tosto che avrò preso gli accordi col collega del tesoro, verrò alla Camera a presentare una tabella di ripartizione, diversa da quella che è stata allegata alla legge delle Calabrie e che meglio risponda agli evidenti bisogni di quelle regioni, provvedendo alle frane, alle strade in corso di costruzione e ad altri simiglianti bisogni d'ordine assolutamente urgentissimo. Non dubito che l'onorevole Lucifero sarà ben lieto di sapere che questo è il proponimento mio per venire in soccorso di quelle provincie.

L'onorevole Lucifero mi domanda se abbia in animo di prorogare i termini stabiliti nella legge delle Calabrie, perchè gli paiono troppo brevi. Per verità a me duole di dire che anche a me paiono troppo brevi, data l'ignoranza delle nostre popolazioni e la molta negligenza con cui provvedono ai loro interessi. Imperocchè pur troppo le domande che io mi aspettava dalle Calabrie, con le quali si chiedesse di trar partito dalle somme che, con atto di fraternità nazionale, furono stanziare dal Parlamento, furono

assai poche, neppure da quei comuni, che avrebbero diritto di avere qualche sussidio per gli edifici scolastici che sono crollati o per altre cose urgenti. Certo, mi duole il dirlo, la diligenza delle pubbliche amministrazioni calabresi ed anche dei privati, non è stata molta, ed io faccio appello a tutti i colleghi, che in questa Camera rappresentano le Calabrie, perchè esercitino la loro influenza nell'eccitare quelle popolazioni le quali, in gran parte per ignoranza, non si giovano dei benefici di quella legge.

Urge quindi di provvedere a questa proroga di termini, che preveggo sarà una doverosa necessità, per non privare quelle popolazioni dei benefici della legge.

Da ultimo l'onorevole Lucifero mi ha fatto una domanda molto categorica. Egli ha detto: Quando fosse provato che la legge, per errore, ha ommesso di considerare alcuni comuni, che pur avevano i medesimi titoli di quelli che sono stati contemplati nella tabella, a godere di quei benefici, intendete di comprenderli nella tabella? Il ministro delle finanze ha già dimostrato la sua buona volontà di accogliere gli emendamenti che fossero necessari, perchè fossero sgravati e fossero ammessi a godere dei benefici della legge delle Calabrie anche i comuni che dapprima non erano compresi, secondo la proposta dell'onorevole Larizza, che venne appoggiata dagli altri deputati calabresi. L'onorevole Lucifero chiede una risposta categorica ed io gliela darò.

Io non posso in nessuna maniera consentire che si riapra qui tutta la questione delle Calabrie, come non consentirei che si riaprisse tutta la questione della Basilicata.

Ma quando mi fosse dimostrato che davvero un errore soltanto fece sì che non s'includesse in una tabella un comune che vi aveva diritto uguale e forse anche prevalente a quelli iscritti, allora ragioni di equità e di stretta giustizia mi consiglierebbero di venire a domandare al Parlamento i mezzi opportuni per riparare a questa omissione, perchè certo non fu nell'animo del Parlamento di venire ad aiutare alcuni comuni e di nuocere ad altri. E se veramente le stesse ragioni di miseria, di difficoltà di ogni genere esistono per gli uni e gli altri, non dubito punto che la Camera darebbe voto favorevole a questa proposta. Ma questa proposta deve essere contenuta negli stessi limiti degli errori che fossero dimostrati e che fossero imputabili,

ripeto, a quella nobile fretta patriottica che avevamo nel votare la legge, e non dovrebbe servire a riaprire un'altra volta la questione, che dobbiamo ritenere chiusa con quei provvedimenti liberali e patriottici che il Parlamento ha decretato a favore di quella nobile regione. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, s'intenderà approvato il capitolo 377 in lire 30,000.

Capitolo 378. Sistemazione e consolidamento del 4° tronco della strada nazionale n. 61 (Catanzaro), lire 34,000.

Capitolo 379. Riparazione e consolidamento delle opere d'arte nel 5° tronco della strada nazionale n. 62 (Catanzaro), lire 24,000.

Capitolo 380. Consolidamento di frane, opere di difesa contro il fiume Angitola, costruzione di nuove opere d'arte e miglioramento di quelle esistenti nella strada nazionale n. 65 (Catanzaro), lire 60,000.

Capitolo 381. Costruzione di ponti nelle località Puella e Trifoglio lungo la strada nazionale n. 57 (Cosenza), lire 28,000.

Capitolo 382. Sistemazione e consolidamento della frana Candelina lungo la strada nazionale n. 60 (Cosenza), lire 50,000.

Capitolo 383. Sistemazione di un ponte sul Basento nell'abitato di Cosenza lungo la strada nazionale n. 62 (Cosenza), lire 40,000.

Capitolo 384. Sistemazione di alcuni tratti della strada nazionale n. 67 compresa la traversa di Gioia Tauro (Reggio Calabria), lire 60,000.

Capitolo 385. Imprevisti per le opere, nelle provincie calabresi, di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali comprese nella tabella A annessa alla legge 30 giugno 1904, n. 293, lire 10,000.

Capitolo 386. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali, nelle provincie calabresi, lire 10,000.

Capitolo 387. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali, nelle provincie calabresi (*Spese fisse*), lire 6,000.

Capitolo 388. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di sistemazione e miglioramento di strade e

ponti nazionali, nelle provincie calabresi, lire 3,000.

Capitolo 389. Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali nelle provincie calabresi (*Spese fisse*), lire 2,200.

Capitolo 390. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali, nelle provincie calabresi, lire 800.

Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato. — Spese dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297, e 30 giugno 1904, numero 293. — Capitolo 391. Deviazione del tratto fra il passo di Monterosso ed il ponte Abate (Catanzaro), (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 16), lire 50,000.

Capitolo 392. Strada da Nicastro alla Marina di Sant'Eufemia (Catanzaro), (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 6), lire 40,000.

Capitolo 393. Strada da un punto della nazionale n. 36 (ora numero 62) presso Soveria Mannelli alla nazionale n. 61 presso Santa Severina (Catanzaro), (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 7), lire 100,000.

Capitolo 394. Strada da San Giovanni in Fiore a Cariati (Cosenza), (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 8), lire 90,000.

Capitolo 395. Strada dalla traversa di Plati a Bagaladi (Reggio Calabria), (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 22), lire 60,000.

Capitolo 396. Strada da Chiaravalle a Guardavalle (Catanzaro), (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 23), lire 90,000.

Capitolo 397. Strada da Porto Santa Venera, per Briatico, fino a raggiungere la provinciale di Tropea (Catanzaro), (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 25), lire 90,000.

Capitolo 398. Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita (Cosenza), (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 29), lire 180,000.

Capitolo 399. Strada dal porto di Cotrone per la serra di Melissa e Cirò alla stazione di Cariati (Tronco dal fiume Nicà alla stazione di Cariati) (Cosenza). (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 93), lire 150,000.

Capitolo 400. Strada da Cosenza per Aprigliano ed Acqua del Prete alla provinciale Coraci, nazionale Silana presso Acqua del Corvo con diramazione da Aprigliano a Pian del Lago. (Tronco dell'abitato di Cellara alla contrada Cozzarelle) (Cosenza). (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 111), lire 50,000.

Capitolo 401. Strada dalla Marina di Fuscaldo alla nazionale delle Calabrie, per la stazione e la strada provinciale costruita per Bisignano (Cosenza). (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, numero 112), lire 100,000.

Capitolo 402. Strada litoranea Tirrena da Sapri al confine di Catanzaro (Cosenza). (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 118), lire 150,000.

Capitolo 403. Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali, nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883, lire 41,600.

Capitolo 404. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali, nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883, lire 30,000.

Capitolo 405. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali, nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (*Spese fisse*), lire 40,000.

Capitolo 406. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali, nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883, lire 20,000.

Capitolo 407. Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali, nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 (*Spese fisse*), lire 13,000.

Capitolo 408. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali, nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883, lire 8,000.

Capitolo 409. Spese casuali per il servizio delle costruzioni stradali, nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883, lire 11,000.

Bonifiche. — *Testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, numero 195 — Tabella III.* — Bonificazioni di 1^a categoria da intraprendersi. — Capitolo 410. Bacino inferiore dei torrenti Caldanello, Raganello, Satanasso, Gronde, Esaro, Coscile, Fellone, Crati, San Mauro e Malbrancato (Cosenza), lire 140,000.

Capitolo 411. Valle a destra del Crati e valli influenti tra Cosenza e la stretta di Tarsia (Cosenza), lire 140,000.

Capitolo 412. Bonifica di Caulonia (Reggio Calabria), lire 184,000.

Capitolo 413. Piana di Rosarno (Reggio Calabria), lire 140,000.

Legge 7 luglio 1902, n. 333. *Tabella unica* — Nuove opere di bonifica dichiarate di 1^a categoria in base all'articolo 64 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, ed articolo 1 della legge 1902, n. 333. — Capitolo 414. Bacino inferiore dei fiumi Coriglianeto, Cino e Trionto (Cosenza), *per memoria*.

Somme a disposizione dell'Amministrazione. — Capitolo 415. Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere a), b), c), d), e), dell'articolo 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica, nelle provincie calabresi, in base al disposto dell'articolo 69, secondo comma della legge stessa, lire 30,000.

Compimento delle opere di bonificazione in corso di esecuzione, autorizzate da leggi anteriori a quella del 18 giugno 1899, n. 236. — Capitolo 416. Compimento delle opere di bonificazione delle paludi di Rocca Imperiale (Cosenza), *per memoria*.

Capitolo 417. Compimento delle opere di bonificazione della marina di Catanzaro (Catanzaro), *per memoria*.

Spese generali per le bonifiche nelle provincie calabresi. — Capitolo 418. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi, lire 16,000.

Capitolo 419. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi (*Spese fisse*), lire 10,000.

Capitolo 420. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi, lire 4,000.

Capitolo 421. Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi (*Spese fisse*), lire 11,000.

Capitolo 422. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi, lire 5,000.

Capitolo 423. Spese inerenti allo studio di progetti per opere di bonifica, nelle provincie calabresi, dipendenti dal testo unico

della legge 22 marzo 1900, n. 195, non dotate di stanziamento proprio in competenza. Spese casuali. Somme da prelevarsi dal fondo di riserva in esecuzione al disposto dell'articolo 69, secondo comma della legge stessa, *per memoria*.

Porti, spiagge, fari e fanali. — *Costruzione di nuove opere marittime e lacuali autorizzata colla legge 14 luglio 1889, n. 6280.* — Porti di 1^a categoria. — Capitolo 424. Porto di Reggio Calabria — Ampliamento del porto e sistemazione di banchine, lire 144,000.

Capitolo 425. Porto di Santa Venere — Prolungamento del molo di difesa, *per memoria*.

Spese dipendenti dalla legge 13 marzo 1904, n. 102. — Porti di 1^a categoria. — Capitolo 426. Porto di Cotrone — Riparazioni straordinarie, lire 17,000.

Spese generali per i porti nelle provincie calabresi. — Capitolo 427. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime, nelle provincie calabresi, lire 1,000.

Capitolo 428. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime, nelle provincie calabresi (*Spese fisse*), lire 5,400.

Capitolo 429. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime nelle provincie calabresi, lire 2,600.

Capitolo 430. Assegni mensili al personale avventizio addetto alle nuove opere marittime, nelle provincie Calabresi (*Spese fisse*), *per memoria*.

Capitolo 431. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto alle nuove opere marittime nelle provincie Calabresi, *per memoria*.

Strade ferrate. — *Spese dipendenti dalla legge 9 luglio 1905, n. 413.* — Capitolo 432. Costruzione delle linee Pietrafitta-Rogliano, Lagonegro-Castrovillari-Spezano Albanese a sezione ridotta, Cosenza Paola a sezione normale, lire 500,000.

Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, n. 255. — Capitolo 433. Costruzione di strade provinciali, lire 350,000.

Capitolo 434. Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare, lire 150,000.

Capitolo 435. Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati, lire 100,000.

Capitolo 436. Strade comunali di accesso alle stazioni, lire 100,000.

Capitolo 437. Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua, lire 200,000.

Capitolo 438. Bonifiche, lire 200,000.

Capitolo 439. Porti ed opere marittime, lire 150,000.

Capitolo 440. Consolidamento di frane minaccianti abitati, lire 100,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Valeri.

VALERI. Il colle di Loreto è in frana. Le frane minacciano non solo gli abitati, ma anche il santuario, che ella, onorevole ministro che lo ha visitato, sa che contiene tesori inestimabili accumulati da secoli, a cominciare dai lavori del Sangallo fino agli ultimi affreschi di Maccari, e del Seitz. Nel 1903 il Governo mandò sul posto un ispettore delle miniere, l'ingegnere Baldassarri, se non erro, il quale fece pregevole e sapiente progetto o relazione che presentò al Ministero, e che il Consiglio superiore dei lavori pubblici e gli altri competenti organi burocratici hanno approvato nello stesso anno 1903. Ma dal 1903 ad oggi non è stato più fatto nulla per il consolidamento di quelle frane, che hanno anche un carattere d'urgenza, perchè ogni anno aumentano, e divengono più minacciose, non solo alle case, alle abitazioni, ma anche alla basilica lauretana che, come ho già detto, contiene inestimabili tesori d'arte. Le moltissime preoccupazioni quindi legittimi del comune e di tutti i cittadini crescono sempre.

Forse il ritardo a mettere mano ai lavori di consolidamento di quelle frane può dipendere dal fatto che, avendo insistito le amministrazioni comunali di Loreto e di Recanati per la correzione e deviazione della strada nazionale Loreto stazione-Loreto città-Archi di Recanati, l'Ufficio del Genio civile ha creduto, e tecnicamente parlando a ragione, anche, secondo il mio avviso (sono modestamente tecnico anch'io), ha creduto dovere coordinare il progetto dei lavori per il consolidamento delle frane al progetto di deviazione e correzione della strada nazionale.

Ho creduto mio dovere qui farmi eco del timore che hanno quelle popolazioni, non solo, ma tutti coloro che hanno il culto del bello e gelosi sono dei nostri tesori artistici che le frane che circondano il colle di Loreto abbiano a continuare senza riparo il loro cammino e pregare il ministro che nel più breve tempo possibile veda di

ordinare i lavori necessari a consolidare il colle lauretano e a sistemare, nello stesso tempo se necessario, il tratto di strada nazionale Loreto stazione-Archi di Recanati, sistemazione da tanto tempo reclamata e necessaria per le relazioni di commercio e di traffico che lo stato presente di quella strada ostacola tanto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Assicuro l'onorevole Valeri che, nei limiti delle leggi vigenti, e dei mezzi disponibili...

VALERI. I mezzi ci sono!

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Si tratta dell'applicazione della legge del 1904 per venire in soccorso dei comuni danneggiati dalle frane; io cercherò di venire in soccorso del comune di Loreto. Mi sorprende che dal 1903 non si sia venuti ancora ad una soluzione, il che mi fa supporre che ci sieno delle gravi difficoltà di carattere tecnico, delle quali prenderò conto e sarò ben lieto se potrò dare soddisfazione alla domanda del comune di Loreto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni s'intenderà così approvato il capitolo 440 in lire 100,000.

Capitolo 441. Sussidi per fornire di acqua potabile i comuni, lire 100,000.

Spese per riparazione dei danni dell'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906. (Legge 19 luglio 1906, n. 390). — Capitolo 442. Riparazione ai danni e conseguente sistemazione idraulica e forestale dei corsi d'acqua situati nella falda meridionale del Vesuvio compresi fra gli alvei Farina e Campitelli (Tabella F annessa alla legge 19 luglio 1906, n. 390), lire 400,000.

Capitolo 443. Bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio - Sistemazione idraulica (Tabella E annessa alla legge 19 luglio 1906, n. 390), per memoria.

Capitolo 444. Bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio - Sistemazione forestale e consolidamento delle sponde (Tabella E annessa alla legge 19 luglio 1906, n. 390), per memoria.

Capitolo 445. Bonifica dei torrenti di Nola (Tabella E annessa alla legge 19 luglio 1906, n. 390), lire 200,000.

Capitolo 446. Maggiori lavori imprevidi per le bonifiche dei torrenti di Somma Vesuvio e Nola - Spese di personale, ecc. (Tabella E annessa alla legge 19 luglio 1906, n. 390), lire 100,000.

Porti, spiagge, fari e fanali. — Nuove opere urgenti nel porto e nelle stazioni ferro-

viarie di Genova, giusta la legge 2 agosto 1897 n. 349 (Spesa ripartita). — Capitolo 447. Nuove opere urgenti nel porto e nelle stazioni ferroviarie di Genova, lire 1,000,000.

Costruzione di nuove opere marittime e lacuali autorizzate colla legge 14 luglio 1889, n. 6280, serie 3^a (Spese ripartite). — Porti di 1^a categoria. — Capitolo 448. Porto di Chioggia - Costruzione di una darsena e di nuovi approdi, lire 120,000.

Capitolo 449. Porto di Castellammare di Stabia - Prolungamento del molo foraneo ed opere accessorie, lire 188,000.

Porti di 2^a categoria, 1^a classe. — Capitolo 450. Porto di Brindisi - Costruzione di nuove banchine ed escavazione straordinaria, lire 57,000.

Capitolo 451. Porto di Civitavecchia - Ampliamento e sistemazione generale del porto, lire 680,000.

Capitolo 452. Porto di Livorno - Ampliamento della darsena e costruzione di banchine, lire 330,000.

Capitolo 453. Porto di Palermo - Sistemazione del porto e bacini di carenaggio, lire 485,000.

Porti di 2^a categoria - 2^a classe, 2^a serie. — Capitolo 454. Porto di Porto Torres - Lavori di completamento, lire 100,000.

Capitolo 455. Porto di Pozzuoli - Opere di difesa e sistemazione, lire 142,000.

Porti di 2^a categoria - 3^a classe. — Capitolo 456. Porto di Amalfi - Prolungamento dell'esistente molo, lire 90,000.

Capitolo 457. Costruzione di nuovi fari e fanali, lire 180,000.

Capitolo 458. Imprevisti a termini della legge 14 luglio 1889, n. 6280, lire 49,850.

Spese dipendenti dalla legge 25 febbraio 1900, n. 56, articolo 1, lettera d, designate nella tabella B, annessa alla legge stessa. — Porti di 1^a categoria. — Capitolo 459. Porto di Manfredonia - Costruzione di un primo tratto di scogliera in prolungamento del molo esistente - Costruzione di un secondo tratto di scogliera in direzione da greco a libeccio - Prosecuzione del muraglione esistente fino al faro, lire 46,000.

Capitolo 460. Porto di Tortolì - Completamento di scogliere di difesa foranea e fanale di segnalamento, lire 83,000.

Capitolo 461. Porto di Trapani - Costruzione di un molo per la difesa foranea e scavo di roccia per la sistemazione del canale di accesso, lire 140,000.

Porti di 2^a categoria, 1^a classe. - Capitolo 462. Porto di Napoli - Costruzione di un antemurale a completamento delle opere fo-

ranee e propriamente per difendere il porto dai venti del primo quadrante - Costruzione di due capannoni per il deposito delle merci, lire 780,000.

Porti di 2ª categoria, 2ª classe, 1ª serie. - Capitolo 463. Porto di Bari - Ampliamento della calata antistante l'edificio della regia dogana e Capitaneria di porto - Prolungamento del pennello in scogliera presso la via Pizzoli - Scavo presso il secondo braccio del molo foraneo - Scavo presso il ponte sporgente - Scavo a ridosso della scogliera di via Pizzoli - Scavo delle zone interne del porto, lire 190,000.

Capitolo 464. Porto di Porto Empedocle - Consolidamento degli esistenti moli, *per memoria*.

Porti di 2ª categoria, 2ª classe, 2ª serie. - Capitolo 465. Porto di Barletta - Scavo a metri 7 di profondità del bacino interno del porto - Allargamento e sistemazione della banchina dell'antico molo isolato - Allargamento della strada di accesso al porto - Allargamento della banchina del molo di ponente - Costruzione di un ponte sporgente - Lastricamento delle banchine dei predetti due moli, isolato e di ponente - Costruzione della torre e fabbricato per fanalista sulla testata del molo di tramontana - Allargamento della banchina del primo tratto di quest'ultimo molo - Tettoia sulla banchina del molo di ponente per deposito temporaneo delle merci - Impianto dei binari di allacciamento dal porto alla stazione ferroviaria, lire 140,000.

Capitolo 466. Porto di S. Remo - Costruzione di un pennello ortogonale al molo di mezzogiorno - Segnalamento della testata del pennello - Completamento del muraglione di difesa - Costruzione di calate di accosto al molo di mezzogiorno - Pavimentazione sulle calate, lire 100,000.

Capitolo 467. Porto di Viareggio - Ampliamento di una darsena, lire 37,000.

Porti di 2ª categoria, 3ª classe. - Capitolo 468. Porto di Rodi - Costruzione di un ponte sbarcatoio, *per memoria*.

Capitolo 469. Maggiori spese impreviste per le opere comprese nella tabella B annessa alla legge 25 febbraio 1900, n. 56, lire 150,000.

Capitolo 470. Opere diverse in altri porti del Regno, lire 56,000.

Spese dipendenti dalla legge 13 marzo 1904, n. 102. - *Porti di 1ª categoria.* - Capitolo 471. Porto di Ancona - Opere complementari a quelle autorizzate dalla legge 25 febbraio 1900, n. 56, lire 74,000.

Capitolo 472. Porto di Porto Maurizio - Prolungamento del molo occidentale e costruzione di un nuovo tratto di banchina, lire 48,000.

Capitolo 473. Porto Santo Stefano - Costruzione di una scogliera, lire 19,000.

Capitolo 474. Porto di Siracusa - Costruzione ed arredamento di banchine, lire 65,000.

Capitolo 475. Porto di Venezia - Sistemazione e segnalamento del porto di Lido - Ampliamento ed arredamento delle banchine - Impianti ferioviani, lire 430,000.

Porti di 2ª categoria, 1ª classe. - Capitolo 476. Porto di Brindisi - Escavazione straordinaria - Costruzione di scogliera e di banchine con relativo arredamento, lire 168,000.

Capitolo 477. Porto di Cagliari - Prolungamento del molo di ponente, costruzione di banchine e ricostruzione di alcuni tratti delle esistenti, lire 52,000.

Capitolo 478. Porto di Catania - Riparazioni straordinarie - Sistemazione del nuovo porto e rafforzamento del molo di difesa - Nuova opera di difesaforanea - Arredamento di banchine, lire 168,000.

Capitolo 479. Porto di Livorno - Ampliamento della darsena - Escavazione straordinaria - Acquisto dal comune di Livorno di magazzini di deposito esistenti sulla diga rettilinea, lire 75,000.

Capitolo 480. Porto di Messina - Costruzione di banchine e ricostruzione di un tratto delle esistenti - Formazione di piazzali e impianto di binari - Escavazione e sistemazione dei bassi fondi, *per memoria*.

Capitolo 481. Porto di Napoli - Ampliamento e sistemazione del ponte trapezoidale - Impianto di gru - Impianto di due scali da costruzioni navali - Allargamento e sistemazione del molo orientale - Costruzioni di due ponti girevoli sulla bocca sussidiaria della darsena dei bacini da carenaggio, lire 570,000.

Porti di 2ª categoria, 2ª classe, 1ª serie. - Capitolo 482. Porto di Bari - Costruzione, sistemazione ed arredamento di banchine - Allacciamento della ferrovia col porto - Costruzione di un piano inclinato per il tiro a terra delle barche - Pennello alla punta di San Cataldo e sistemazione della omonima spiaggia, lire 95,000.

Capitolo 483. Porto di Rio Marina - Opere di difesa e sistemazione dell'approdo, lire 97,000.

Porti di 2ª categoria, 2ª classe, 2ª serie. - Capitolo 484. Porto di Fiumicino - Prolungamento dei moli, lire 30,000.

Capitolo 485. Porto di Licata - Opere complementari a quelle autorizzate dalla legge 2 luglio 1896, n. 301, lire 95,000.

Capitolo 486. Porto di Marsala - Prolungamento del molo occidentale, lire 48,000.

Capitolo 487. Porto di Molfetta - Ampliamento della banchina del molo di San Michele - Costruzione di un altro piano inclinato per il tiro a terra delle barche - Robustamento del molo foraneo - Lastricamento di piazzali di deposito, lire 77,000.

Capitolo 488. Porto di Oneglia - Prolungamento della banchina settentrionale e costruzione di uno scalo di *alaggio*, lire 26,000.

Capitolo 489. Porto di Riposto - Costruzione di un molo e di un pennello, lire 95,000.

Capitolo 490. Porto di San Remo - Prolungamento del molo di mezzogiorno, lire 95,000.

Capitolo 491. Porto di Termini Imerese - Prolungamento del molo e costruzione di una banchina, *per memoria*.

Porti di 2^a categoria, 3^a classe. — Capitolo 492. Porto di Anzio - Prolungamento del molo, *per memoria*.

Capitolo 493. Porto di Monopoli - Costruzione del molo di tramontana, lire 110,000.

Capitolo 494. Porto di Sciacca - Costruzione del molo di ponente e della banchina di levante, lire 95,000.

Capitolo 495. Maggiori spese impreviste per le opere autorizzate dalla legge 13 marzo 1904, n. 102, e per quelle autorizzate dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 25 febbraio 1900, n. 56; 20 giugno 1901, n. 292, e 19 gennaio 1902, n. 275, lire 147,700.

Capitolo 496. Eventuali riparazioni straordinarie alle opere marittime esistenti, lire 95,000.

Capitolo 497. Opere diverse in altri porti del Regno, lire 66,000.

Spese dipendenti dalla legge 8 luglio 1904, n. 351. — Capitolo 498. Porto di Napoli - Ampliamento e sistemazione del porto, lire 1,000,000.

Spese dipendenti dalla legge 14 maggio 1906, n. 198. — Capitolo 499. Porto di Torre Annunziata - Ampliamento della banchina, lire 150,000.

(Spese non superiori a lire 30,000 iscritte in bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale). — Capitolo 500. Aumenti e miglioramenti delle grue e degli ormeggi e tonneggi, lire 20,000.

Capitolo 501. Lavori eventuali per i quali manca o è deficiente il fondo iscritto in bilancio, nei limiti di lire 30,000, lire 20,000.

Capitolo 502. Rinnovazione di apparecchi, ampliamento dell'illuminazione sulle calate dei porti e forniture diverse, lire 18,000.

Capitolo 503. Costruzione e miglioramento di vie di accesso ai fari, lire 14,000.

Capitolo 504. Ampliamento e sistemazione di fabbricati dei fari, lire 18,000.

Concorsi e sussidi per opere marittime. — Capitolo 505. Sussidi per opere ai porti di 4^a classe e per conservazione di spiagge (articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* e articolo 39 del testo unico della legge sui porti e fari, approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095), lire 55,000.

Capitolo 506. Concorso dello Stato per opere straordinarie nei porti di quarta classe di 2^a categoria (articolo 23 del testo unico della legge sui porti e fari, approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095), lire 25,000.

Spese generali per i porti e pei fari. — Capitolo 507. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime, lire 57,000.

Capitolo 508. Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime (*Spese fisse*), lire 227,500.

Capitolo 509. Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime, lire 27,000.

Capitolo 510. Assegni mensili al personale avventizio addetto alle nuove opere marittime (*Spese fisse*), lire 5,500.

Capitolo 511. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto alle nuove opere marittime, lire 5,500.

Capitolo 512. Studio di progetti per opere non ancora autorizzate da leggi - Spese di stampa e causali pel servizio marittimo, lire 18,000.

Strade ferrate. — (Spese non superiori a lire 30,000 iscritte in bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale). — Capitolo 513. Studi relativi a progetti di nuove strade ferrate, lire 30,000.

Assegnazione di un fondo di riserva. — Capitolo 514. Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi, a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293 e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non ecce-

denti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori, lire 1,787,502.86.

Categoria II. *Spese di costruzione di strade ferrate.* — Capitolo 515. Costruzione del tronco di ferrovia da Spilimbergo a Gemona (art. 6, lett. a, della legge 9 luglio 1905, n. 413), *per memoria.*

Capitolo 516. Costruzione del tronco di ferrovia da Poggio Rusco a Verona (art. 6, lett. b, della legge 9 luglio 1905, n. 413), *per memoria.*

Capitolo 517. Costruzione delle ferrovie complementari a sezione ridotta della Sicilia, comprese le diramazioni Bivio-Filaga-Prizzi-Palazzo Adriano e Belia Aidone (articolo 6, lett. d, della legge 9 luglio 1905, n. 413), *per memoria.*

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tasca.

TASCA. Arrivo un po' in ritardo, ma sempre in tempo per dichiararmi insoddisfatto per le risposte date dall'onorevole ministro all'onorevole Fili-Astolfone intorno al ritardo della esecuzione delle ferrovie complementari in Sicilia.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha detto come una delle ragioni del ritardo, anzi una delle principali di esse, stia nelle difficoltà tecniche che si sarebbero incontrate; ma l'onorevole ministro non può ignorare il cospicuo aiuto che fu dato a coloro che hanno dovuto studiare le varianti ai progetti già eseguiti dalla compagnia sicula che il Governo ha acquistati per 250,000 lire e che non erano soltanto progetti di massima, ma erano veri progetti di dettaglio.

Io non sono un tecnico, ma sono invece uno di quei disgraziati costretti ad attraversare parecchie volte all'anno quelle località senza ferrovie, e posso assicurare l'onorevole ministro che il tronco di 11 chilometri da Castelvetro a Selinunte non presenta nessuna difficoltà tecnica; non vi è un ponte, non vi è tunnel non vi è nessuna opera d'arte da costruire; ma ciò non ostante il tronco è stato studiato, disapprovato e ristudiato per ben tre volte prima di ottenere l'approvazione superiore. Ciò dimostra che il ritardo è dovuto a ben altro...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici.* A che? Quale è la causa del ritardo secondo lei?

TASCA. È dovuto a quello che già ebbi l'onore di dichiarare quando si è discussa la legge sulle ferrovie complementari, cioè, al fatto che manca il personale sufficiente

ed adatto, perchè quel personale è stato reclutato fra gli studenti di matematica di 6° anno e non ha fatto buona prova.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici.* Mi trovi lei il personale o mi suggerisca il mezzo di trovarlo.

TASCA. Certamente io non ne posso suggerire nessuno, ma è anche certo che il Governo ha agito con molta leggerezza rendendo vane le speranze di quelle popolazioni...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici.* Aspetti fra cinque anni, ne ripareremo allora.

TASCA. ...ed intanto non si è appaltato un chilometro di ferrovia. Ad ogni modo faccio presente al Governo il desiderio legittimo di quelle popolazioni, quello, cioè, che per quanto è possibile siano avvicinati i centri abitati alle stazioni ferroviarie. Anche su questo argomento l'onorevole ministro, quando si discusse il disegno di legge, ebbe ad affermare una cosa giustissima, cioè, che lo scartamento ridotto se ha il vantaggio della celerità può avere anche il vantaggio di avvicinare i centri alle stazioni; però mi pare che ciò nella pratica non si avveri; prova ne sia il comune di Melfi, il quale comune (non vengo a dire queste cose per blandizie elettorali verso i comuni del mio collegio), è uno dei pochi del collegio che ha cercato da sé di uscire dalla crisi terribile e colossale che ha soffocato tutte le proprietà in quei paesi; che ha ricostituiti i suoi vigneti e che ha a poca distanza un porto, uno di quei porti che però voi non considererete, perchè non ha un nome di un santo (*Oooh! - Rumori*). Non è il caso di questi rumori; i quali non valgono nulla per la semplice ragione che dirò; non ha il nome di un santo, non lo dico per sollevare una questione che non c'entra, ma perchè non ha un santo protettore in qualche sottosegretario di Stato, come taluni di quei porti che sono annoverati come porti di rifugio nell'Adriatico. È in questo senso che dicevo che non ha un nome di un santo.

Ad ogni modo continuo, onorevole ministro, e vi dico che il comune ha un porto a poca distanza e le stazioni saranno così stabilite: la stazione di Melfi sarà a due chilometri dall'abitato e quella che si denominerà di Porto Paolo sarà ad un chilometro dall'abitato. In tal modo quei disgraziati abitanti dovranno caricare le loro merci sugli animali per portarle alla stazione di Melfi e percorrere tre chilometri, scaricarle e ricaricarle nuovamente per portarle al

porto. Questo non mi pare cosa seria, nè mi pare che così si faccia il vantaggio di quelle popolazioni, le quali non è da meravigliare se poi si agitano, o per lo meno se non l'abbiano ancora fatto.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Lasci stare questi buoni consigli.

TASCA. Ad ogni modo quello che noi richiediamo una buona volta è che si inizino questi lavori.

I ministri ogni tanto si recano in Sicilia con propositi piuttosto buccolici, ma se ne stanno sulle coste e non percorrono l'interno; se si volessero dare la pena di andare nell'interno e di vedere che, per esempio, nella provincia di Girgenti, per recarsi dal capoluogo del circondario al capoluogo della provincia, bisogna percorrere sedici ore di diligenza e che se si vuol fare il viaggio in maniera meno faticosa, bisogna impiegare tanto tempo quanto si impiega da Roma a Parigi, molto probabilmente avrebbero maggiore considerazione per noi e per le nostre regioni.

So che i grandi idealisti parlano di interessi elettorali; se si fosse trattato di interesse elettorale sarebbe stato da molto tempo appoggiato; che non sia un interesse elettorale emerge da questo fatto che ancora i nostri voti non sono stati esauriti. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Veramente mi pare che i banchetti siciliani non abbiano fatto ingrassare il mio collega dell'agricoltura.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non ne ho accettato nessuno...

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ed in quanto ai santi protettori dei porti, vedrà a suo tempo l'onorevole Tasca che qui parlare di santi è assolutamente inopportuno, perchè anche per quel porto cui egli allude si è preceduto con quell'imparzialità che è doverosa a chi ha la responsabilità del potere e che è propria del Ministero.

Se qualcuno desidera che si affretti quella discussione è proprio il Ministero.

Veniamo più propriamente al tema delle ferrovie.

Io credevo veramente di aver bene meritato dall'onorevole Tasca, perchè altre volte, siccome mi espresse il desiderio che fosse sollecitamente impiantato l'ufficio, io

mi affrettai ad impiantarli nei termini voluti dalla legge che ordinò l'esecuzione delle ferrovie complementari; ma purtroppo non sono riuscito a meritarmi neppure la sua fiducia. Se però non ho meritato la sua fiducia, spero di non meritare la sfiducia della Camera, e non dico altro.

L'onorevole Tasca dice: badate che avete i progetti belli e pronti e ciò nonostante sono passati tanti mesi (la legge fu votata nel giugno dell'anno scorso), e non sono stati ancora banditi gli incanti.

Ora l'onorevole Tasca deve comprendere bene che appunto perchè vi erano quei progetti di massima si è potuto metter mano ai progetti definitivi, e farli approvare dal Consiglio superiore, perchè sarebbe stato veramente strano che si fosse potuto, mettendo mano nel mese di settembre, oggi portare i progetti di una rete ferroviaria complementare sicula così ampia come quella che stiamo discutendo.

È naturale che appunto perchè vi erano progetti di massima sufficientemente studiati, per quanto di larga massima, abbiamo potuto far approvare dal Consiglio superiore quasi tutti i progetti definitivi delle linee siciliane. Altrimenti di questi miracoli non ne faccio io, e non ne ha fatto mai nessuno dei miei predecessori.

In ogni modo è bene che l'onorevole Tasca sappia che i progetti sono stati studiati accuratissimamente proprio con quel tale programma che io svolsi qui nella discussione della legge per le ferrovie sicule, che si sta attuando; che, poichè la legge ha voluto lo scartamento ridotto (e lo ha voluto non per ragioni di gretta economia soltanto, ma per rendere possibile di avvicinare agli abitati le stazioni ferroviarie, ciò che, come è noto, lo scartamento ridotto permette di fare assai meglio che con lo scartamento ordinario) io ho secondato il desiderio espressomi autorevolmente dall'amico Finocechiario-Aprile in quella occasione, e ho mantenuto la parola che in quella occasione ho dato, circa quella tale variante di Menfi che si duole di avere la stazione a due chilometri di distanza. Quando penso che la mia città natale l'ha a 14 chilometri... Ma ciò non ostante anche quella variante è in studio presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato per vedere se sia possibile avvicinarsi di più all'abitato di Menfi.

Come vede l'onorevole Tasca, prima ancora che egli portasse le sue doglianze alla Camera, il desiderio di quelle popolazioni è stato tenuto presente. Ma se difficoltà

tecniche si opporranno, è inutile che le popolazioni si ribellino: non vale la ribellione contro le condizioni topografiche e contro la natura.

In quanto poi alla lentezza del Governo nel procedere agli appalti, io ho già detto all'onorevole Fili-Astolfone che, compilati i progetti approvati dal Consiglio superiore con la maggiore rapidità possibile, si sta provvedendo alle espropriazioni. Ma per quella linea poi (veda, è veramente straordinario: sono proprio gli ingrati quelli che hanno la maggior fortuna) proprio per quella linea raccomandata dall'onorevole Tasca, cioè la linea Castelvetro-Selinunte, io ho già autorizzato le aste, di guisa che tra poco si procederà agli incanti per la esecuzione efficace e pronta della linea che gli sta tanto a cuore.

Credo dopo ciò di avere dimostrato che le mie parole dette testè all'onorevole Fili-Astolfone trovano piena conferma nei fatti, e non credo che altri potrà mettere zelo maggiore di quello che io abbia usato, legato come sono dai vincoli del più costante affetto, per quanto non abbia banchettato in Sicilia, a quelle popolazioni che sono state indubbiamente per lungo tempo trascurate. Ma del ritardo nell'appagare i loro voti, francamente, io non mi sento in nessuna maniera responsabile. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Così rimane approvato questo capitolo 517.

Capitolo 518. Costruzione del tronco ferroviario di congiunzione della stazione di Trastevere con la linea Roma-Pisa e quindi con la stazione centrale di Roma-Termini (Legge 24 dicembre 1903, n. 501), lire 1,200,000.

Capitolo 519. Completamento della ferrovia da Cuneo a Ventimiglia (Articolo 1, lettera l, della legge 30 giugno 1904, n. 293), lire 4,000,000.

Capitolo 520. Costruzione del tronco dal fiume Amaseno a Formia che fa parte della ferrovia direttissima Roma-Napoli e serve pure a congiungere le linee Velletri-Terracina e Gaeta-Sparanise (Articolo 1, lettera m, della legge 30 giugno 1904, n. 293), lire 4,000,000.

Capitolo 521. Costruzione della ferrovia Sant'Arcangelo-Urbino (Legge 9 luglio 1905, n. 413), lire 1,000,000.

Categoria III. *Movimento di capitali.* — *Anticipazioni a provincie e comuni.* — Capitolo 522. Anticipazione della quota spettante alla provincia di Roma sulla spesa dei lavori per la sistemazione del Tevere

(Legge 2 luglio 1890, n. 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, n. 12, e 25 febbraio 1900, n. 56) (*Spesa ripartita*), lire 217,250.

Categoria IV. *Partite di giro.* — Capitolo 523. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 375,899.16.

Capitolo 524. Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificazione da rimborsarsi al Tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti (Articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195), lire 10,744,657.14.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 7,251,700.

Debito vitalizio, lire 2,043,000.

Strade, lire 6,449,000.

Acque — Opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria, lire 7,357,400.

Bonifiche, lire 204,400.

Porti, spiagge, fari e fanali, lire 6,729,900.

Strade ferrate, lire 8,500.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 30,043,900.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 861,800.

Opere in Roma, lire 8,982,750.

Opere varie, lire 1,216,190.

Strade: Lavori di sistemazione non superiori a lire 30,000, lire 37,000.

Lavori per sistemazione e miglioramento, lire 1,396,000.

Riparazioni straordinarie, lire 300,000.

Costruzioni, lire 3,404,000.

Sussidi straordinari, lire 2,800,000.

Acque, lire 5,268,500.

Opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria, lire 800,000.

Spese comuni ad acque e strade, lire 1,825,000.

Bonifiche, lire 9,869,657.14.

Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna, lire 537,500.

Acquedotto Pugliese e silvicoltura del Sele, lire 3,100,000.

Opere nella provincia di Basilicata. — Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali, lire 4,000.

Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato, lire 886,000.

Bonifiche, lire 220,000.

Opere dipendenti dalla legge 31 marzo 1904, n. 145, lire 2,295,000.

Opere nelle provincie Calabresi. — Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali, lire 358,000.

Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato, lire 1,313,600.

Bonifiche, lire 680,000.

Porti, spiagge, fari e fanali, lire 170,000.

Strade ferrate, lire 500,000.

Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1902, n. 255, lire 1,450,000.

Spese di riparazione ai danni del Vesuvio, lire 700,000.

Porti, spiagge, fari e fanali, lire 9,645,050.

Strade ferrate, lire 30,000.

Assegnazione per un fondo di riserva, lire 1,787,502.86.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 60,437,550.

Categoria II. — *Spese di costruzione di Strade ferrate*, lire 10,200,000.

Categoria III. — *Movimento di capitali*, lire 217,250.

Totale del titolo II (*Spesa straordinaria*), lire 70,854,800.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 100,898,700.

Categoria IV. — *Partite di giro*, lire 11,120,556.30.

Riassunto per categorie. — Categoria I. Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*), lire 90,481,450.

Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate (Parte straordinaria)*, lire 10,200,000.

Categoria III. — *Movimento di capitali (Parte straordinaria)*, lire 217,250.

Totale spese reali, lire 100,898,700.

Categoria IV. — *Partite di giro*, lire 11,120,556.30

Totale generale, lire 112,019,256.30.

Si dà lettura ora dell'appendice al bilancio dei lavori pubblici, cioè del bilancio di previsione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1907-1908.

Stato di previsione dell'entrata. — *Parte ordinaria.* — Capitolo 1. Prodotti del traffico:

a) Viaggiatori, lire 156,500,000.

abis) Viaggi dei membri del Parlamento, lire 862,000.

b) Bagagli e cani, lire 8,500,000.

c) Merci a grande velocità, lire 23,500,000.

d) Merci a piccola velocità accelerata, lire 18,500,000.

e) Merci a piccola velocità ordinaria, lire 203,000,000.

Capitolo 2. Introiti diversi del traffico, lire 5,538,000.

Capitolo 3. Prodotti indiretti, lire 1,600,000.

Capitolo 4. Introiti a rimborso di spesa, lire 10,000,000.

Capitolo 5. Noli attivi, *per memoria*.

Capitolo 6. Proventi della vendita di materiali fuori d'uso provenienti dall'armamento e dai rotabili, lire 4,000,000.

Capitolo 7. Prodotti provenienti dai lavori in conto patrimoniali, 2,360,000.

Parte straordinaria. — Capitolo 8. Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di materiale rotabile (articolo 1 della legge 19 aprile 1906, n. 127), lire 94,000,000.

Capitolo 9. Proventi della vendita a forma di legge di aree, relitti e costruzioni, *per memoria*.

Capitolo 10. Prelevamenti delle somme depositate al Tesoro per fondo di riserva (articolo 12 della legge 22 aprile 1905, numero 137), *per memoria*.

Capitolo 11. Ministero dei lavori pubblici. Rimborso spese per studi, dirigenza e sorveglianza delle costruzioni di cui all'articolo 23 della legge 22 aprile 1905, n. 137, lire 1,000,000.

Partite di giro. — Capitolo 12. Approvvigionamenti. Forniture fatte alle stazioni, ai depositi, alle officine, alle linee, ecc., lire 125,000,000.

Capitolo 13. Officine. Lavori eseguiti per conto dei vari servizi, lire 72,000,000.

Capitolo 14. Sovvenzione del tesoro in conto corrente contabilità speciali per maggiore dotazione di magazzino (articolo 8 della legge 22 aprile 1905, n. 137), *per memoria*.

Capitolo 15. Imposta erariale sui trasporti, lire 29,250,000.

Capitolo 16. Sovrimposta erariale a favore degli Istituti di previdenza, lire 7,950,000.

Totale generale dell'entrata, lire 763,560,000.

Stato di previsione della spesa. — *Parte ordinaria.* — Capitolo 1. Spese della Direzione generale coi servizi centrali ed uffici dipendenti:

Personale, lire 19,400,000.

Spese diverse, lire 2,140,000.

Capitolo 2. Spese generali:

Imposte e tasse, lire 2,100,000.

Contributo Istituti di previdenza, lire 11,700,000.

Spese diverse, lire 5,000,000.

Gestione dei magazzini dell'economato: Personale, lire 3,200,000.

Spese diverse, lire 110,000.

Capitolo 3. Spese servizio mantenimento e sorveglianza:

Personale, lire 33,550,000.

Lavori ed accessori, lire 15,500,000.

Capitolo 4. Spese servizio trazione ed officine:

Personale, lire 31,550,000.

Combustibile per locomotive, 44,480,000 lire.

Manutenzione materiale rotabile ed accessorie, lire 43,920,000.

Capitolo 5. Spese servizio movimento e traffico:

Personale, lire 69,975,000.

Spese accessorie, lire 16,985,000.

Capitolo 6. Spese per la navigazione dello stretto di Messina:

Personale, lire 185,000.

Combustibile, lire 120,000.

Spese diverse, lire 85,000.

Capitolo 7. Noli passivi, lire 500,000.

Capitolo 8. Rinnovamento del materiale rotabile della parte metallica degli armamenti e manutenzione straordinaria delle linee, lire 25,000,000.

Dette da sostenersi col ricavo del materiale fuori d'uso, lire 4,000,000.

Capitolo 9. Spese di migliorie da sostenersi a carico dell'esercizio (Legge 19 aprile 1906, n. 127), lire 6,000,000.

Dette da sostenersi col ricavo della vendita di materiale fuori d'uso, lire 2,360,000.

Capitolo 10. Annualità dovuta al tesoro per interessi ed ammortamento del valore del materiale rotabile e d'esercizio consegnato alle ferrovie di Stato, lire 22,747,589.80.

Capitolo 11. Annualità dovuta al tesoro per interessi ed ammortamento del valore degli approvvigionamenti di magazzino, lire 2,400,000.

Capitolo 12. Annualità dovuta al tesoro per interessi ed ammortamento a calcolo delle somme fornite dal tesoro nel primo biennio e da fornire nel terzo anno per spese patrimoniali, lire 4,252,410.20.

Capitolo 13. Rimborso al Tesoro degli interessi corrisposti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea-Adriatica e Sicula, sulle somme loro pagate dopo il 1° luglio 1905, lire 500,000.

Capitolo 14. Fondo di riserva (2 per cento dei prodotti del traffico) articolo 12 della legge 22 aprile 1905, n. 137, lire 8,328,000.

Capitolo 15. Quota spettante ai concessionari delle ferrovie, delle quali lo Stato è

comproprietario e di quelle concesse alla industria privata, lire 10,490,000.

Capitolo 16. Prodotti netti dell'esercizio da versare al Tesoro, lire 47,782,000.

Parte straordinaria. — Capitolo 17. Spese per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e per far fronte all'aumento del traffico, lire 94,000,000.

Capitolo 18. Spese in aumento patrimoniale da sostenersi coi proventi della vendita a forma di legge di aree, relitti e costruzioni, *per memoria.*

Capitolo 19. Spese imprevidite a carico del fondo di riserva, *per memoria.*

Capitolo 20. Spese per studi, dirigenza e sorveglianza delle costruzioni, lire 1,000,000.

Partite di giro. — Capitolo 21. Approvvigionamenti — Materie di primo acquisto o restituite al magazzino, lire 125,000,000.

Capitolo 22. Officine — Mano d'opera, materie d'impiego ed altre spese delle officine, lire 72,000,000.

Capitolo 23. Spese per eccedenze di dotazione di magazzino (articolo 8 della legge 22 aprile 1905, n. 137) *per memoria.*

Capitolo 24. Imposta erariale sui trasporti, lire 29,250,000.

Capitolo 25. Sovrimposta erariale a favore degli Istituti di previdenza, 7,950,000 lire.

Totale generale della spesa, 763,560,000 lire.

Veniamo ora agli articoli.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(E' approvato).

Art. 2.

Il prelevamento della maggiore spesa per il personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile di cui all'articolo 2 della legge 8 luglio 1906, n. 304, è stabilito per l'esercizio finanziario 1907-908 nel modo seguente:

Capitolo 77. « Assegni mensili al personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale (*Spese fisse*) » L. 19,000

Capitolo 221. « Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni

Da riportarsi . . . L. 19,000

<i>Riporto . . . L.</i>	19,000
stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 » »	200,000
Capitolo 314. « Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere a), b), c), d), e) dell'articolo 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto dell'articolo 69, secondo comma, della legge stessa » »	345,000
Capitolo 495. « Maggiori spese impreviste per le opere autorizzate dalla legge 13 marzo 1904, n. 102, e per quelle autorizzate dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 25 febbraio 1900, n. 56; 20 giugno 1901, n. 292 e 19 gennaio 1902, n. 275 » »	2,300
<i>Fondi delle Calabrie.</i> — Capitolo 403. « Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali nelle provincie calabresi dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 » lire 153,400.	
Capitolo 415. « Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate alle lettere a), b), c), d), e) dell'articolo 66 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica nelle provincie calabresi, in base al disposto dell'articolo 69, secondo comma, della legge stessa », lire 20,000 »	178,400
<i>Fondi delle opere idrauliche.</i>	
Capitolo 239. « Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª categoria (articolo 2, lettera a, della legge 21 giugno 1906, n. 238) », lire 36,500.	
Capitolo 241. « Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2ª categoria (articolo 2, lettera a, della legge 21 giugno 1906, n. 238) », lire 90,000 »	126,500
Totale delle diminuzioni L.	871,200

(È approvato).

Art. 3.

Lo stanziamento del capitolo dello stato di previsione riguardante il contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova, potrà essere aumentato d'ora innanzi mediante decreto del Ministero del tesoro, di quanto occorra per portare il contributo stesso alla misura prescritta dall'articolo 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, in ragione dell'accertato tonnellaggio del porto medesimo.

(È approvato).

Art. 4.

A termini dell'articolo 6 della legge 13 marzo 1904, n. 102, sono approvate le seguenti convenzioni stipulate fra il Ministero dei lavori pubblici ed i comuni di Messina e Bari, rispettivamente in data 28 febbraio e 9 giugno 1906, per la sollecita esecuzione dei lavori nei rispettivi porti, compresi nella tabella annessa alla predetta legge.

Si darà ora lettura delle convenzioni che fanno parte integrante di questo articolo.

N. 70 di Repertorio.

Convenzione fra il Ministero dei lavori pubblici ed il Comune di Bari, relativa all'anticipazione dei fondi necessari per la esecuzione dei lavori nel porto di Bari.

REGNANDO SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

L'anno millenovecentosei, addì nove del mese di giugno in Roma ed in una sala del Ministero dei lavori pubblici, avanti di me avvocato Carlo Petrocchi, segretario delegato alla stipulazione dei contratti di questa amministrazione centrale, ed alla presenza dei signori Vito Ruggeri del fu Angelo e Luigi Cappelletti del fu Achille, entrambi nati e domiciliati in Roma, testimoni idonei a forma di legge e con le parti a me cogniti, tutti con me sottoscritti.

Premesso

Che con la legge 13 marzo 1904, n. 102, fu autorizzata, fra altre, la spesa di lire 2.300,000 per nuovi lavori al porto di Bari, e cioè:

Costruzione, sistemazione e arredamento di banchine; allacciamento della ferrovia col porto; costruzione di un piano inclinato pel tiro a terra delle barche; pennello alla

punta di San Cataldo e sistemazione della spiaggia omonima.

Che, giusta l'articolo 6 di detta legge, è consentito alla Provincia ed ai Comuni interessati di stipulare convenzioni col Ministero dei lavori pubblici per obbligarsi ad anticipare le somme occorrenti per la sollecita esecuzione delle opere nella legge stessa indicate;

Che fra il Ministero dei lavori pubblici ed il Comune di Bari intervennero accordi per sollecitare la esecuzione delle opere suindicate, mediante l'anticipazione da parte del Comune dei fondi occorrenti;

Che tali accordi furono concretati in un progetto di convenzione che fu approvato dal Consiglio comunale di Bari con deliberazioni del 6 e del 17 novembre 1905, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 20 febbraio 1906, e quali deliberazioni si alligano in copia, sotto i numeri I e II;

Che volendosi far risultare gli intervenuti accordi da un atto formale, si sono a tal fine costituiti innanzi a me segretario infrascritto ed alla presenza dei mentovati testimoni

Da una parte

L'illustrissimo signor commendatore avvocato Vittorio Teglio, vice direttore generale, in assenza del direttore generale delle bonifiche e dei porti, in rappresentanza di Sua Eccellenza il ministro dei lavori pubblici.

E dall'altra

Il signor commendatore avvocato Paolo Lembo, sindaco di Bari, in rappresentanza del comune di Bari, giusta autorizzazione conferitagli dal Consiglio comunale con deliberazione in data 28 maggio 1906, alla presente allegata, in copia, sotto il numero III,

I quali, personalmente da me conosciuti, dichiarate vere le premesse narrative stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1.

All'oggetto di attuare sollecitamente i lavori necessari a completare la sistemazione e l'arredamento del porto di Bari, il Governo del Re provvederà direttamente alla loro esecuzione, disponendo pel relativo appalto, non appena compiuti i presenti incombeni di legge, in modo che possano aver principio col gennaio 1907 ed essere compiuti entro il periodo non maggiore di sei anni, senza che il Comune di Bari abbia ingerenza alcuna in tali operazioni, e ciò

indipendentemente dalle somme stanziare dal Ministero dei lavori pubblici, giusta la legge.

Art. 2.

I lavori di cui trattasi sono quelli contemplati nei progetti di massima compilati in data 18 gennaio 1903 dall'Ufficio del Genio civile di Bari, e quello di cui al numero 6 del seguente prospetto, il cui progetto è da compilarsi, dell'importo complessivo di lire 2,300,000 designati al numero 13 della tabella annessa alla legge 13 marzo 1904, n. 102:

1.° Banchina d'operazioni a ridosso del pennello di via Pizzoli con relativo fanale alla testata;

2.° Piazzale fino a mare Isabella e prolungamento del condotto lurido di via Pizzoli;

3.° Impianto di gru fisse e mobili;

4.° Capannoni e lastricamento dei piazzali centrali del porto e delle strade di accesso;

5.° Piano inclinato pel tiro a terra delle barche;

6.° Allacciamento della stazione ferroviaria col porto;

7.° Pennello alla punta San Cataldo;

8.° Sistemazione della spiaggia omonima.

Art. 3.

Il Municipio di Bari si obbliga di provvedere al pagamento dei lavori indicati nell'articolo precedente a misura del loro progressivo sviluppo, anticipando le somme che saranno necessarie in base ai regolari certificati dell'Ufficio del Genio civile di Bari e del Circolo ferroviario, debitamente approvati dal Ministero dei lavori pubblici e riscontrati dalla Corte dei conti.

Tale pagamento non potrà per ogni anno superare il sesto dell'importo complessivo dei lavori, cioè lire 383,333.33, dovendosi le eventuali eccedenze trasportare nell'esercizio dell'anno successivo.

Il Municipio di Bari si obbliga pure di intervenire nella stipulazione dei contratti di appalto fatti da parte dello Stato per le opere avanti descritte, ciò però all'unico scopo del pagamento delle opere stesse nei modi e termini di cui sopra.

Art. 4.

Il rimborso delle dette somme sarà fatto dal Governo al Municipio a rate annuali di

lire 460,000 ognuna, a partire dal 1° settembre 1908, salvo liquidazione per quanto riguarda l'ultima rata.

Art. 5.

La presente convenzione sarà registrata col diritto fisso di una lira, e non sarà valida fino a che non sarà stata approvata per legge.

E richiesto, io segretario ho ricevuto e pubblicato il presente atto, mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce, ed in presenza dei testimoni, alle parti, che, da me interpellate prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il vice direttore generale: f.to VITTORIO TEGLIO.

f.to PAOLO LEMBO, nella qualità come sopra.

f.to VITO RUGGERI, *teste*.

f.to CAPPELLETTI LUIGI, *teste*.

Quest'atto consta di numero tre fogli di carta bollata scritti di pugno del signor Vito Ruggeri, ufficiale d'ordine di 1ª classe in questo Ministero, sopra facciate nove questa esclusa, e contiene tre inserzioni per foglietti numero otto scritti e stampati su facciate tredici.

In fede

f.to AVV. CARLO PETROCCHI, segretario delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei lavori pubblici.

I.

CITTA' DI BARI.

CONSIGLIO COMUNALE — SESSIONE ORDINARIA.

Seduta pubblica di 1ª Convocazione.

Oggetto.

Convenzione col Governo per l'anticipo dei lavori al porto.

REGNANDO SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III.

L'anno millenovecentocinque il giorno 6 del mese di novembre alle ore 19 in Bari, nella grande aula del palazzo di città.

In seguito ad avvisi contenenti l'elenco degli oggetti da trattarsi, e consegnati al domicilio di tutti i signori consiglieri nei

modi e termini di legge, come risulta da dichiarazione dei messi comunali, si è riunito

il Consiglio comunale

sotto la presidenza del signor Lembo cav. avv. Paolo, sindaco e con l'assistenza del segretario generale signor Zanasi cav. dottor Francesco.

I signori consiglieri sono assenti o presenti come appresso:

	Pres	Ass.
1. Atlante Giuseppe	1	
2. Bavaro cav. avv. Nicola		1
3. Berardi Vincenzo	1	
4. Boccasile Natale	1	
5. Calvani avv. Nicola	1	
6. Caputo Giovanni	1	
7. Carabellese prof. Francesco	1	
8. Carlone rag. Vincenzo	1	
9. Chimenti Vito		1
10. Cognetti cav. Saverio	1	
11. Colella prof. Giovanni	1	
12. Corigliani ing. Luigi	1	
13. Columbo cav. Tommaso		1
14. Costantini cav. Michele	1	
15. Costantino cav. Saverio	1	
16. Cristiani cav. Luigi	1	
17. Damiani avv. Francesco	1	
18. De Divis avv. Nicolò	1	
19. De Filippis Marino		1
20. De Giglio ing. Francesco	1	
21. De Grecis Vito	1	
22. Di Cagno Pasquale		1
23. Di Santo dott. Pietro	1	
24. Fiorese prof. Sabino	1	
25. Giannantonio avv. Domenico		1
26. Infante Pasquale	1	
27. Introna Michele	1	
28. Lapecorella Sebastiano		1
29. Lefemine avv. Vito	1	
30. Lembo cav. uff. avv. Paolo	1	
31. Lettieri cav. Tommaso		1
32. Lopez avv. Davide	1	
33. Loprieno avv. Gaetano	1	
34. Lorusso prof. Benedetto	1	
35. Lorusso Vincenzo		1
36. Losito Sebastiano	1	
37. Manzari Pasquale	1	
38. Mandragora dottore Domenico	1	
39. Marzano Filippo	1	
40. Mellusi avv. Vincenzo	1	
41. Milella cav. Lorenzo fu Giuseppe	1	
42. Milella Lorenzo di Saverio	1	
43. Milella avv. Luigi	1	
44. Montuori Michele	1	
45. Orlandi prof. Giuseppe	1	
46. Palummo cav. Cesare		1
47. Pellerano Luigi		1

	Pres.	Ass.
48. Romanelli Giuseppe.	1	
49. Rotondo Gaetano.	1	
50. Sabatelli ing. Francesco.		1
51. Sciacovelli avv. Agostino.		1
52. Scianatico avv. Natale.	1	
53. Sforza avv. Emilio.	1	
54. Soria avv. Leonardo.		1
55. Spadaro comm. dott. Cosmo.	1	
56. Tanzi cav. Gian Luigi.	1	
57. Vacca prof. Carmine.	1	
58. Valente ing. Gaetano.	1	
59. Zaccaro ing. Giuseppe.	1	
60. Zippitelli Gaetano.		1

Il presidente, visto che dei sessanta consiglieri assegnati al comune, sono presenti 45, numero sufficiente per la legalità della seduta in prima convocazione, ai termini dell'articolo 122 della legge comunale e provinciale, dichiara aperta la seduta...

Omissis.

L'assessore Lorusso riferisce che con la legge 13 marzo 1904, n. 102 fu autorizzata la spesa di lire 2,300,000 per nuovi lavori nel porto di Bari da eseguirsi nel termine massimo di 10 anni; che tuttavia l'articolo 6 della legge stessa consente che tra i comuni interessati ed il Ministero dei lavori pubblici intercedano convenzioni per l'acceleramento dei lavori, mediante anticipazioni da parte dei primi dell'importo relativo.

La passata Amministrazione aveva iniziato le pratiche per addivenire all'acceleramento suddetto, ad ottenere che lo Stato corrispondesse il suo concorso negli anni 1908-1912 in rate uguali, ed i lavori s'inziassero il 1906 e si completassero il 1911. Ed all'uopo fu compilato uno schema di convenzione, che però non ebbe seguito per la sopravvenuta gestione straordinaria del regio commissario Pesce.

Ora, la Giunta intende riprendere risolutamente le pratiche interrotte e per togliere ogni altro indugio, crede che il Consiglio possa approvare il precedente schema di convenzione, avvertendo però che, non essendo stati ancora i progetti dei lavori interamente compilati e quindi approvati, i lavori stessi non possono essere iniziati nel 1906, ma invece nel 1907. E mantenendosi ferme le date di versamento delle rate di concorso che lo Stato darà, l'onere del comune, per interessi delle somme da anticiparsi, previsto dalla passata Amministrazione in lire 163 mila circa, si riduce invece sulla ragione del 5 per cento a lire 51 mila, per cui non occorre richiedere, come allora

si propose, il prestito corrispondente, potendo il comune provvedervi con la sua cassa corrente.

Rimane quindi appianata una difficoltà che indusse la Commissione reale a non approvare la deliberazione consiliare. Si augura che, riportata la pratica nei suoi limiti, praticamente attuabili, l'acceleramento dei lavori del porto possa darsi fra breve una cosa compiuta.

Legge intanto lo schema di convenzione che qui si trascrive:

Art. 1.

All'oggetto di attuare sollecitamente i lavori necessari a completare la sistemazione e l'arredamento del porto di Bari, il Governo del Re provvederà direttamente alla loro esecuzione, disponendo pel relativo appalto, non appena compiuti i presenti incombenzi di legge, in modo che possano aver principio col gennaio 1907 ed essere compiuti entro il periodo non maggiore di sei anni, senza che il comune di Bari abbia ingerenza alcuna in tali operazioni, e ciò indipendentemente dalle somme stanziare dal Ministero dei lavori pubblici, giusta la legge.

Art. 2.

I lavori di cui trattasi sono quelli contemplati nei progetti di massima compilati in data 18 gennaio 1903 dall'ufficio del Genio civile di Bari, e quello di cui al n. 6 del seguente prospetto, il cui progetto è da compilarsi, dell'importo complessivo di lire 2,300,000 designati al n. 13 della tabella annessa alla legge 13 marzo 1904, n. 102:

1.° Banchina d'operazioni a ridosso del pennello di via Pizzoli con relativo fanale alla testata;

2.° Piazzale fino a mare Isabella e prolungamento del condotto lurido di via Pizzoli;

3.° Impianto di gru fisse e mobili;

4.° Capannoni e lastricamento dei piazzali centrali del porto e delle strade di accesso;

5.° Piano inclinato pel tiro a terra delle barche;

6.° Allacciamento della stazione ferroviaria col porto;

7.° Pennello alla punta San Cataldo;

8.° Sistemazione della spiaggia omonima.

Art. 3.

Il municipio di Bari si obbliga di provvedere al pagamento dei lavori indicati nell'articolo precedente a misura del loro progressivo sviluppo, anticipando le somme che saranno necessarie in base ai regolari certificati dell'ufficio del Genio civile di Bari e del Circolo ferroviario, debitamente approvati dal Ministero dei lavori pubblici e riscontrati dalla Corte dei conti.

Tale pagamento non potrà per ogni anno superare il sesto dello importo complessivo dei lavori, cioè lire 383,333.33 dovendosi le eventuali eccedenze trasportare nell'esercizio dell'anno successivo.

Il municipio di Bari si obbliga pure di intervenire nella stipulazione dei contratti di appalto fatti da parte dello Stato per le opere avanti descritte, ciò però all'unico scopo del pagamento delle opere stesse nei modi e termini di cui sopra.

Art. 4.

Il rimborso delle dette somme sarà fatto dal Governo al Municipio a rate annuali di lire 460,000 ognuna a partire dal 1° settembre 1908, salvo liquidazione per quanto riguarda l'ultima rata.

Art. 5.

La presente convenzione sarà registrata col diritto fisso di una lira, e non sarà valida fino a che non sarà stata approvata per legge.

Dichiarata aperta la discussione sulla proposta della Giunta, il comm. Colella manifesta il desiderio che la presidenza si adoperi affinché nell'esecuzione dei lavori, l'appaltatore si avvalga preferibilmente di operai baresi; ed il comm. Zaccaro raccomanda che l'amministrazione solleciti vivamente il Genio civile a completare i progetti definitivi, affinché altri comuni, del nostro più solerti, non esauriranno la disponibilità che all'uopo è stata stabilita nei bilanci dello Stato.

Ed il presidente assicura i due consiglieri dinanzi nominati che l'amministrazione seguirà, nei limiti del possibile, i loro desideri.

E poichè nessun altro chiede di parlare mette in votazione i singoli articoli della sopradescritta convenzione, ed il Consiglio, peralzata e seduta, successivamente li approva alla unanimità.

Il processo verbale fu letto ed approvato e sottoscritto in conformità di legge seduta stante.

Il Presidente

firmato: LEMBO.

Il Consigliere anziano

f.to: COSTANTINO.

Il Segretario generale

f.to: ZANASI.

Per copia conforme al suo originale da servire ad uso d'ufficio.

Bari, 25 novembre 1905.

Il Segretario generale

f.to: F. ZANASI.

Il sottoscritto segretario generale certifica, su relazione dell'usciera comunale Straziota..., che la soprascritta deliberazione è stata pubblicata mercè affissione in copia conforme all'Albo pretorio del comune durante il 26 corrente (giorno festivo), e che contro la stessa niuno ha sino ad oggi presentato in questo Ufficio reclamo od opposizione di sorta.

Bari, addì 27 novembre 1905.

Il Segretario generale f.to F. ZANASI.

N. 12297. Visto.

Bari, 14 maggio 1906.

Il Prefetto f.to FERRI.

II.

CITTA' DI BARI.

CONSIGLIO COMUNALE - SESSIONE ORDINARIA.

Seduta pubblica di 2ª convocazione.

Oggetto.

Convenzione col Governo per l'anticipo dei lavori al porto.

REGNANDO SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III.

L'anno millenovecentocinque il giorno 17 del mese di novembre alle ore 19 in Bari, nella grande aula del palazzo di città.

In seguito ad avvisi contenenti l'elenco degli oggetti da trattarsi, e consegnati al domicilio di tutti i signori consiglieri nei modi e termini di legge, come risulta da

dichiarazione dei messi comunali, si è riunito il

Consiglio comunale

sotto la presidenza del signor cav. Lembo avv. Paolo, e con l'assistenza del segretario generale signor cav. Zanasi dottor Francesco.

I signori consiglieri sono assenti o presenti come appresso:

	Pres.	Ass.
1. Atlante Giuseppe		1
2. Bavaro cav. avv. Nicola	1	
3. Berardi Vincenzo	1	
4. Boccasile Natale		1
5. Calvani avv. Nicola		1
6. Caputo Giovanni	1	
7. Carabellese prof. Francesco	1	
8. Carlone rag. Vincenzo	1	
9. Chimenti Vito	1	
10. Cognetti cav. Saverio	1	
11. Colella prof. Giovanni	1	
12. Corigliani ing. Luigi	1	
13. Columbo cav. Tommaso	1	
14. Costantini cav. Michele	1	
15. Costantino cav. Saverio	1	
16. Cristiani cav. Luigi		1
17. Damiani avv. Francesco	1	
18. De Divis avv. Niccolò	1	
19. De Filippis Marino	1	
20. De Giglio ing. Francesco		1
21. De Grecis Vito	1	
22. Di Cagno Pasquale	1	
23. Di Santo dotto. Pietr	1	
24. Fiorese prof. Sabino	1	
25. Giannantonio avv. Domenico		1
26. Infante Pasquale	1	
27. Introna Michele	1	
28. Lapecorella Sebastiano	1	
29. Lefemine avv. Vito	1	
30. Lembo cav. uff. avv. Paolo	1	
31. Lettieri cav. Tommaso		1
32. Lopez. avv. Davide	1	
33. Loprieno avv. Gaetano	1	
34. Lorusso prof. Benedetto	1	
35. Lorusso Vincenzo		1
36. Losito Sebastiano		1
37. Manzari Pasquale	1	
38. Mandragora dott. Domenico	1	
39. Marzano Filippo	1	
40. Meliusi avv. Vincenzo		1
41. Milella cav. Lorenzo fu Giuseppe	1	
42. Milella Lorenzo di Saverio	1	
43. Milella avv. Luigi	1	
44. Montuori Michele	1	
45. Orlandi prof. Giuseppe	1	
46. Palumbo cav. Cesare	1	

	Pres.	Ass.
47. Pellerano Luigi		1
48. Romanelli Giuseppe	1	
49. Rotondo Gaetano	1	
50. Sabatelli ing. Francesco		1
51. Sciacovelli avv. Agostino	1	
52. Scianatico avv. Natale		1
53. Sforza avv. Emilio	1	
54. Soria avv. Leonardo		1
55. Spadaro comm. dott. Cosmo	1	
56. Tanzi cav. Gian Luigi	1	
57. Vacca prof. Carmine	1	
58. Valente ing. Gaetano	1	
59. Zaccaro ing. Giuseppe	1	
60. Zippitelli Gaetano		1

Il presidente, visto che dei sessanta consiglieri assegnati al Comune, sono presenti 45, numero sufficiente per la legalità della seduta in 2ª convocazione, ai termini dell'articolo 122 della legge comunale e provinciale, dichiara aperta la seduta.

Omissis.

L'assessore Lorusso legge la precedente deliberazione del Consiglio in data 6 corrente con la quale venne approvato lo schema di convenzione da stipularsi col Governo per ottenere l'acceleramento dei nuovi lavori al Porto.

Riferisce che il prefetto consentì per la seconda votazione, l'abbreviazione dei termini, per cui il Consiglio può rendere definitivo il proprio deliberato conformandosi alle modalità stabilite nell'articolo 162, della legge comunale e provinciale.

E poichè nessuno chiede di parlare, il presidente mette novellamente in votazione i singoli articoli dello schema suddetto, ed il Consiglio, per alzata e seduta, li approva alla unanimità.

Il processo verbale fu letto ed approvato e sottoscritto in conformià di legge.

Il presidente: f.to LEMBO.

Il consigliere anziano: f.to COSTANTINO.

Il segretario generale: f.to ZANASI.

Per copia conforme al suo originale da servire ad uso d'ufficio.

Bari, 25-11-905.

Il segretario generale: f.to F. ZANASI.

Il sottoscritto segretario generale certifica, su relazione dell'usciera comunale Straziota, che la soprascritta deliberazione è stata pubblicata mercè affissione in copia conforme all'Albo pretorio del comune durante il 26 corrente (giorno festivo), e che contro la stessa niuno ha sino ad oggi pre-

sentato in quest'ufficio reclamo od opposizione di sorta.

Bari, addì 27-11-905:

Il segretario generale f.to F. ZANASI.

N. 12297. Visto.

Bari, 14 maggio 1906.

Il prefetto f.to FERRI.

III.

CITTÀ DI BARI.

CONSIGLIO COMUNALE - SESSIONE ORDINARIA.

Seduta pubblica di 1ª convocazione.

Oggetto.

*Anticipazione dei lavori portuali
Incarico al Sindaco di stipulare la relativa
convenzione col Governo.*

REGNANDO SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III.

L'anno millenovecentosei, il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 20, in Bari, nella grande aula del palazzo di città.

In seguito ad avvisi contenenti l'elenco degli oggetti da trattarsi, e consegnati al domicilio di tutti i signori Consiglieri nei modi e termini di legge, come risulta da dichiarazione dei messi comunali, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del sindaco comm. avv. Paolo Lembo e con l'assistenza del segretario generale signor Zanasi cav. dott. Francesco.

I signori Consiglieri sono presenti come appresso:

1. Bavaro Nicola.
2. Berardi Vincenzo.
3. Caputo Giovanni.
4. Carabellese Francesco.
5. Carlone Vincenzo.
6. Chimenti Vito.
7. Cognetti Saverio,
8. Colella Giovanni.
9. Corigliani Luigi.
10. Columbo Tommaso.
11. Costantini Michele.
12. Costantino Saverio.
13. Cristiani Luigi.
14. De Divis Nicolò.
15. De Giglio Francesco.
16. De Grecis Vito.
17. Di Cagno Pasquale.
18. Di Santo Pietro.
19. Giannantonio Domenico.
20. Infante Pasquale.

21. Introna Michele.
22. Lapecorella Sebastiano.
23. Lembo comm. Paolo.
24. Lettieri Tommaso.
25. Lopez Davide.
26. Lorusso Benedetto.
27. Manzari Pasquale.
28. Mandragora Domenico.
29. Marzano Filippo.
30. Mellusi Vincenzo.
31. Milella Lorenzo fu Giuseppe.
32. Rotondo Gaetano.
33. Sabatelli Francesco.
34. Scianatico Natale.
35. Sforza Emilio.
36. Spadaro Cosmo.
37. Tanzi Gian Luigi.
38. Valente Gaetano.
39. Zaccaro Giuseppe.

Il presidente, visto che dei sessanta consiglieri assegnati al comune, sono presenti 39, numero sufficiente per la legalità della seduta in 1ª convocazione ai termini dell'articolo 122 della legge comunale e provinciale, dichiara aperta la seduta.

Omissis...

Il presidente ricorda che nella tornata del 26 corrente, egli si affrettò a comunicare al Consiglio una lettera del Ministero dei lavori pubblici la quale informava che occorreva far sapere d'urgenza la persona designata a prendere parte alla stipula del contratto per l'allacciamento dei lavori portuali, provocando l'analoga deliberazione consiliare che in verità sembra anche superflua.

Rileva l'importanza di tale comunicazione, che viene a coronare le pratiche assidue, incessanti dell'Amministrazione presso i corrispondenti ministri.

La passata Giunta comprese l'importanza della legge 1904 e la eccezionale utilità dell'articolo 6, che consentiva l'anticipato compimento di opere, le quali costituiscono la redenzione del nostro porto e l'auspicio migliore pel traffico e per l'avvenire di Bari.

Ma, il progetto fatto da quella Giunta prevedeva il cominciamento dei lavori dal 1906, e produceva, per la necessaria anticipazione dei fondi, un onere di 163 mila lire al comune; ciò che fece accogliere la deliberazione analoga con molte riserve della Commissione Reale.

Ma l'attuale Amministrazione che non vuole arrogarsi meriti non propri, avendo però in cima ai suoi pensieri l'impegna-

mento del nostro porto, ha intensificate le trattative già abbandonate, conscia del carattere vitale della questione la quale comprenderà le maggiori aspirazioni del paese.

E per ovviare a difficoltà finanziarie, essa rifece il piano finanziario su basi differenti, in modo che restando fermo il concorso dello Stato dal 1908, i lavori fossero iniziati dal 1907, e quindi ridusse l'onere del Comune in limiti sostenibili a sole lire 51 mila.

Il Ministero del tesoro accolse con favore il nuovo progetto; quello dei lavori pubblici sollevò eccezioni, che però furono approvate, grazie allo intervento dell'onorevole Petroni ed all'interessamento vivissimo del Prefetto.

Ed ora, il Consiglio autorizzi il Sindaco ad intervenire nella stipula della convenzione e tragga dal proprio voto l'augurio migliore per la nostra città.

Dichiara aperta la discussione, nessuno domanda di parlare, e quindi si passa alla votazione sulla proposta del Presidente, dalla quale risulta che il Consiglio, per alzata e seduta, l'approva alla unanimità.

Il processo verbale fu letto ed approvato, e sottoscritto in conformità di legge, seduta stante.

Il Presidente

f.to LEMBO.

Il Consigliere anziano

f.to COSTANTINO.

Il Segretario generale

f.to ZANASI.

N. 14229. Visto... ecc.

Bari, 4 giugno 1906.

Il Prefetto

f.to FERRI.

Bari, 4 giugno 1906.

Per copia conforme all'originale.

Il Segretario generale

f.to F. ZANASI.

Per copia conforme ad uso interno amministrativo.

Il Segretario

f.to E. GIUSTI.

N. 18 di Repertorio.

Convenzione fra il Ministero dei lavori pubblici ed il comune di Messina, relativa all'anticipazione dei fondi necessari per la sollecita esecuzione dei lavori nel porto di Messina.

L'anno millenovecentosei, addì 28 del mese di febbraio, in Roma ed in una sala del Ministero dei lavori pubblici, avanti di me

avvocato Ettore Giusti, segretario delegato alla stipulazione dei contratti di questa Amministrazione centrale, ed alla presenza dei signori Novello Felice del fu Giorgio nato a Palermo e Vito Ruggieri del fu Angelo nato a Roma, entrambi domiciliati in questa Capitale, testimoni abili a forma di legge e con le parti a me cognitì, tutti con me sottoscritti.

Premesso

Che con la legge 13 marzo 1904, n. 102, fu autorizzata, fra le altre, la spesa di lire 2,000,000, per nuovi lavori al porto di Messina e cioè:

Costruzione di banchine e ricostruzione di un tratto delle esistenti. Formazione di piazzali ed impianti di binari. Escavazione e sistemazione dei bassifondi;

Che, giusta l'articolo 6 della detta legge, è consentito alle provincie ed ai comuni interessati di stipulare convenzioni col Ministero dei lavori pubblici per obbligarsi ad anticipare le somme occorrenti per la sollecita esecuzione delle opere nella legge stessa indicate;

Che fra il Ministero dei lavori pubblici ed il comune di Messina intervennero accordi per sollecitare la esecuzione delle opere suindicate, mediantel'anticipazione da parte del comune dei fondi occorrenti;

Che tali accordi furono concretati in un progetto di convenzione che fu approvato dal Consiglio comunale di Messina con deliberazioni del 12 e del 16 giugno 1905, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 30 giugno 1905, le quali deliberazioni si alligano in copie alla presente sotto i numeri I e II;

Che, volendosi far risultare gli intervenuti accordi da un atto formale, si sono a tal fine costituiti innanzi a me infrascritto segretario ed alla presenza dei mentovati testimoni;

Da una parte

L'illustrissimo signor commendator avvocato Ermete Zoccoli, direttore generale delle bonifiche e dei porti, in rappresentanza di S. E. il ministro dei lavori pubblici;

E dall'altra

In rappresentanza del comune di Messina l'onorevole commendator avvocato Giuseppe Arigò quale procuratore del conte Salvatore Marullo del fu Francesco, sindaco di Messina, giusta mandato 18 dicembre 1905 ai rogiti dell'avvocato Giuseppe Cirao, l

notaro in Messina, alla presente allegato sotto il numero III.

I quali personalmente a me cogniti, dichiarate vere le premesse narrative, hanno stipulato e convenuto quanto appresso:

Art. 1.

All'oggetto di eseguire sollecitamente lavori di sistemazione del porto di Messina secondo i progetti di massima compilati da quell'ufficio del Genio civile, il Governo del Re provvederà alla esecuzione dei medesimi non appena saranno debitamente approvati i relativi progetti esecutivi e siano compiuti i prescritti incumbenti di legge, in modo che i lavori possano essere ultimati entro un periodo non maggiore di anni quattro, dall'espletamento dei detti incumbenti, senza che il comune di Messina possa avere ingerenza alcuna nelle occorrenti operazioni, e indipendentemente dalle somme stanziato dal Ministero dei lavori pubblici giusta la citata legge.

Art. 2.

I lavori di cui trattasi, indicati nell'annessa planimetria (1), che fa parte integrante della presente convenzione, alla quale viene allegata sotto il n. IV, consistono principalmente:

a) nella costruzione di un ponte sporgente in corrispondenza al bastione Norimberga, compresa la demolizione del bastione medesimo;

b) nella ricostruzione della testata dello sporgente del Lazzaretto ed allargamento della banchina Sud dello sporgente medesimo per far posto all'impianto di binari ferroviari;

c) nella costruzione di un muretto di recinzione del seno compreso fra la cittadella ed il Lazzaretto ed il relativo colmamento dei bassi fondi alle spalle e sistemazione di uno scalo pel tiro a terra delle barche;

d) nei lavori di sovralzamento e rettificazione delle banchine lungo il corso Vittorio Emanuele, e costruzione di un nuovo approdo al Mercato pei piroscafi postali;

e) nella costruzione di una stazione di carenaggio pei velieri presso il forte San Salvatore;

f) nei lavori ed impianti di arredamento delle calate.

(1) La planimetria è ammessa alla convenzione originale esistente negli atti del Ministero dei lavori pubblici.

I lavori saranno eseguiti nell'ordine medesimo dello elenco sopra esposto e fino all'esaurimento della somma di due milioni di spesa autorizzata dalla citata legge 13 marzo 1904, n. 102. Per contro, se eseguiti tutti i lavori contemplati nell'elenco di cui sopra risultasse qualche disponibilità, questa sarà impiegata in altri lavori di utilità del porto di Messina.

Art. 3.

Il municipio di Messina si obbliga di provvedere al pagamento delle opere stesse a misura del loro progressivo sviluppo anticipando le somme che saranno necessarie in base a certificati del locale Ufficio del Genio civile, debitamente approvati dal Ministero e riscontrati dalla Corte dei conti.

Il municipio di Messina si obbliga pure di intervenire nella stipulazione dei contratti d'appalto, fatti da parte dello Stato, delle opere avanti descritte: ciò però all'unico scopo del pagamento delle opere stesse nei modi e termini di cui sopra.

Le spese di direzione e sorveglianza dei lavori saranno pagate direttamente dallo Stato, che ne preleverà l'ammontare dal fondo di lire 2,000,000 autorizzato dalla legge.

Art. 4.

Il rimborso della spesa anticipata sarà fatto dal Governo al Municipio senza interessi e con deduzione della quota di contributo posta a carico del comune.

Tale rimborso verrà eseguito nel modo seguente:

Per lire 94,000 stanziato in bilancio a tutto il 1905-906 appena dal municipio sarà giustificata la erogazione di altrettanta somma;

Per la rimanenza in rate annuali di lire 190,000 cadauna, a partire dall'esercizio 1908-909, salvo liquidazione per quanto riguarda l'ultima rata.

Art. 5.

In esecuzione dei presenti accordi ed a richiesta del municipio di Messina, il Governo del Re imporrà, per decreto reale a norma di legge, e riscuoterà a favore del municipio di Messina una tassa suppletiva a quella di ancoraggio sulle navi che approderanno in quel porto mercantile in misura non eccedente lire 0.20 per ogni tonnellata di stazza, fino a raggiungere il saldo

della spesa che verrà a gravare sul comune per procurarsi i fondi di cui sopra e per le tasse relative.

Art. 6.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, il municipio di Messina dovrà presentare al Governo la dimostrazione delle spese che avrà già incontrate per il servizio dei detti interessi semplici e di dette tasse, restando espressamente convenuto che, appena giunto il saldo di tali spese, cesserà l'applicazione della tassa suppletiva di ancoraggio di cui all'articolo precedente.

Art. 7.

La presente convenzione sarà registrata col diritto fisso di una lira, e non sarà valida fino a che non sia stata approvata per legge.

E, richiesto io segretario ho ricevuto e pubblicato il presente atto, mediante lettura fattane ad alta ed intelligibile voce, ed in presenza dei testimoni, alle parti, che, da me interpellate prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Il Direttore generale
ZOCOLI ERMETE.

<i>Il procuratore</i>	<i>I testimoni</i>
GIUSEPPE ARIGÒ	Felice Novello Vito Ruggeri.

Il presente atto scritto di pugno del signor Felice Novello, archivista in questo Ministero, consta di numero quattro fogli carta da bollo su facciate tredici, questa compresa, e contiene numero quattro inserzioni per foglietti dieci, scritti su facciate diciotto, compreso il disegno.

In fede, ecé.

Firmato avvocato ETTORE GIUSTI segretario delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei lavori pubblici.

I.

CONSIGLIO COMUNALE.

*Seduta pubblica straordinaria
del 12 giugno 1905.*

2ª convocazione.

Presidenza dell'assessore anziano professore avvocato F. De Cola Proto.

Intervengono i consiglieri Alliata, Arenaprimo, Arigò, Betto, Bonfiglio, Bonia, D'Ambra, De Giorgio, Donati, Fleres, Gagliotta, Interdonato, Landama, Lella, Li-

pari, Lombardo, Lo Presti, Marangolo, Marano, La Spada, Melita, Minoliti, Monforte, Orlandi, Pettini, Picciotto, Portovenere, Pulejo Fulci, Rizzotti-Lella, Savoca, Scarella, Sciacca, Saraci, Trombetta, Vinci.

Assiste il segretario generale avvocato Melchiorre Sterio.

Si apre la seduta alle ore 13.30.

Omissis. Convenzione col Ministero dei lavori pubblici per lo anticipo dei fondi occorrenti alla esecuzione dei lavori portuali dipendenti dalla legge 13 marzo 1904, n. 102.

L'ingegnere Minoliti riferisce che in seguito agli accordi presi dalla rappresentanza municipale col Ministero dei lavori pubblici nell'ultima gita a Roma ed in esecuzione delle deliberazioni 3-9 dicembre 1904 del Consiglio comunale e 29 gennaio 1905 della Giunta comunale fu accordato lo schema di convenzione da stipularsi col predetto Ministero per lo anticipo dei fondi occorrenti per la sollecita esecuzione delle opere portuali dipendenti dalla legge 13 marzo 1904, n. 102, e che essendo stato trovato regolare il detto schema di convenzione da parte del Ministero del tesoro lo sottopone all'approvazione del Consiglio per le ulteriori pratiche da seguire in base alle dette disposizioni di legge.

Si dà lettura dello schema della convenzione che è del seguente tenore:

Premesso che con la legge 13 marzo 1904, n. 102 fu autorizzata, fra le altre, la spesa di lire 2,000,000 per nuovi lavori al porto di Messina e più specialmente per costruzione di banchine e ricostruzione di un tratto delle esistenti; per formazione di piazzali ed impianti di binari, nonchè per escavazione e sistemazione dei bassi fondi; che giusta l'articolo 6 della detta legge è consentito alle provincie ed ai comuni interessati di stipulare convenzioni col Ministero dei lavori pubblici per obbligarsi ad anticipare le somme occorrenti per la sollecita esecuzione delle opere nella legge stessa indicata;

che fra il Ministero dei lavori pubblici ed il comune di Messina, intervennero accordi per sollecitare la esecuzione delle opere ritenute necessarie mediante la anticipazione da parte del comune dei fondi occorrenti, nei quali il Consiglio comunale ha deliberato già in via di massima di contrarre un mutuo nelle adunanze del 3-9 dicembre 1904;

che tali accordi furono concretati in un progetto di convenzione che fu appro-

vato dal Consiglio comunale di Messina con deliberazioni del 12 giugno 1905 e del 16 giugno 1905 approvate dalla Giunta provinciale amministrativa con decisione del 30 giugno 1905 e che volendosi far risultare gli intervenuti accordi da un atto formale, si sono a tal fine costituiti innanzi a me infrascritto segretario ed alla presenza dei mentovati testimoni, da una parte l'illustrissimo signor commendatore Ermete Zoccoli direttore generale delle bonifiche e dei porti in rappresentanza di S. E. il ministro dei lavori pubblici, e dall'altra il signor conte Salvatore Marullo, sindaco di Messina, debitamente autorizzato dalla Giunta municipale con deliberazione del 29 gennaio 1905, che si alliga in copia unitamente alle citate deliberazioni del Consiglio comunale ed alla decisione della Giunta provinciale amministrativa.

I quali, a me personalmente cognitivi, dichiarate vere le premesse narrative, hanno stipulato e convenuto quante appresso:

Articolo 1.º — All'oggetto di eseguire sollecitamente i lavori di sistemazione del porto di Messina, secondo i progetti di massima compilati da quell'Ufficio del Genio civile, il Governo del Re provvederà alla esecuzione dei medesimi non appena saranno debitamente approvati i relativi progetti esecutivi e sieno compiuti i prescritti incombeni di legge, in modo che i lavori possano essere ultimati entro un periodo non maggiore di anni (quattro) dall'espletamento dei detti incombeni, senza che il comune di Messina possa avere ingerenza alcuna nelle occorrenti operazioni, e indipendentemente dalle somme stanziati dal Ministero dei lavori pubblici giusta la citata legge.

Articolo 2.º — I lavori di cui trattasi, indicati nell'annessa planimetria, che fa parte integrante della presente convenzione, consistono principalmente:

a) nella costruzione di un ponte sporgente in corrispondenza al bastione Norimberga, compresa la demolizione del bastione medesimo;

b) nella ricostruzione della testata dello sporgente del Lazzeretto ed allargamento della banchina Sud dello sporgente medesimo per far posto all'impianto di binari ferroviari;

c) nella costruzione di un muretto di recinzione del seno compreso fra la Cittadella ed il Lazzeretto e relativo coltamento dei bassi fondi alle spalle e siste-

mazione di uno scalo pel tiro a terra delle barche;

d) nei lavori di sovralzamento, rettificazione delle banchine lungo il Corso Vittorio Emanuele, e costruzione di un nuovo approdo al Mercato pei piroscafi postali;

e) nella costruzione di una stazione di carenaggio pei velieri presso il forte S. Salvatore;

f) nei lavori ed impianto di arredamento delle calate.

I lavori saranno eseguiti nell'ordine medesimo dell'elenco sopraesposto e fino all'esaurimento della somma di due milioni di spesa autorizzata dalla citata legge 13 marzo 1904, n. 102. Per contro, se eseguiti tutti i lavori contemplati nell'elenco di cui sopra risultasse qualche disponibilità, questa sarà impiegata in altri lavori di utilità del porto di Messina.

Articolo 3.º — Il Municipio di Messina si obbliga di provvedere al pagamento delle opere stesse a misura del loro progressivo sviluppo anticipando le somme che saranno necessarie in base a certificati del locale Ufficio del Genio civile, debitamente approvati dal Ministero, riscontrati dalla Corte dei conti.

Il Municipio di Messina si obbliga pure di intervenire nella stipulazione dei contratti di appalto, fatti da parte dello Stato, delle opere avanti descritte, ciò però all'unico scopo del pagamento delle opere stesse nei modi e termini di cui sopra.

Le spese di direzione e sorveglianza dei lavori saranno pagate direttamente dallo Stato, che ne preleverà l'ammontare dal fondo di lire 2,000,000 autorizzato dalla legge.

Articolo 4.º — Il rimborso della spesa anticipata sarà fatto dal Governo al Municipio senza interessi e con deduzione della quota di contributo posta a carico del Comune.

Tale rimborso verrà eseguito nel modo seguente:

Per lire 94,000 stanziati in bilancio a tutto il 1905-906 appena dal Municipio sarà giustificata la erogazione di altrettanta somma;

Per la rimanenza in rate annuali di lire 190,000 cadauna, a partire dall'esercizio 1908-909, salvo liquidazione per quanto riguarda l'ultima rata.

Articolo 5.º — In esecuzione dei presenti accordi ed a richiesta del Municipio di Messina, il Governo del Re imporrà per decreto reale a norma di legge, e riscuoterà

a favore del Municipio di Messina una tassa suppletiva a quella di ancoraggio sulle navi che approderanno in quel porto mercantile, in misura non eccedente lire 0.20 per ogni tonnellata di stazza, fino a raggiungere il saldo della spesa che verrà a gravare sul Comune per procurarsi i fondi di cui sopra, e per le tasse relative.

Articolo 6.° — Entro il mese di gennaio di ciascun anno, il Municipio di Messina dovrà presentare al Governo la dimostrazione delle spese che avrà già incontrate per il servizio dei detti interessi semplici e di dette tasse, restando espressamente convenuto che appena raggiunto il saldo di tali spese, cesserà l'applicazione della tassa suppletiva di ancoraggio di cui all'articolo precedente.

Articolo 7.° — La presente convenzione sarà registrata con diritto fisso di una lira e non sarà valida fino a che non sia stata approvata per legge.

E richiesto, io segretario, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane ad alta ed intelligibile voce ed in presenza dei testimoni alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alle loro volontà.

Il presidente mette ai voti il superiore schema di contratto.

Votanti 37.

Il Consiglio l'approva ad unanimità.

Firmati: F. De Cola Proto, assessore anziano, presidente; G. Arigò, consigliere anziano; M. Sterio, segretario generale.

Pubblicato all'albo pretorio addì 18 giugno 1905, non seguirono opposizioni.

Messina, giugno 1905.

Firmato: M. Sterio.

La superiore deliberazione è stata approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 30 giugno 1905, n. 12181, e vistata dall'illustrissimo signor prefetto, sentite il Consiglio di prefettura ai termini dell'articolo 169 della legge comunale e provinciale il 6 settembre 1905. Il prefetto, presidente, firmato: Serrao.

Per copia conforme da trasmettersi al Ministero dei lavori pubblici.

Messina, 10 ottobre 1905.

P. Il sindaco, firm. DE COLA PROTO.

Il segretario generale, firm. STERIO.

II.

CONSIGLIO COMUNALE

*Seduta straordinaria pubblica
del 16 giugno 1905.*

1ª Convocazione.

Presidenza del sindaco conte S. Marullo. Intervengono i consiglieri: Ainis, Alliata, Betti, Boscia, Cesareo, Ciruolo, De Cola Proto, Del Giorgio, De Leo, Fleres, Guagliotta, Interdonato, Lella, Lipari, Lo Presti, Lo Surdo, Marangolo, Marano, Melita, Minoliti, Monforte, Orlandi, Pettini, Ricciotto, Puleio, Fulci, Rizzotti, Lella, Sanmartino, Savoca, Savoia, Searcella, Soraci, Trombetta, Vinci. Assiste il segretario generale avvocato M. Sterio.

Si apre la seduta alle ore 13 e mezza.

Omissis. Approvazione in seconda lettura della convenzione dei lavori del porto.

Il sindaco, fa dare lettura della deliberazione del Consiglio del 12 giugno corrente con la quale fu approvato lo schema di convenzione da stipularsi tra il comune ed il Ministero dei lavori pubblici per la esecuzione anticipata dei lavori del porto in base alla legge 13 marzo 1904.

Partecipa che il Consiglio è stato autorizzato con decreto prefettizio del 14 giugno corrente n. 11551 a poter procedere alla seconda lettura ed approvazione della superiore convenzione a tre giorni soltanto di distanza della prima.

E poichè nessun consigliere domanda la parola invita il Consiglio ad approvare in seconda lettura il contratto superiormente letto.

Votanti 34.

Il Consiglio nei modi di legge lo approva ad unanimità.

Il sindaco riconosce e proclama tale esito.

Approvata questa parte del verbale dal Consiglio comunale seduta stante.

Firmati: C. Marullo, sindaco, presidente; F. De Cola Proto, consigliere anziano; M. Sterio, segretario generale.

Pubblicata all'albo pretorio addì 18 giugno 1905; non seguirono opposizioni. Firmato: Il segretario generale, M. Sterio.

La superiore deliberazione è stata approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta 30 giugno 1905, n. 12181.

Messina, 7 luglio 1905. Il prefetto, presidente, firmato: SERRAO.

Per copia conforme da trasmettersi al Ministero dei lavori pubblici.

Messina, 10 ottobre 1905.

P. *Il sindaco*, firm. DE COLA PROTO.

Il segretario generale, firm. STERIO.

Le deliberazioni del Consiglio comunale del 12 e 16 giugno relative ai lavori da farsi nel porto di Messina sono state approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 30 giugno 1905 e furono vistate dall'illustrissimo signor prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, ai termini dell'articolo 169 della legge comunale e provinciale, il 6 settembre 1905.

Messina, 10 ottobre 1905.

P. *Il sindaco*, firm. F. DE COLA PROTO.

Il segretario generale, firm. STERIO.

N. del repertorio 6758.

III.

MANDATO SPECIALE.

Regnando Vittorio Emanuele Terzo, per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia.

Addì diciotto dicembre millenovecentocinque in Messina, nel Palazzo di Città, via Garibaldi.

Innanti di me avvocato Giuseppe Ciraoło fu notar Placido, notaro in Messina, iscritto presso il Consiglio notarile di questo distretto, ed alla presenza dei signori Giuseppe Micale fu Sebastiano Domenico e Giovanni Guttarolo di Francesco, impiegati, nati e domiciliati in Messina, testimoni noti ed idonei ai sensi di legge.

È presente:

Il signor conte Salvatore Marullo del fu conte signor Francesco, proprietario, nato e domiciliato in Messina, da me notaro conosciuto, che interviene come sindaco del comune di Messina e con tale qualità mercede la presente procura che si rilascia in originale costituisce e nomina per suoi speciali procuratori gli onorevoli signori avvocato Giuseppe Arigò fu Rosario e Giuseppe Orioles fu Mariano, perchè sia unitamente che separatamente ciascuno sottoscrivessero in vece e luogo del mandante la convenzione da stipularsi tra il comune di Messina ed il Ministero dei lavori pubblici e qualsiasi altro Ministero, per i lavori da eseguirsi nel porto di Messina, in base alla

legge del tredici marzo millenovecentoquattro, n. 102, secondo la convenzione già deliberata ed approvata dal Consiglio comunale di Messina nelle tornate del dodici e sedici giugno e tredici ottobre millenovecentocinque, regolarmente vistate ed approvate dalle autorità competenti. Quali atti sono stati comunicati in copia legale al Ministero dei lavori pubblici.

Per l'oggetto cui sopra il costituente nella qualità tramanda ai suoi costituiti tutte le facoltà necessarie senza eccezione o limitazione alcuna e senza potersi eccepire mancanza di facoltà o di mandato ed avrà per rato e fermo l'operato che essi uniti o separati avranno compiuto.

Il presente atto è stato compilato da me notaro in presenza del costituente e testimoni e dopo che ho dato lettura dello stesso ad esso costituente in presenza dei testimoni, il medesimo l'ha dichiarato conforme alla sua volontà e tutti si sottoscrivono con me notaro.

Il presente consta di un foglio scritto in due pagine meno tre linee da persona di mia fiducia.

Firm: Conte Salvatore Marullo, sindaco,

» Giuseppe Micale, teste,

» Giovanni Guttarolo, teste,

» Avvocato Giuseppe Ciraoło, notaro in Messina.

Visto per la legalizzazione della firma del notaro Giuseppe Ciraoło.

Messina, 19 dicembre 1905.

Il presidente, firm. LORI.

Il vice cancelliere, firm. ARIGNÒ.

Per copia conforme ad uso interno amministrativo.

Se non vi sono osservazioni l'articolo 4 con le convenzioni delle quali si è data lettura, s'intenderà approvato.

(È approvato).

Il segretario, firm. GIUSTI.

Art. 5.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908 a termini della legge 22 aprile 1905, n. 137 in conformità dello stato di previsione allegato in appendice alla presente legge.

(È approvato).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge seguenti:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908.

2. Opere per la sistemazione della cinta daziaria di Napoli in dipendenza del restringimento della medesima verso oriente fra il ponte Maddalena e la garetta 27 Leutrek del muro finanziere.

Si procede ora alla chiama.

CIMATI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TORRIGIANI.

**Discussione del disegno di legge
relativo agli esami nelle scuole medie.**

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte, e si procederà nell'ordine del giorno; il quale reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sugli esami nelle scuole medie ed elementari ».

Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, segretario legge, (V. Stampato n. 590-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cerdaro.

(Non c'è).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Landucci.

(Non c'è).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rampoldi.

(Non c'è).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cornaggia.

(Non c'è).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pinchia.

(Non c'è).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Treves.

TREVES. Onorevoli colleghi, io vorrei avere l'autorità di qualche parlamentare, se non vecchio, almeno anziano, per poter presentare questa questione pregiudiziale alla coscienza della Camera: se sia conveniente, al 18 maggio, iniziare una discussione sopra quello che deve essere il diritto della scuola per l'anno scolastico corrente; se, entro questo mese, che di tanto ancora si pro-

lungnerà l'anno scolastico, noi siamo in condizione da poter garantire che entro l'anno scolastico stesso la scuola abbia il suo diritto costituzionale.

Noi non siamo in questa condizione; noi anzi possiamo legittimamente pensare che le vicende parlamentari proroghino questa discussione, ed intanto il fatto, che noi dobbiamo dolorosamente notare, è questo che tutta la scuola italiana in questo momento spasima non sapendo quale sia il suo diritto, non sapendo e l'anno scolastico che corre, sarà regolato secondo questo disegno di legge, secondo la vigente disposizione transitoria, o dal regolamento Orlando.

Io mi auguro veramente che questa mia osservazione pregiudiziale possa eventualmente essere accolta da chi ha autorità di farlo, perchè assuma di proporre qualche disposizione, che, senza compromettere quella, che dovrà essere la legislazione finale della scuola, dia per quest'anno scolastico alla scuola stessa immediatamente una tranquillità di coscienza, una tranquillità sopra quello, che deve farsi, sopra quello, che deve avvenire immediatamente nell'anno scolastico, che è quasi al suo termine.

Non bisogna nascondersi che intorno a questo disegno di legge è sorta una lotta vivacissima, e di questo ci dobbiamo rallegrare perchè dimostra che l'opinione pubblica comincia ad interessarsi ai problemi della scuola. Ma non bisogna dimenticare questo fatto, che la lotta, che su per i giornali si è accentuata, qui in quest'ambiente tenderà ad ammorbidirsi, perchè questo è l'ambiente nel quale tutti i contrasti si ammorbidiscono, fino a scomparire.

Qui soprattutto si dirà: badate che noi dobbiamo giudicare delle disposizioni positive di un disegno di legge: noi non dobbiamo correre dietro all'esame della tendenza. La tendenza è quello che è.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. È quello che è.

TREVES. Fuori di qui, domani forse, nelle adunanze e nei comizi degli insegnanti si potrà discutere se sia migliore l'una o l'altra tendenza in materia di legislazione scolastica, la severità o l'indulgenza. Ma allo stato delle cose noi tendiamo soltanto a presentare alcune disposizioni legislative, concrete, le quali diano alla tendenza che prevale una modalità di fatto. L'osservazione ha il suo pregio. Io non lo voglio contestare; ma d'altra parte, anche entrando in quello che ha di vero questa osservazione, non possiamo disconoscere che il di-

segno di legge porta la tendenza stessa al di là di quello che si è raggiunto e che ha presentato finora. Il termine oggi raggiunto non è che la risultante di un seguito di disposizioni del passato; ma pure essendo una risultante e come tale dovendola noi giudicare, porta però ad un risultato che eccede gli stessi confini nei quali sino ad ora si era pronunziata e mantenuta la tendenza medesima.

Ora questa tendenza, bisogna proprio dirlo, è una tendenza pericolosa la quale noi dobbiamo in piena coscienza ostacolare: è la tendenza di fare della scuola una cosa facile, un arringo molto semplice, una strada piana nella quale ognuno che vi si metta debba necessariamente arrivare alla meta, direi quasi una carriera burocratica, in cui l'anzianità costituisce il diritto a camminare innanzi.

C'è poi una nuova pedagogia scientifica, ed io faccio ad essa tanto di cappello, la quale è supremamente responsabile di questo indirizzo: è la scuola pedagogica che ha sempre un grande terrore per il *surmenage* intellettuale dei nostri rampolli, che ha sempre la ossessione di questo enorme supplizio dello studio in cui le giovani energie delle popolazioni nuove corrono rischio quasi di andare soffocate. Io penso se anche la pedagogia non possa talvolta associare involontariamente i suoi intenti a veri preconcetti e sentimenti di classe e se, mentre prevale tanta tenerezza e tanta pietà di fronte al *surmenage*, allo sforzo educativo delle giovani menti, non vi ha poi altrettanta pietà per quei giovanetti che, invece di andare alla scuola vanno nelle officine e nei campi, e per i quali le leggi dello Stato dovrebbero misurare la fatica, il danno, sono invece lasciati in balia degli industriali.

Io mi domando perchè da una parte tanto eccesso di tenerezza, tanta paura che lo sforzo sia sproporzionato all'energia giovanile, mentre dall'altra v'è tanta incuria? Sopra questo punto la pedagogia ci dovrebbe illuminare e lo dico non perchè ami ricercare volutamente i contrasti di casta, ma perchè quando tali contrasti si affermano non bisogna neanche celarli, perchè celarli sarebbe una viltà.

Ora diceva che sono nemico decisamente di questa tendenza.

Io penso che la scuola rappresenti in piccolo il microcosmo della vita e la vita non è una cosa facile, non è una conquista a cui si vada in carrozza; bisogna andare a

pieci, bisogna la vita aggredirla; piuttosto che raffigurarla in una tranquilla bassura, bisogna immaginarla come una montagna erta, squallida, in cui bisogna farsi la strada a forza di muscoli; aver molto sangue, molta forza di volontà per passare dalla conquista della scuola alla conquista della vita, se la scuola è veramente il riflesso della vita stessa. La scuola è una gara, è un cimento e noi dobbiamo educare la mente a questo pensiero, che si tratta di un cimento e che bisogna agguerrirsi.

Ciò dico in generale, perchè questa tendenza alla soverchia indulgenza è veramente generale e il disegno di legge che ci è sottoposto provvede e dispone per tutte le scuole, dalle elementari sino alle secondarie e superiori, e non pensa neanche ad introdurre una piccola distinzione che a me parrebbe logica e di buon diritto.

Se una indulgenza deve prevalere, e si può legittimamente far sentire, questa non può essere che per la scuola elementare, o meglio ancora, per la scuola che io chiamerei facoltativa.

Laddove c'è un obbligo scolastico, laddove lo Stato impone per forza d'imperio ai giovanetti di frequentare la scuola, là io posso ammettere che vi sia una certa quale indulgenza nel valutare i risultamenti della scuola, affinchè un'eccessiva severità non abbia per riflesso un aggravamento di quell'obbligo che la legge ha voluto contenuto in determinati confini.

Ma quando si tratti della scuola secondaria, di scuola eminentemente facoltativa si rileva questa enorme differenza, che nella scuola elementare chi c'entra non guarda oltre, accetta il destino di essere nella piramide sociale al basso e di costituire il tessuto muscolare connettivo della società, lasciando agli altri l'ambizione di appartenere al cervello e agli organismi direttivi, mentre quando si tratti della scuola secondaria, chi ci si iscrive fa con ciò solo un atto di proclamazione di conquista sociale.

Egli mette la sua candidatura ai posti direttivi della società; è alla professione liberale che intende; è ai posti di direzione generale della vita sociale che aspira.

Ora si ha diritto di chiedere a quelli che fanno questo atto di superbia, questo atto di audacia, di dare prove severe della realtà delle loro attitudini e funzioni di responsabilità direttiva, alle conquiste morali superiori, che li mettono nella società in una condizione superiore, di favore, di maggior rispetto, di maggior potenza.

Il rapporto di indulgenza in un caso e nell'altro non è e non deve essere eguale, anzi, deve essere considerato in modo diverso.

Io non predico il trionfo dell'analfabetismo, neppur per la scuola elementare; credo che anche la scuola elementare, anche i corsi obbligatori debbono sempre tendere ad elevare lo spirito, a fortificare la volontà, a dipingere la vita come un atto serio di conquista, per il quale, se non occorrono sforzi veramente eroici, ce ne vogliono però dei severamente umani.

Ma questo poi debbo dire tanto più per quello che riguarda le scuole secondarie e le superiori.

E questo si deve affermare anche di più quando è così potente la ressa alle scuole secondarie.

Io non leggo le statistiche perchè non credo nella grande vanità delle statistiche, ed il leggerle farebbe perdere gran tempo mentre è apodittico, che la popolazione delle scuole secondarie si accresce enormemente, si accresce a dismisura, si accresce in un rapporto superiore a quello del concorso alle scuole elementari.

Ed allora, se tale è la ressa, se tale è l'abbondanza di volenterosi alle scuole secondarie superiori, perchè non applicare ad essi i termini ordinari della sana economia politica della domanda e dell'offerta?

Se tanta è la ressa, se troppa gente studia, se vi è troppo concorso ai licei, perchè non applicare le leggi naturali della economia politica, che poi sono le leggi naturali della vita? Noi possiamo essere un poco più severi nelle scuole secondarie, dal momento che è così immenso il concorso; e così, anche per questa via, tenderemmo a frenare, e nel tempo stesso a migliorare l'affluenza alle scuole secondarie. Ed invece, che cosa dice il disegno di legge?

Affrontiamolo in qualche sua disposizione, tra le più caratteristiche. Noi troviamo subito, ai primi articoli, l'articolo 4, che stabilisce per regola il compenso tra le materie. Ora questo compenso sarà una cosa che aiuterà la promozione degli asini, ma non credo che sia un concetto sano, perchè altre sono le facoltà che si sviluppano in una direzione e altre quelle che si sviluppano in altra direzione nell'esercizio di una disciplina stessa.

Quando voi fate un compenso coll'esame orale, l'esame di memoria del ragazzo che viene davanti a voi e che vi recita da un capo all'altro la *Divina Commedia*, con

uno sforzo puramente mnemonico, mentre non sa redigere i più elementari suoi pensieri, voi ammettete un compenso che non ha ragione di essere; perchè le due facoltà, la memoria e la fantasia, o il possesso della propria coscienza, non vengono l'una a compensare l'altra, ma ci vogliono le une e le altre. Voi potete avere dei calcolatori, ma voi non potete compensare un uomo, che non è capace di risolvere col ragionamento un problema di geometria con un calcolatore. Questa teoria dei compensi non ha giustificazione in nessuna psicologia positiva. Questa teoria dei compensi, si dice, non si applica ora per la prima volta, (e questa è la giustificazione del disegno di legge); ma verrà pure il momento in cui bisognerà affrontare la questione interamente e domandarsi se il compenso sia una cosa razionale. Per ora io credo che non lo sia.

Si estende, e si sanziona l'abbandono dell'esame di licenza...

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. C'è adesso l'abbandono.

TREVES. Si sanziona, si conferma.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non se ne parla.

TREVES. Si rafferma, come devo dire? Lo si eterna, lo si cristallizza. Dico questo per far vedere che faccio distinzione fra la responsabilità sua, onorevole Rava, e quella dei suoi predecessori, fra il disegno di legge e la tendenza da cui il progetto è nato.

Ora la sanzione dell'abbandono dell'esame di licenza, vale a dire dell'abbandono di quello sguardo riassuntivo alla via percorsa, alle materie che si sono studiate, la rinuncia a quella contemplazione sintetica di tutta una materia, di tutta una via percorsa, credo che sia un errore in rapporto allo sviluppo intellettuale; è un errore peggiore rispetto allo sviluppo morale, perchè degli esami si può ridere, come si può ridere (se facciamo di queste teorie) anche della scuola, perchè si può dire benissimo che i geni non hanno mai frequentato nessuna scuola, ma se noi prendiamo le cose pei semplici mortali, se facciamo le scuole per gli ingegni mediani, se noi provvediamo per la media degli uomini, noi dobbiamo pensare che gli esami hanno una grande virtù, una virtù fortificatrice e sono un cimento e, come tutti i cimenti, si superano per virtù propria ed anche per fortuna; sì, molte volte anche per aiuto di fortuna.

Tutta la vita è così: metà valore e metà fortuna; i due elementi della vita. Forse

c'è una profonda alleanza fra la virtù e la fortuna; quell'alleanza, per la quale si diceva che la fortuna aiuta gli audaci; c'è nella vita qualche cosa per cui vediamo che molte volte la fortuna si allea al merito, o almeno all'audacia, o almeno si allea a certe attività di conquista, a certe volontà che sanno imporsi al destino. Questo è un grande fatto di cui fa troppo buon governo la teoria che condanna tutti gli esami anche quelli di licenza.

Noi riduciamo ancora, col presente disegno di legge la media dei punti. Noi ci accontentiamo del sei in via ordinaria. Quindi l'esenzione dagli esami non è più, come quando era cominciata questa tendenza, un premio ad una assiduità costante espressa con dei saggi progressivi: allora era l'eccitamento a far bene, superiormente bene; oggi la promozione senza esame diventa l'unico modo ordinario di promozione e di licenza e perde quel carattere di premio che costituiva un eccitamento, diventa una cosa normale; quindi è un danno pedagogico perchè attutisce lo stimolo della emulazione, ed un danno dell'intelletto, perchè diminuisce l'attività dei giovani i quali, si capisce perfettamente, tendono soltanto ad apprendere quel poco che è necessario per andare avanti; e se voi non create spinte ed eccitamenti, i giovani non faranno altro che quanto è necessario per evitare la perdita dell'anno scolastico. Questa è proprio la frase consacrata. La conseguenza che si impone è che se abbassate questo grado di cultura intellettuale, la responsabilità non sarà dei giovani, ma vostra.

Con gli articoli 7, 8 si viene poi ad affrancare quasi il giovane dal presentarsi ad una determinata scuola per gli esami; è vero che bisogna addurre motivi, per mutare la sede bisogna che il provveditore degli studi acconsenta e ci sono altre piccole remore; ma in sostanza si sa quanto valgono queste remore; la verità è che con un po' di scaltrezza, con qualche appoggio, come si dice, in alto, si può sempre dai giovani scegliere la sede degli esami e con ciò si viene ad eludere la disposizione degli articoli 6 e 7 perchè ognuno cercherà di andare in quella scuola dove sa che gli esaminatori sono più condiscendenti. Quale garanzia dunque si avrà del valore di questi esami se ciascuno si può scegliere i propri giudici? Perchè questa è la conseguenza quasi umoristica di questa disposizione, che i giovani potranno scegliersi i propri esa-

minatori, condizione nuova questa che non so quanto potrà giovare alla cultura italiana.

L'articolo 10 contiene poi una disposizione, la quale non è nuova, anzi è tradizionale ed avrà il consenso anche di coloro che non sono favorevoli a questo disegno di legge.

Mi pare che in questo articolo si consacri tutto lo spirito di cattivo conservatorismo della scuola. Con questo si proibisce assolutamente di potere adire gli esami di licenza se non si sia fatto l'intero corso di studi precedenti, fatta eccezione per coloro, che debbono sottostare agli obblighi di leva.

Ora comprendo che si debba pretendere da coloro, che vogliono saltare alcuni anni di studio, una maggiore garanzia; a chi si lusinga di poter fare il ginnasio in tre anni, od il liceo in due, domandate pure una prova, che dia assoluta garanzia del suo valore; pretendete che ottenga sette, otto e anche più negli esami; ma perchè *a priori* negare a qualunque giovane, qualunque sia il suo valore, qualunque siano le urgenze della sua famiglia e le sue aspirazioni della vita, questa possibilità? Perchè negare a lui di poter conseguire in cinque anni anzichè in otto la licenza? Io cerco di darvi una risposta e di penetrare nelle ragioni di ordine alquanto burocratico e sistematico, per cui si vuole che si faccia in quel modo, ma non riesco a darvi una spiegazione; a me pare che questa negativa in termini assoluti sia un contraddire lo spirito di alacrità e di fervore, che deve avere la scuola e sia un negligenza le ragioni della vita moderna, che si va facendo sempre più intensa e che pretende che la gente faccia presto.

Se altri ha i muscoli per fare in più breve tempo ciò, che gli altri fanno in tempo più lungo, se ha i mezzi per resistere alla maggiore fatica, perchè volete impedirglielo? perchè costringere tutti sul letto di Procuste?

In questa disposizione dell'articolo 10 vedo quanto spirito di lentezza, quanto spirito burocratico si è introdotto nelle scuole; come sia un domma l'andare avanti per gradi, lentamente, a passo di lumaca, secondo prescrive la burocratica anzianità senza consentire mai nessuno slancio ai giovani di maggior impeto, di maggiore volontà.

DA COMO, *relatore*. Occorre il tempo necessario per prepararsi.

TREVES. L'articolo 14 garantisce in-

fine che si passerà agli esami di licenza, anche quando siasi fallita una prova. Non è una cosa nuova: la prima introduzione di questo sistema risale ad una circolare dell'onorevole Baccelli; poi questa facoltà si è allargata, ed ora si sanziona in un articolo di legge. Contro questa disposizione di legge non vi ha chi ignori le gravi censure che sono state sollevate. Ci sono insegnanti, i quali temono che il giovane sapendo che sarà licenziato, sebbene ignori completamente una materia, finisca con domandarsi qual sarà la materia che deve sacrificare, se sarà la storia o un'altra materia, quella, che nel suo bilancio deve iscrivere al passivo, zero.

Questo significa, che voi date al giovane il diritto di modificare l'ordine e la quantità degli insegnamenti...

DA COMO, *relatore*. I due terzi dei professori dicono che l'abbiamo aggravata!

TREVES. Io rilevo una tendenza, e la tendenza è quale la denunzio!

L'articolo 17 stabilisce che, quando qualcuno non ha potuto prendere parte alla seconda sessione di esami, gli si concederà una sessione straordinaria, una terza sessione. Il ministro dirà che non è una terza sessione. È certo che la spiegazione, che si dà di questa disposizione, che è una trovata nuova, significa che i giovani iniziano la vita della scuola senza avere alcun carico, neppure di quello, che oltre la scuola peserà tanto, il fortuito.

Ricordo che l'onorevole Rava citò il caso di colui, che cadde e non poté presentarsi agli esami. È vero, ci sono casi dolorosi, ma consento piuttosto di dare all'autorità scolastica una certa facoltà di giudicare caso per caso, anziché *a priori* stabilire per legge che ci sia una terza sessione di esami; perchè qualcuno dice che non ha potuto prender parte alla seconda sessione, per non essergli pervenuto il telegramma che stabiliva il giorno dell'esame o per qualunque altra ragione di questo genere. Ciò mi pare poco serio. Nella vita tutti dobbiamo imparare che abbiamo contro di noi i casi fortuiti, che dobbiamo esercitarci ad affrontarli; se capitano, sarà quel che sarà; ma perchè avere sempre questo preconetto che nella scuola il fortuito non esista? che il giovane debba conseguire la licenza anche se gli capita la disgrazia di non poter prender parte agli esami, anche se poi, dopo tutto, agli esami sia bocciato?

Tale, in sostanza è lo spirito del vostro disegno di legge.

Comprendo che ad analizzare ogni singola disposizione, c'è da correre il pericolo di parere pedanti, e francamente me ne vergogno. Non mi sento l'anima di un pedante, le idee che professo sono l'antitesi dell'accademismo e della pedanteria. Evidentemente non è alla disposizione che vi mancherà di poter trovare una giustificazione. Tutto il disegno di legge, nel suo complesso, e non nelle singole disposizioni, è tale che mi pare spaventoso per la tendenza, che esprime, per l'abbiosciamento morale, che porterà nella scuola, per la tendenza a rendere tutto facile e liberale. In ogni caso, qualunque avvenimento si svolga intorno a voi, una volta che si è entrati nella scuola e si è pagata la tassa, la licenza è garantita. Questo in sostanza il disegno di legge! (*Interruzioni*).

Intanto la terza sessione d'esami, che il ministro Rava contesterà sia una terza sessione, mi fa pensare che la nostra scuola d'ora innanzi vivrà dando esami. Perchè tra gli esami trimestrali...

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ma se ci sono anche ora! Perchè lo dice a me?

TREVES. Lo dico a lei, perchè è lei che me ne dà occasione, perchè è lei che presenta un disegno di legge, dove sanziona, cristallizza, sublima tutte queste cose, che si sono andate introducendo nelle nostre scuole. Ecco dunque perchè lo dico ora. Lo dico a lei, perchè l'occasione è buona per dirlo, non già per mancanza di rispetto alla sua persona.

Ora io affermo che andiamo incontro ad un sistema, per il quale, fra gli esami trimestrali e gli esami finali di prima, seconda e terza sessione, in scuola non si farà altro che dare esami. Immagini la Camera quale sarà la vita interiore della nostra scuola!

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Quale è!

TREVES. Non è: vi dico subito perchè non è. Perchè oggi la tendenza non è esplicita così categoricamente. Perchè gli esami trimestrali ora sono presso a poco gli antichi esami bimestrali, a cui non si dava tanta importanza.

Ma se, invece, gli esami trimestrali vengono tutti ad avere l'importanza degli antichi esami finali, con rigorosa e completa correzione di ciascun tema, con l'assegnazione del voto per ciascun esame, con l'interrogatorio per ciascuna materia a ciascun allievo, se questi esperimenti trimestrali acquistano tutta l'importanza, che avevano prima gli esami finali, occuperanno pure lo stesso spazio di tempo.

Ora, se moltiplicate per tre questo spazio di tempo (e noi sappiamo quanto siano aumentate le scuole, dove 50 o 60 alunni per classe costituiscono presso a poco la media normale; e vi sono scuole dove esistono fin tre o quattro sezioni per ciascuna classe) se considerate che si deve fare l'esame scritto, l'esame orale, e dare a ciascuno il proprio punto e fare la media, comprenderete che per tutto questo lavoro ogni trimestre occorrono almeno venti giorni. Se si fa conscienciosamente; perchè, se poi si fa semplicemente un esame purchessia, si può farlo pure con un giorno, ma allora in questo caso i vostri punti trimestrali non hanno nessun valore, nessun significato, e non possono stabilire il valore del giovane. E quando per tre volte almeno per questi esperimenti e per due sessioni, si deve spendere il tempo a fare esami, voi vedete che tutta la scuola è permanentemente travagliata dal fastidio dell'esame, turbata nella sua psiche dal bisogno di fare esperimenti e di procedere ad interrogazioni, di dare medie, di tenere consigli di professori sotto la presidenza del preside per fare i conteggi, e dall'attendere che il preside, che ha facoltà di aggiungere o no qualche voto, a seconda che deve prevalere il criterio aritmetico o quello morale, lo faccia, e così via.

Insomma voi rendete permanenti nella scuola il fastidio, la noia, il turbamento, che è in tutte le scuole quando entra il periodo degli esami.

DA COMO, *relatore*. I trimestri e le prove trimestrali c'erano già!

TREVES. C'erano, ma avevano un valore molto relativo. Era un esperimento che si faceva, nel quale i giovani davano le loro pagine, il professore ne correggeva alcune, ne leggeva altre in classe; per esempio, non si traeva da quell'esperimento una classificazione rigorosa e non si dava a questa classificazione un'importanza, che d'ora innanzi dovrà avere. (*Bene! — Commenti*).

Fatte queste considerazioni, non posso e non voglio penetrare ulteriormente nell'analisi degli articoli. Volgo perciò alla fine del mio discorso. La mia impressione l'ho detta candidamente, ed anche un po' rudemente. Sono contrario, più che ad ogni singola disposizione di questo disegno di legge (le quali, una per una, forse riconosco che possono aver una giustificazione un po' accidentale) alla tendenza che esprime tutto il disegno di legge.

Voglio ed intendo che la scuola italiana sia un cimento, una palestra, e debba contenere in sé quelle difficoltà, che in molto maggior proporzione i giovani si troveranno di fronte nella vita. (*Benissimo!*) Mi rivolgo alla coscienza della Camera e le pongo innanzi questo problema, che forse è delicato: abbiamo noi il diritto di scemare ai giovani il dolore della scuola, i dolori, che sono indissolubilmente legati alla scuola? Abbiamo questo diritto? (*Commenti*).

Qualcuno mi risponde: sì, abbiamo questa diritto. Ma bisognerebbe che potessimo garantire ai giovani che oltre la scuola non avranno difficoltà. E poichè questa assicurazione non la possiamo dare, io dico che commettiamo un vero tradimento verso le giovani generazioni, cercando di togliere questi primi sforzi che si devono fare per resistere al dolore, che dopo tutto è il grande insegnante della vita, superiore, credo, a tutti gli insegnanti. (*Approvazioni — Commenti*).

Io affermo questa stranezza: noi non abbiamo il diritto di indebolire lo sforzo, che si deve fare nei giovani per imparare!

Questo sforzo è necessario, è doveroso, è utile, è sacrosanto. Ogni colpo, che voi date a questo sentimento, è mortale per lo spirito del carattere italiano. (*Benissimo! Bravo!*)

Credete a me; l'anima la si può fare in una solitudine di misticismo, ma il carattere non lo si fa che nei contrasti del mondo. La nostra scuola deve mantenere quei contrasti, che sono necessari per conquistare il sapere. (*Vive approvazioni a sinistra*).

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Santoliquido a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SANTOLIQUIDO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Tombola telegrafica a beneficio degli istituti pii di Avigliano.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole Pistoia a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

PISTOIA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla proposta di legge: Separazione del comune di Canneto sull'Oglio dalla giurisdizione giudiziaria di Asola e Castiglione delle Stiviere e aggregazione a quella di Piadena e Bozzolo.

PRESIDENTE. Anche questa relazione sarà stampata e distribuita.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

Si riprende la discussione del disegno di legge sugli esami delle scuole elementari e medie.

PRESIDENTE. Torniamo al disegno di legge sugli esami.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Falconi Gaetano.

FALCONI GAETANO. Onorevoli colleghi: contrario all'approvazione di questo disegno di legge, mi interessa anzi tutto sgombrare il terreno da una obiezione. Si è detto e ripetuto: perchè mai critica così acerba a questo disegno di legge, il quale riproduce un regolamento già in vigore? Pronta e facile è la risposta: la critica, che viene fatta, severa ma giusta, tende ad investire tutto il regolamento infelicissimo, che porta il nome Orlando; regolamento, al quale in questo momento si vorrebbe dare forza di legge.

CORTESE. L'ha già!

FALCONI GAETANO. Orbene, onorevole ministro: o di quel regolamento si è fatto un esperimento insufficiente, e dell'esperimento fatto non si può tenere conto, per trarne ragione a trasformare il regolamento in legge;..

Una voce. Ha già forza di legge!

FALCONI GAETANO... ovvero l'esperimento, che si è fatto, è da ritenersi sufficiente, ed allora il regolamento si deve anche dire già condannato.

Ciò premesso, mi permetto rivolgere due interrogazioni all'onorevole ministro. È ella veramente convinta che la materia disciplinata con questo disegno di legge debba formare oggetto di provvedimenti legislativi? È ella fermamente decisa a volere approvato questo disegno di legge, anche dopo il clamore concorde, non certo benevolo, sollevato contro di esso da una schiera ben numerosa di uomini di grande competenza e pari autorità?

Quanto alla prima domanda, una sommaria analisi degli articoli del disegno di legge basta per dimostrare che ci troviamo di fronte a disposizioni semplicemente e puramente regolamentari. Non veggo materia di legge nel disegno di legge, che ci viene presentato.

Vi è sempre da rimpiangere la legge Casati, l'unica, che sia stata data all'Italia dal 1859 ad oggi; e troppe volte ancora dovremo evocare la memoria del buon Casati e rimpiangere l'opera di lui!

A dimostrazione ed a conferma di quanto dico della natura e della indole di que-

sto disegno di legge, basta aggiungere poche parole di un uomo a cui tutti, son sicuro, deferiamo riverenti: Pasquale Villari.

« Non so se, scrive egli, nessun altro Parlamento del mondo sia mai stato chiamato, come il nostro, a decidere se per essere promosso da una classe all'altra del Ginnasio occorranzo sei o sette punti, se e come la prova orale di latino si possa compensare con la prova scritta di assai discutibile valore ».

Se così è (e parmi non si possa mettere in dubbio) se la stessa materia, che si vuole disciplinare con legge, emigra quasi dal normale funzionamento del potere legislativo, perchè l'onorevole ministro insiste così fortemente a volere approvata questa legge?

Voci. Speriamo che non insista!

FALCONI GAETANO. Speriamolo!

Una voce. E che si deve fare di questa legge?

FALCONI GAETANO. Si deve mandarla in aria!

Quanto alla seconda domanda, riguardante l'accoglienza fatta a questo disegno di legge dalla pubblica opinione, si può dire, in due sole parole, che il disegno di legge è giudicato già e condannato. Nè intendo riferirmi solo al giudizio della stampa. Un giornale della sera, avendo invitato, sotto la rubrica *Una cattiva legge*, uomini, che tengono un posto eminente nelle lettere e nelle scienze, ad esprimere il loro parere; abbiamo veduto sfilare sotto i nostri occhi i nomi del Tamassia, dell'Agostini, del Pascal, del Loria, del Sella e di altri molti.

A me piace però di riferire un solo dei tanti giudizi di questi uomini insigni: « Il disegno di legge n. 590 intorno alle disposizioni sugli esami (sono parole del professore Tamassia) nelle scuole medie segna ancora, se è possibile, un regresso nei tentativi d'assetto dei poveri nostri ordinamenti scolastici ».

Può dunque l'onorevole ministro, può la Camera non tener conto di tali voti? Può l'onorevole ministro, può la Camera chiudere gli orecchi al *grido d'allarme*, dato da una sì larga schiera di valorosi che hanno vissuto, o vivono, della scuola e per la scuola: gloriosa schiera di veterani dell'insegnamento, a capo dei quali sta Pasquale Villari? Pare a lei onorevole ministro, ed alla Camera che, di fronte ad una situazione di questa specie, si possa, a cuor leggero, assumere una così grave responsabi-

lità? Io, per me, dico: no! E, se anche dovessi rimanere solo, non cesserei dal pregare l'onorevole ministro di non insistere nel volere approvata una tale legge

Giorni or sono, l'onorevole Alessio, in un pregevole discorso, dimostrava quanto l'elevazione della coltura nazionale nostra sia inferiore al confronto di quella di altre nazioni.

E noi si dovrebbe aggiungere nuova virtù di legge ad un regolamento destinato solo (come si esprime al riguardo il professore Loria) *a favorire i deboli, i pigri, i deficienti?*

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica.* Chi?

FALCONI GAETANO. Il Loria! Ma c'è di più.

La Federazione nazionale degli insegnanti delle scuole medie non crede che il disegno di legge sugli esami, che sta davanti al Parlamento, giovi davvero a rialzare il livello della coltura nazionale, e si rivolge al Governo con una preghiera, che suona in questi termini: « Il Consiglio della Federazione nazionale spera che il Governo e il Parlamento vorranno tenere nel maggior conto le osservazioni, che l'esperienza e l'amore della scuola hanno suggerito agli insegnanti, e si augura che con l'accogliere le modificazioni proposte sia restituita agli studi la dignità, a cui farebbe grave minaccia la rinnovata indulgenza verso alcuni inetti e negligenti ».

La Federazione nazionale riassume in otto proposizioni, i voti della Federazione.

Questi voti sono in aperta opposizione con i criteri informativi della legge che discutiamo.

Delle otto proposizioni due hanno una importanza notevolissima, la quarta e la quinta.

Nella quarta la Federazione nazionale si occupa della licenza, e dichiara nettamente, in modo assoluto, che la licenza non potrà aver mai quel valore, che deve avere, se non viene conseguita per mezzo di esami, a cui tutti indistintamente debbono essere sottoposti.

Per quanto riguarda la proposizione quinta, la Federazione nazionale, dice che non è possibile proseguire nel sistema di autorizzare il passaggio dalla quarta elementare alla prima classe delle scuole medie col solo certificato di maturità, riconosciuto insufficiente.

Ora, se dal regolamento Orlando non derivassero altri danni che questi due enormi,

denunziati dalla Federazione nazionale; se altro non si potesse dire e concludere se non che il regolamento Orlando riduce a cosa di poco valore le licenze e ammette agli studi secondari alunni impreparati, basterebbero questi due vizi capitali perchè quel regolamento dovesse essere riformato, invece di dare ad esso nuova forza di legge. La Federazione nazionale, occupandosi in ispecie delle licenze, si trattiene a discutere del metodo degli esami.

È questa una questione, sulla quale si è tutto detto e stampato. Potrà bensì il metodo degli esami avere difetti, potrà presentare inconvenienti, ma si risponde: Che cosa può essere sostituito all'esame? Quale altra forma di selezione si potrebbe mai sostituire fra capaci ed incapaci? Ecco, al riguardo, alcune parole della Federazione nazionale: « Comunque, è certo che l'obbligo degli esami di licenza, oltre ad avere « una azione grandemente educativa, perchè « abitua i giovani al sacrificio e alle emozioni della lotta, ravviva in essi il sentimento della dignità, accresce la brama « del progresso, infonde la coscienza e la « nobiltà del lavoro, rassaoda la coltura, « verte le cognizioni apprese giorno per « giorno in vitale nutrimento della intelligenza ». Nulla di mio aggiungo per non sciupare quello, che venne espresso in una forma di splendida evidenza. Ben strana cosa è quella di volere sottrarre agli esami, specie di licenza, i giovani, che poi, nella vita, o per conseguire diplomi accademici, o per occupare impieghi, o per essere prescelti a funzionari di qualsiasi categoria, o per ascendere in carriera, di grado in grado, dovranno sempre, inevitabilmente sostenere rigorosi esami.

Nè vale il dire che nelle nostre scuole gli esperimenti trimestrali possono tener luogo dell'esame finale; poichè chi ha vissuto nelle scuole, ed ha avuto familiarità con i maestri, non può davvero affermare tali cose. L'esperimento trimestrale non è che una facile e parziale ripetizione di cose apprese lì per lì, mal digerite e non ancora assimilate. Mentre, invece, nell'esame finale, la mente dell'alunno scorre in rassegna, per quanto rapida, tutto un programma, lumeggiandone i punti più salienti.

Ma, anche in ordine agli esami, mi piace aggiungere, a suggello, l'opinione del Villari, a cui dobbiamo la maggiore deferenza. Queste le sue parole: « Il colpo più grave che la nuova legge porterebbe alla scuola media sarebbe ciò che può veramente chia-

marsi la soppressione dell'esame di licenza, che resterebbe obbligatorio, con varie attenuazioni, solo per i giovani più scadenti ».

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ma c'è ora forse?

FALCONI GAETANO. Fortunatamente, e quasi direi per trasportarci *in più spirabil aere*, abbiamo anche la relazione del rappresentante la minoranza, onorevole Ferraris, al quale personalmente mi rivolgo. Il Villari dice: « La minoranza della Commissione parlamentare vede il pericolo, lo denuncia, e con nobile energia si oppone ». Ma chi si è opposto? Chi ha dato l'esempio di questo nobile vigore? Lei, onorevole Carlo Ferraris, e per questo le va data lode: per questo unisco la modesta mia voce alla sua, per esprimere e rafforzare il concetto, che ella ha così nobilmente espresso.

Senonchè, me lo permetta, ella, dopo aver dettata una splendida pagina, che è la prima della sua relazione, ed avere anatomizzato così bene la coscienza dei professori e degli alunni, segnalando l'abisso, a cui si corre, ella dichiara, onorevole Ferraris, di non avere speranza di riuscire.

Male, molto male!

Ma non si accorge che il paese è con lei?

Ella non può immaginare quanto sconforto abbia procurato la sua sfiducia nell'animo di coloro, i quali la riconoscevano come loro condottiero, ed erano pronti a seguirlo?

Or dunque, nell'alta sua posizione di scienziato e di uomo politico, ella non deve averla questa sfiducia, ma deve dimostrare che, pari in lei alla limpida concezione del pensiero, è anche la forza del carattere.

In verità vi dico che, se questo disegno di legge fosse per sventura approvato dal Parlamento, durerebbe quanto un volo di rondine; e si dovrebbe ben presto tornare a disfare quello che si fosse fatto.

Forsan et haec meminisse juvabit!

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Abbia la cortesia di attendere un momento, onorevole Falconi Gaetano. Invito gli onorevoli Montauti e Saporito a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

MONTAUTI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge, modificato dal Senato per « Pagamento della somma dovuta ai regi spedali riuniti di S. Chiara in Pisa per le spese sostenute in servizio delle cliniche universitarie dall'anno scolastico 1866-67 a quello 1881-82. — Modificazioni del Senato ».

SAPORITO. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera il rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari 1903-904 e 1904-905.

A nome poi dell'onorevole Arlotta mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1906-907 ».

« Autorizzazione di una maggiore assegnazione di lire 1,700,000 sul bilancio del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1907-908, per la spedizione militare in Cina ».

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Si riprende la discussione del disegno di legge sugli esami nelle scuole elementari e medie.

PRESIDENTE. Onorevole Falconi Gaetano, continui il suo discorso.

FALCONI GAETANO. Ed ora, onorevoli colleghi, eccomi ad analizzare la relazione, che dovrebbe mettere in evidenza il pensiero della maggioranza della Commissione.

Ma questo, a dir vero, mi riesce difficilissimo. Quale è il pensiero della maggioranza? Non lo so. A pagina 4 della relazione trovo detto che « la tendenza della Commissione è per il ripristinamento degli esami di licenza »; ma, viceversa poi, la Commissione si astiene dal farne proposta.

DA COMO, *relatore*. Ma vada avanti; legga il seguito.

FALCONI GAETANO. Onorevole relatore, ella risponderà a suo tempo. Se crede di fare con me, come ha fatto con l'onorevole Treves, non mi lascerà interrompere.

Si astiene dunque la Commissione dal proporre questo ripristinamento di esami; il che fa riscontro alle dichiarazioni dell'onorevole Ferraris, che dice: « So che i colleghi della Commissione non sono avversi alla mia proposta ».

Strana situazione! Dalla relazione esula il pensiero dei commissari. La relazione può dunque definirsi come la media proporzionale fra le diverse idee. Se questo può soddisfare la Camera, non so; ma, per mio conto, da questa relazione non traggio indicazione chiara, netta, lucida, precisa di quello, che si vuole, di ciò, che si intende proporre. Nè questo deve dispiacere all'onorevole relatore, il quale si è dichiarato francamente per la via media.

Poichè sui tanti desideri espressi dai padri di famiglia, dai corpi accademici, che investono tutta la economia del disegno di legge, l'onorevole relatore si affida al prudente accorgimento dell'onorevole ministro, penso che miglior partito, più semplice e concreto sarebbe stato quello di proporre di demandare al ministro facoltà di applicare, o no, il regolamento Orlando, ormai condannato, nel modo che crede migliore, risparmiando alla Camera qualsiasi complicità.

Vengo ora ad altro argomento, che mi sta immensamente a cuore.

Intendo riferirmi agli esami dei privatisti, agli alunni, cioè, che provengono dalle scuole private.

Su questo potrei diffondermi lungamente; ma ripeterei cose, che ebbi già occasione di esporre alla Camera, parlando sul bilancio della pubblica istruzione.

SANTINI. A questo mira la legge!

FALCONI GAETANO. Caro Santini, vedrai che ci troveremo d'accordo.

Riassumo dunque il pensiero in queste sole parole: *nuovi tormenti e nuovi tormentati*. Appare evidente che chi scrisse la relazione ha poca simpatia per le scuole private.

Non gli va data colpa, quindi, se, giudicando di esse, il giudizio espresso non è nè equanime nè sereno. Siamo sempre al solito ingiusto preconetto, alla solita partigiana diffidenza.

Raccolgo, qua e là, alcune frasi.

Si vuole, ad esempio, la scuola di Stato armata contro la scuola privata. Piace alla Camera immaginare questa scuola di Stato, con lancia e corazza, che muove in guerra contro la scuola privata? È rispondente a quegli alti, gentili sentimenti, per cui vorremmo che le due scuole concorressero, in nobile gara, alla diffusione del sapere, alla elevazione della cultura nazionale?

Nè basta, o signori: si vagheggia un vero e proprio monopolio di Stato. I monopoli, per sè stessi, pare non siano la cosa più simpatica di questo mondo.

Ma domando se sia ammissibile il monopolio della coltura, dell'educazione, dell'anima.

Si giunge perfino all'audacia di denunciare la scuola privata come vile espediente di lucro!

Onorevoli signori, si può pensare della scuola privata quello che si vuole, si può avere per essa fiducia o sfiducia, simpatia o antipatia; ma il dire che la scuola pri-

vata s'ispira al concetto dell'interesse materiale, questa, o signori, è cosa indegna. (*Oh! — Rumori dalla tribuna della stampa*).

SANTINI. Ma che c'entrano quelli là?

FALCONI GAETANO. Da che parte vengono i rumori? Non mi conoscono!

Dunque dire che la scuola privata è mezzo di lucro, è dir cosa non vera, è lanciare una ingiuria immeritata.

Sono altissime finalità quelle, che ispirano gli educatori privati; e queste finalità non sono quelle dello stipendio mensile, ma bensì quegli ideali, sui quali è basata la pacifica e civile convivenza delle diverse classi sociali.

Dopo aver detto che la scuola di Stato deve essere armata contro la privata, che lo Stato deve esercitare un monopolio, che l'insegnamento privato si largisce a base di speculazione e di lucro, si vuole anche il controllo della scuola di Stato sulla privata, integrando così giudice e parte nello stesso ente.

Quanto ciò sia conforme ai principi di libertà e di giustizia, è facile intenderlo.

Sostanzialmente ci troviamo di fronte al solito sistema dei due pesi e delle due misure; larghezze, oltre ogni limite possibile agli uni; restrizioni sempre maggiori per gli altri e nuove angherie.

Ma nè Mamiani, nè Berti, nè Coppino, nè Bonghi, nè Guido Baccelli, erano in quest'ordine di idee. (*Interruzioni*).

Io parlo sempre con sentimento.

PRESIDENTE. Non raccolga interruzioni, onorevole Falconi.

FALCONI GAETANO. Non erano ministri clericali, nè retrogradi!

Sono state abolite le Commissioni speciali; è stata proibita la scelta della sede di esame; venne escluso ogni insegnante privato dall'assistere agli esperimenti; sono stati costretti perfino i piccoli bambini ad andare, raminghi, in cerca del luogo, ove subire l'esame di licenza elementare! E, dopo tante sevizie, si è arrivati a questo (e intendo denunciarlo alla Camera) di pubblicare cioè le tesi per gli esami orali, sulle quali i giovani devono subire gli esperimenti, alla vigilia degli esperimenti stessi, con l'evidente proposito di impedire agli insegnanti privati di poter rendere famigliari le dette tesi ai loro alunni.

Onorevole Rava, ella, che ha mente e cuore, non deve tollerare, non deve permettere che le tesi per i privatisti siano conosciute solo alla vigilia degli esami. Questo sconcio ella deve far cessare. Se si fece

per il passato, non si dica che, lei ministro, si continua ancora.

Ma, intanto, siamo giunti fatalmente a questo, che si strappano le licenze liceali a pezzi e bocconi; e così la licenza perde del suo intrinseco valore. Nè basta: si sono create due diverse licenze, di valore immensamente disuguale. Quella, che si conquista dai privatisti, attraverso tante difficoltà e tante sevizie, e che ha un valore reale da tutti riconosciuto: e l'altra, che non è quotata nella borsa dell'intelligenza e del sapere.

La verità è che questi metodi e sistemi sono un'offesa, gravissima offesa, la maggiore che si possa fare, ai loro sentimenti. Io, in fatto di scuole, non so prescindere dal diritto e dal dovere del padre di famiglia. Padri di famiglia, i quali pagano al pari degli altri le imposte, e concorrono a tutti gli oneri dello Stato, quando anche intendano affidare i propri figli alla educazione di insegnanti privati, non debbono, per questo, essere messi in condizione diversa da quella degli altri cittadini. Ad uguali doveri debbono corrispondere uguali diritti.

Questo non accadeva in altri tempi, onorevole Rava. È proprio il caso di dire: torniamo all'antico!

Allorchè l'onorevole Orlando preparava l'infelice regolamento, giudicato già e condannato, (*Commenti*) l'Associazione didattica romana riconobbe la necessità di formulare un memoriale, da sottoporsi al ministro dell'istruzione pubblica, per fargli presenti le ingiustizie, le disuguaglianze di trattamento, i danni derivanti da tale regolamento a tante famiglie. Non solo: ma un rappresentante di quella associazione, distinto insegnante, fu ricevuto con molta bontà da Sua Maestà, il Re, il quale si degnò accettare la offerta del memoriale istesso. Sua Maestà, sempre immensamente buono, sempre esemplarmente saggio, ascoltò benevolo le parole di quell'insegnante, e mostrò di apprezzare le rispettose, ma franche osservazioni dell'offerente. L'Associazione didattica romana però ancora attende dal ministro una sola parola sul memoriale presentato. Ora, io domando all'onorevole ministro se creda giusto, tollerabile, che una Associazione di uomini altamente benemeriti debba rimaner senza comunicazione alcuna; e se un memoriale concepito con tanta discreta equanimità, e tanto nobile scopo, debba essere tenuto in cosiffatto dispregio. Dico solo che anche per gli insegnanti privati, anche per le Asso-

ciazioni didattiche, debbano valere *il lungo studio e il grande amore*.

E l'Associazione didattica romana che presentava il memoriale al Ministero, che non otteneva nemmeno una risposta... (*Interruzione a bassa voce dell'onorevole ministro*).

Non era lei, ma io debbo pur parlarne; dunque non si offenda.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Non dico niente.

FALCONI GAETANO. Sono avvenute cose gravi alla Minerva, ed occorre che ella abbia la tolleranza di ascoltarci...

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Ma io la sto ascoltando.

FALCONI GAETANO. Ho bisogno di metterle tutto sott'occhi.

Dunque quest'Associazione...

(*In questo momento entra nell'aula l'onorevole ministro Orlando Vittorio Emanuele*).

Lupus in fabula: tanto è simpatico l'uomo, tanto è poco digeribile il suo regolamento! (*Si ride*).

L'allegato 590-bis riassume cronologicamente le vicende della legislazione scolastica, anche in materia di privato insegnamento.

Ebbene: quanta maggiore larghezza di vedute, quanto più saggi provvedimenti e più liberali disposizioni nei tempi, in cui il primo palpito della vita nazionale, o la visione fulgente di una costante elevazione della coltura italiana, o l'alto e sereno sentimento della giustizia uguale per tutti, ispiravano gli atti di ministri, quali un Mamiani, un Berti, un Bonghi, un Coppino, un Baccelli!

I modesti postulati dell'Associazione romana si trovano tutti consacrati nella legge Casati, e, analogamente ad essa, applicati con i seguenti decreti reali: 1° 22 settembre 1860 — Mamiani; 2° 3 maggio 1866 — Berti; 3° 7 gennaio 1875 — Bonghi; 4° 21 maggio 1882 — Baccelli; 5° 23 ottobre 1884 — Coppino; 6° 24 ottobre 1888 — Boselli.

Tutto distrutto!

Si abbia dunque il coraggio dire che uomini come quelli mal provvedevano alle sorti della pubblica istruzione!

Si abbia questo coraggio; ed io dirò allora, dimostrerò anzi quanto più serio, quanto più importante fosse in quei tempi l'esame di licenza liceale, e quanto più elevato il livello della coltura dei giovani.

La licenza liceale, che si conseguiva in quei tempi, era tale che valeva molto più di quello, che valga la licenza liceale, che

si consegue oggi. Allora non sapevamo di compensazioni nè di materie facoltative; allora tutto questo non esisteva; sapevamo scio le materie, sulle quali dovevano sostenere la prova alla fine dell'anno.

Dunque, ritornando sul trattamento di rigore ingiusto, ingiustificabile, fatto ai privatisti, so che la scuola privata si combatte con il pretesto del patriottismo. Ora, nulla di più ingiusto dell'accusa lanciata alla scuola privata d'infondere essa sentimenti antipatriottici.

Non ripeterò quello, che tutti sanno, che, cioè, la generazione, che fece l'Italia, era tutta cresciuta, educata nelle scuole confessionali. Vi è però una statistica interessantissima da esaminare, ed è quella del numeroso contingente dato dalla scuola privata ad ogni ordine di pubblici funzionari, all'esercito ed alla marineria. Come splende in questa statistica la scuola privata di più bella luce! Funzionari e soldati, devoti tutti al Re ed alla patria, pronti sempre al sacrificio, osservatori scrupolosi dei propri doveri!

In tutti i grandi avvenimenti nazionali la scuola privata ha dato uomini non inferiori ad alcuno, per virtù e valore.

Debbo dire francamente tutto il mio pensiero?

Le nostre istituzioni, la nostra Italia, il nostro Re, la nostra fede di monarchici ferventi, non hanno proprio nulla a temere dalle scuole dette confessionali. Si sente: non si avrà forse da tutti il coraggio di dirlo, ma si sente. Il patriottismo quindi è una bella trovata per mascherare un sentimento partigiano, un sentimento settario, che dovrebbe assolutamente rimanere sempre estraneo a tutte le disposizioni di un Governo provvido e giusto.

SANTINI. Nelle scuole regie si predica la rivoluzione.

FALCONI GAETANO. Si sa anche (non è cosa nuova, si è stampato) che Giosuè Carducci fu educato dai Padri Scolopi. Sono cose che tutti sappiamo.

E perchè non dirlo ad onore di un Istituto, che in questa Roma italiana tiene un primo posto? Non ha guari un ex alunno di scuola privata seguiva S. A. R. il Duca degli Abruzzi nella gloriosa sua ascensione: e due ex alunni del Massimo, ambidue romani, Clemente Folchi e Gualtiero Bastianelli, cadevano eroicamente il primo a Dogali e l'altro ad Abba Carima. (*Commenti*).

Onorevoli colleghi, chiniamo riverenti la fronte!

E tanto meno è giustificata la disuguaglianza di trattamento, che vien fatta ai giovani provenienti da scuole private, in quanto che, o signori, lo Stato italiano, quale educatore, invito tutti a riconoscerlo, non mi sembra che abbia dato buona prova di sè stesso!

Io, su questo argomento, nulla voglio dire di mio.

So una cosa, ed è che uno dei nostri colleghi, degnissimo collega, l'onorevole Brunialti, nell'aula magna del Collegio Romano, il 26 novembre 1905, e il senatore Vitelleschi in Senato, il 19 marzo 1906, proclamarono ambidue nettamente, apertamente il fallimento dello Stato, per ciò che si riferisce alla educazione della gioventù!!

Ebbene, o signori, questo non è sfuggito anche all'onorevole relatore. Anche egli ha riconosciuto che lo Stato italiano non è buon educatore.

Infatti, a pagina 5 della sua relazione, è sfuggita a lui questa preziosa confessione: alcuni veramente si domandano se, viste le prove che lo Stato ha dato in materia di istruzione, ecc. È il relatore, che lo riconosce, come già lo riconobbero gli onorevoli Brunialti e Vitelleschi.

Ed allora io mi permetto di dire: No, onorevole relatore, non sono alcuni che veggono questo fallimento, ma sono molti, la grande maggioranza degli italiani, potrei dire: il paese!

Il relatore si rivolge infine alla gioventù, pregandola a convincersi che essa sta immensamente a cuore... a chi? Non lo so. Forse alla maggioranza della Commissione. Vuole sapere, invece, che cosa diranno i giovani, se l'infelice regolamento Orlando sarà convalidato dalla Camera come ci si propone? Lo vogliono sapere, onorevoli colleghi? Ebbene: i giovani si divideranno in due schiere.

I giovani allievi delle scuole di Stato diranno: vedete il Governo è debole, ha paura di disordini e di scioperi, e, pur di vivere tranquillo, ci fa fare il piacere nostro. Alla loro volta gli allievi delle scuole private diranno: ma siamo, o no, italiani noi? ma nelle nostre vene, non scorre, come in quelle degli altri, *il latin sangue gentile*? Siamo dei vinti, degli schiavi, dei cittadini, che non debbono essere trattati alla pari degli altri?

Ed allora, o signori, da questo disegno di legge deriverà un danno politico enorme: quello di frapporte ancora barriere fra le due Italie, mentre noi vorremmo una sola Italia politica, intellettuale e morale.

Ho finito. Onorevole Rava, ella sa per antica esperienza, quanta stima e quanto affetto a lei mi uniscano. Sa, che le sono amico sincero. Mi consenta dunque che le rivolga una preghiera. Non sciupi il suo nome associandolo a questo disegno di legge; utilizzi, se crede che l'opinione mia meriti una qualche considerazione, quella Commissione reale, che dovrà pure fare qualche cosa. La solleciti a compiere il suo lavoro; ed allora, quando essa lo avrà compiuto, inviti la Camera a discutere completamente quello, che la Commissione sarà per proporre, anche per ciò che si riferisce agli esami.

Il paese intanto attenderà. Ed io credo sia meglio non far nulla che far male; credo si debba lasciare almeno la speranza di un migliore avvenire. Non facciamo una nuova cattiva legge!

In materia di pubblica istruzione, in Italia le cose passano, si alternano, si sovrappongono, si avvicendano. Di tutto e di tutti così, come descrive Dante: *di qua di là, di sù di giù li mena*. Noi rimaniamo fermi, incrollabili, nella convinzione che, per ciò che si riferisce alla scuola, giorno verrà, in cui libertà e giustizia non sieno parole vuote di senso, ma benefici reali, a tutti egualmente concessi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Benaglio.

BENAGLIO. Onorevoli colleghi, mi sono iscritto a parlare, non già con lo scopo di portare il mio giudizio sul contenuto di questo disegno di legge, in quanto che voglio lasciare questo compito a chi ha più competenza ed autorità di me, ma con lo scopo, più modesto, di dimostrare la necessità che questa legge, come il regolamento Orlando del 1904, venga completata con una disposizione transitoria, la quale regoli la condizione di quegli alunni, che nell'anno decorso negli esami di licenza inferiore non hanno ottenuto la sufficienza in tutte le materie.

Gli oratori, che mi hanno preceduto, hanno combattuto questo disegno di legge ed hanno mosso acerbe accuse contro di esso; accuse che trovo infondate per quelle esaurienti ragioni, che si leggono nella diligente relazione dell'onorevole Da Como.

SANTINI. C'è pure la relazione dell'onorevole Ferraris!

BENAGLIO. Tengo però a scagionare questa disposizione transitoria, che venne proposta dall'onorevole Danieli, da me e da altri, dalla facile accusa che si tratti di una

nuova facilitazione di esami. Non si tratta, invece, che di un provvedimento, che non ha carattere permanente; di una disposizione, che è consigliata da ragioni di evidente equità e di parità di trattamento: si tratta, cioè, di regolare la condizione di quegli alunni, che nel decorso anno non hanno raggiunto la sufficienza in tutte le materie; condizione, che sarebbe eccezionalmente sfavorevole di fronte ai precedenti legislativi in materia e di fronte a questo disegno di legge. E vengo brevemente a dimostrarlo.

È noto come anteriormente al regolamento Orlando del 1904, per disposizioni ministeriali, che si rinnovavano di anno in anno, i giovani, che non avevano ottenuto la sufficienza in tutte le materie, avevano la facoltà di ripetere l'esame soltanto in quelle materie, in cui erano stati bocciati. Venne poi il regolamento Orlando del 1904, il quale all'articolo 36 dispose che gli alunni, i quali nelle due sessioni non avessero ottenuta la sufficienza in tutte le materie, nell'anno successivo avrebbero dovuto ripetere l'esame in tutte le materie.

Ma noti la Camera che questa disposizione non era applicata, in quanto che al regolamento del 1904 venne aggiunta una disposizione transitoria, per la quale agli alunni, che dovevano presentarsi all'esame in quell'anno, venivano mantenute le norme dell'anno precedente. E finalmente nel 1906 era emanata quella leggina, che prorogava la disposizione transitoria del regolamento Orlando del 1904.

Ora la conseguenza di questo stato di cose, che ho sommariamente riassunto, è questa: che la disposizione in vigore dell'articolo 36 del regolamento Orlando non verrebbe a colpire che quei disgraziati giovani, i quali nel decorso anno, nell'esame di licenza ginnasiale, non hanno riportato la sufficienza in tutte le materie; cosicché questa disposizione dell'articolo 36 del regolamento 1904 sarebbe sospesa per tutti, revocata per tutti, meno che per gli alunni, che hanno dato l'esame di licenza nel 1904.

La Commissione ha già dimostrato di comprendere la ragionevolezza di questo emendamento da noi proposto; ed accennando ai moltissimi voti al riguardo, faceva voti, a sua volta, che la saggezza e la benevolenza del ministro avessero a provvedere.

Confido nella bontà della mia tesi, e nelle ragioni di equità che la suffragano; e confido

che ministro e Commissione vorranno accettare questo emendamento. (*Benissimo!*)

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallina Giacinto.

(*Non è presente.*)

Perde l'iscrizione.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Ma che domani! La Camera ha deliberato che le sedute si prolunghino sino alle 19.30.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mauri. (*Non è presente.*)

Perde l'iscrizione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Salandra

SALANDRA. Mi cancelli, Presidente.

PRESIDENTE. Ella ha diritto di chiedere che il suo discorso sia rimesso ad altra seduta.

SALANDRA. Dovrei trattenere la Camera per un tempo un po' lungo; perciò chiederei che il mio discorso fosse rimesso ad altra seduta. Se il Presidente non me lo consente, subirà la legge e perderò il turno.

Voci. No! no! Parli!

PRESIDENTE. Onorevole Salandra, ella non mi ha inteso. Poichè mancano cinque minuti alle 19, e fu stabilito che gli oratori, invitati a parlare poco prima delle 19, avessero diritto di chiedere che i loro discorsi fossero rimessi alla seduta seguente; e poichè parecchi di coloro, che erano iscritti a parlare, se ne sono andati, devo io tener in non cale per quelli, che se ne vanno, ciò che la Camera ha deliberato? Quanto a lei che è presente, ha diritto di chiedere che il suo discorso sia rimesso ad altra seduta.

SALANDRA. Domando scusa di non aver inteso il suo pensiero. Ad ogni modo, quello che ho detto, non l'ho detto per un puntiglio; tutt'altro! Chiedo dunque di rimettere il mio discorso ad altra seduta.

PRESIDENTE. Allora il seguito di questa discussione verrà rimesso a lunedì, dopo le interpellanze, sempre che, s'intende, rimanga tempo.

Interrogazioni

e presentazione di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PAVIA, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se non creda do-

veroso prendere l'iniziativa d'un provvedimento, che ammetta al beneficio della Cassa nazionale di previdenza anche i piccoli agricoltori-proprietari, il cui reddito corrisponda ad un minimo di sussistenza equamente valutato.

« Mauri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per sapere se intenda sollecitare la discussione del progetto di legge sui tratturi.

« Pansini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere a che punto si trovino i lavori della Commissione tecnica che esamina i reclami dei ferrovieri sardi.

« Pala ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri degli interni e della guerra sui provvedimenti che intendano prendere verso quell'ufficiale di cavalleria, che a Parma, nel pomeriggio del giorno sedici corrente, ferì gravemente un pacifico cittadino.

« Berenini ».

PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno, e verranno svolte secondo l'ordine in cui sono state presentate.

L'onorevole Nicola Falconi con altri colleghi ha presentato una proposta di legge, che sarà trasmessa agli Uffici per l'ammissione alla lettura.

L'onorevole ministro della guerra ha chiesto di poter rispondere subito alla interrogazione dell'onorevole Berenini.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

VIGANO, ministro della guerra. (*Segni di attenzione*). Posso dire all'onorevole Berenini che finora non ho ricevuto alcun rapporto sul fatto indicato nel testo della interrogazione; che mi darò premura di prendere subito informazioni; e che, naturalmente provvederò, secondo le risultanze delle informazioni, che mi giungeranno.

PRESIDENTE. Onorevole Berenini, il ministro evidentemente rinvia la risposta alla di lei interrogazione...

BERENINI. La mia interrogazione è rivolta anche al ministro dell'interno; ma probabilmente l'onorevole ministro dell'interno mi darebbe la stessa risposta.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È naturale! (*Si ride*).

BERENINI. Non ho fatto una punta demagogica contro il Governo, perchè, quando è scorso il sangue, non si può esercitare lo spirito partigiano, come altri potrebbe credere che in questa interrogazione si volesse fare da me. Debbo però dichiarare subito che non ebbi la ingenuità di supporre che il ministro mi desse la risposta, che di fronte alla gravità del caso avrei avuto ragione di attendermi, ma almeno pensai che avrebbe potuto dirmi qualcosa in ordine ai fatti, perchè i fatti stessi risalgono al 16 di questo mese.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Berenini, mi pare, le ripeto che l'onorevole ministro abbia detto che si riservava di rispondere quando avesse avute informazioni.

BERENINI. Onorevole Presidente, sarò lieto di avere fra qualche giorno risposte precise dall'onorevole ministro; ma intanto io, che ho fatto l'interrogazione, credo di avere diritto di dire al ministro, che non è informato, quali sono invece le informazioni, che per mio conto ho avute.

PRESIDENTE. Onorevole Berenini, ella replicherà quando l'onorevole ministro le avrà dato risposta concreta. Il regolamento riguardo alle interrogazioni, dice che il ministro risponde, o non risponde, che può riserbarsi di rispondere ecc. Come è possibile che ella possa replicare quando il ministro non ha risposto?

BERENINI. Scusi, onorevole Presidente...

PRESIDENTE. Mi appello alla sua logica!

BERENINI. L'onorevole ministro non ha detto che non mi rispondeva, ha detto che non poteva rispondermi oggi. Credo che a tanta cortesia del ministro io non possa non corrispondere esprimendo il mio pensiero sui fatti.

L'onorevole ministro ha detto che, quando avrà cognizione dei fatti, provvederà secondo gli avvenimenti, che a lui saranno noti. Ed io, prendendo anticipata nota della sua dichiarazione, penso che questi provvedimenti saranno congrui al caso, il quale si distingue in modo squisito da altri fatti consimili, che sono stati oggetto di interrogazioni in questa Camera.

A Parma si è proclamato in quel giorno lo sciopero agrario; ma premetto subito che il fatto, di cui parlerò, non ha riferimento con lo sciopero agrario, se non per ragione di occasione, di contemporaneità.

Quello sciopero, cominciato quel giorno, aveva al suo inizio la ragione di una soluzione pacifica, che spero sia forse già avvenuta nel momento, che parliamo, perchè i dissensi tra proprietari e contadini si riducevano a minime cose.

Auguro che si siano superate quelle difficoltà di carattere politico, per le quali ancora non si era potuti venire ad un'intesa; ma intanto le Commissioni dell'una e dell'altra parte sono già a contatto, e spero liquidino utilmente per tutti la situazione.

Ma il fatto, dolorosissimo e credo per tutti dolorosissimo, avvenuto il 16 di questo mese, ha avuto ragione in ciò, che nel pomeriggio del giorno stesso, in cui lo sciopero scoppiò, alla stazione di Parma fu arrestato il segretario della Camera del lavoro.

Ciò produsse agitazione maggiore; ed allo sciopero dei contadini si aggiunse lo sciopero di tutti i lavoratori, come atto di protesta.

— Nello stesso pomeriggio però il prefetto riconobbe causato soltanto da equivoco quell'arresto e rilasciò il segretario della Camera del lavoro; ciò che tolse motivo all'agitazione.

Ma intanto, in vista di qualche movimento, truppe erano state appostate in vari punti della città ostruendo le vie maggiori. In piazza del Teatro stava precisamente questo tenente di cavalleria con un drappello di soldati: non c'erano tumulti in quel punto, non colluttazioni, soltanto una sessantina di persone a curiosare. Lì trovai anche l'ufficio postale. Un commerciante, come al solito, si recò a ritirare la sua posta. Ebbene, questo disgraziato, passando dinanzi al tenente, si ebbe d'improvviso tagliato il naso da un fendente, che gli lasciò penzolare il naso stesso oltre il mento, attaccato solo da una parte di pelle, mentre gli era stata tagliata anche la parte anteriore del cappello. (*Commenti*). Il fatto naturalmente suscitò la indignazione generale; ed io non reco qui la parola, che potrebbe essere sospetta, di partigiani della agitazione, ma la testimonianza di persone, che erano opposte al movimento, che si era formato, e che ho raccolta appunto mentre mi recavo dal prefetto per chiedere la liberazione del segretario della Camera del lavoro.

Questo fatto dimostra quanta impulsività singolare di carattere, quanta mancanza di dominio dei propri nervi si riscontrasse in quel tenente di cavalleria.

Noto e dico questo per risalire ad un criterio generale. Nel punto della città, dove l'atto crudele avvenne, non erano avvenuti movimenti, nulla anzi si era verificato. Ma il fatto avvenuto ha senza dubbio creato un fermento abbastanza giustificato in città, e che oggi deriva dalla mancata riparazione, dalla niuna soddisfazione, che siasi data alla cittadinanza in seguito ad un atto così crudele, per non qualificarlo altrimenti.

Io domandavo al ministro, una parola che potesse ricondurre a Parma la calma, affinché lo sciopero, che procede molto sereno e calmo, non sia conturbato da cause ad esso assolutamente estranee. Mi pare che chiedevo poco.

L'onorevole ministro non ha potuto rispondere, ma un'altra cosa almeno debbo rilevargli.

Qui altre volte abbiamo discusso (e chissà quante altre dovremo farlo) intorno a questa questione dell'invio delle truppe quando si verificano certe contingenze. Ebbene, io ancora una volta presento questa considerazione: quando si tratta di funzioni così delicate, che espongono a cimenti non lievi e i soldati e la cittadinanza, è indispensabile che siano mandati dai colonnelli per tali servizi ufficiali che abbiano le migliori qualità, che siano riconosciuti come i più capaci a dominare il proprio sistema nervoso. (*Interruzione del deputato Costa Andrea*).

Questo almeno dovrebbe avvenire. Ed ho rinnovata quella considerazione, onorevole ministro della guerra, anche perchè, in rapporto all'ufficiale accusato di tanta impulsività, sembra ci fossero precedenti, che per quella funzione non lo avrebbero raccomandato. E dico anche questo, ed accenno ad un temperamento di grande impulsività, perchè non si potrebbe altrimenti spiegare il fatto crudele, triste, dolorosamente avvenuto, in ordine al quale anche l'invocare eventualmente i benefici di certe disposizioni del codice penale, che tutti conosciamo, non so quanto potrebbe sgravare la responsabilità di chi se ne è reso colpevole.

Voglia adunque l'onorevole ministro, almeno per simili contingenze, provvedere perchè negli ufficiali sia accertato un sistema nervoso equilibrato.

Io mi dolgo che, al punto in cui siamo, l'onorevole ministro non sia ancora informato di un fatto di tanta gravità; e me ne dolgo anche... (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Ma concluda, onorevole Berenini!

BERENINI. È cosa che deve interessare tutta la Camera!

PRESIDENTE. Io devo tutelare i diritti della Camera. Legga l'articolo 115 del regolamento!

BERENINI. Non lo conosco. (*ilarità*). Del resto ho finito. Aggiungo soltanto che, la mattina dopo, l'autorità giudiziaria non aveva ancora proceduto ad alcuna indagine, mentre quel pover'uomo era in procinto di andare all'altro mondo.

Queste le notizie di fatto, che ho creduto di dare, in contrasto con le altre dell'onorevole ministro, e che ho l'onore di opporre al ministro, perchè le consideri in confronto con le sue.

PRESIDENTE. A tutela della mia imparzialità debbo ricordare che, secondo l'articolo 115 del regolamento, il Governo può rispondere immediatamente ad una interrogazione, e ciò anche per l'articolo 66 dello Statuto; ovvero può dichiarare di non voler rispondere, o di dover differire la risposta.

Ora quest'ultimo è precisamente il caso presente: il ministro ha dichiarato che doveva differire la risposta. Ella, onorevole Berenini, non aveva dunque il diritto di raccontare tanti fatti; ed io, richiamandola, ho fatto il mio dovere. Chiedo se sia codesto il modo di osservare il regolamento, che è la tutela del diritto di tutti?

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole Berenini si meraviglia che il Governo non sia ancora in condizione di poter esprimere un giudizio sui provvedimenti da prendere. Io credo che, se l'onorevole Berenini rifletterà che trattasi di un ferimento avvenuto appena due giorni or sono a Parma, si persuaderà come sarebbe assurdo pretendere che il Governo adottati provvedimenti, senza avere avuto preliminarmente rapporti circostanziati sullo svolgimento dei fatti. Ella stessa, onorevole Berenini, è venuta qui a dire: alcune persone che erano presente hanno raccontato questo. Ma ella, che è così abile avvocato, avrà avuto modo di notare in tutti i processi, quanto sia facile trovare qualche testimone, che dia degli avvenimenti una versione, che non sia la più esatta. Io credo pertanto indispensabile, prima di prendere qualsiasi provvedimento, di conoscere bene come stiano le cose. (*Interruzione del deputato Costa*).

Può anche darsi che il ferito avesse aggrredito l'ufficiale!

BERENINI. Vedrà che non è vero!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non posso affermarlo; ma dico che il ferimento può anche essere avvenuto per legittima difesa. Bisogna vedere come si svolsero i fatti. Che cosa poteva dichiarare oggi il ministro della guerra, non avendo avuto ancora alcun rapporto? Appena questo gli perverrà, egli provvederà secondo legge. Più di questo non si può pretendere. Io, come ministro dell'interno, ho avuto un telegramma dal prefetto, che mi informava sulle fasi dello sciopero, e il quale, anch'io, come l'onorevole Berenini, spero che possa presto comporsi; ma che non ha rapporto diretto col fatto in questione, come egli stesso ha osservato, trattandosi di un incidente avvenuto nell'interno di Parma.

Prima di emettere un qualsiasi giudizio....

BERENINI. Non ho giudicato, ho detto: intanto provvedete.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ella è venuta qui ad affermare fatti, che le sono stati narrati da persone che noi non sappiamo se e quale autorità possano avere.

Prima quindi di pronunziare un giudizio su di un ufficiale dell'esercito, che è da presumersi persona la quale certamente non si lascia trasportare, così per diletterismo, a ferire dei cittadini, è indispensabile, ripeto, avere notizie esatte e quando le avremo, le verremo a riferire alla Camera. Io ritengo che non si debba tenere alcun conto, per influire sulla pubblica opinione, di informazioni non complete e non esatte. (*Benissimo!*)

BERENINI. Quell'ufficiale non è nemmeno agli arresti.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. E se non li merita?

BERENINI. Non fu ferito in alcun modo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Lo dice lei, bisognerà accertarlo!

Perchè vi furono (non volevo dirlo, perchè non mi pareva opportuno entrare in particolari) delle sassaiuole, dalle quali rimasero feriti dei soldati.

BERENINI. Non ivi.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accetteremo.

Non posso emettere, ripeto ancora una volta, un giudizio prima di conoscere i fatti,

e certamente non posso in alcun modo presumere colpevole quell'ufficiale, finchè non sarà dimostrato che lo sia.

PRESIDENTE. Così, come volle l'onorevole Berenini, la interrogazione resta esaurita.

Risultamento di votazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiuse le votazioni e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908:

Presenti e votanti.	213
Maggioranza.	107
Voti favorevoli	176
Voti contrari	37

(*La Camera approva*).

Opere per la sistemazione della cinta daziaria di Napoli in dipendenza del restringimento della medesima verso oriente fra il ponte della Maddalena e la garetta 97 Leutrek del muro finanziere.

Presenti e votanti.	213
Maggioranza	107
Voti favorevoli.	180
Voti contrari	33

La Camera approva).

Presero parte alla votazione:

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Agnesi — Albasini — Albicini — Antolisei — Arlotta — Aroldi — Astengo — Aubry — Avellone.

Baccelli Alfredo — Baragiola — Barnabei — Benaglio — Berenini — Bergamasco — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Bianchini — Bizzozero — Bonacossa — Borsarelli — Botteri — Brizzolesi — Buccelli.

Calvi Gaetano — Campi Emilio — Campus-Serra — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Caputi — Carcano — Carmine — Casciani — Cassuto — Castiglioni — Cavagnari — Celli — Cesaroni — Chiapusso — Chimirri — Ciacci Gaspero — Ciccarone — Cimati — Cimorelli — Cipriani-Mari-

nelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Codaeci-Pisanelli — Colosimo — Cornaggia — Cornalba — Cortese — Costa Andrea — Cottafavi — Curioni — Curreno.

Da Como — Dagosto — D'Alì — Dal Verme — Daneo — Dari — De Amicis — De Asarta — Della Pietra — De Michetti — De Nava — De Novellis — De Riseis — De Seta — De Tilla — Di Cambiano — Di Rudini Antonio — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano Giuseppe.

Facta — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Falletti — Fani — Fasce — Ferraris Carlo — Fiamberti — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fortunati Alfredo — Fusco — Fusinato.

Gallino Natale — Gattorno — Gianturco — Giolitti — Giovagnoli — Giovanelli — Giuliani — Giusso — Gorio — Graffagni — Greppi — Gualtieri — Guastavino — Gucci-Boschi — Guerci — Guerritore.

Jatta.

Lacava — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Lucca — Lucchini Luigi — Lucernari — Lucifero Alfonso — Luzzatto Arturo.

Majorana Giuseppe — Manna — Maraini Clemente — Marazzi — Marcello — Marghieri — Mariotti — Masciantonio — Masselli — Matteucci — Medici — Miliani — Molmenti — Montagna — Montauti — Montemartini — Morelli-Gualtierotti — Moschini.

Niccolini.

Odorico — Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele — Orsini-Baroni.

Pais-Serra — Pala — Pansini — Pantano — Papadopoli — Pascale — Pavia — Pellecchi — Pennati — Personè — Pescetti — Pinchia — Pistoja — Placido — Podestà — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prinetti — Pugliese.

Quistini.

Rampoldi — Rava — Ricci Paolo — Rienzi — Rizza Evangelista — Rizzone — Roselli — Rossi Gaetano — Rossi Luigi — Rota — Rubini — Ruffo.

Salandra — Santamaria — Santini — Santoliquido — Saporito — Scaglione — Scalini — Scaramella-Manetti — Scellino — Schanzer — Semmola — Sili — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Soulier — Squitti.

Talamo — Targioni — Tasca — Tecchio — Torlonia Giovanni — Torlonia Leopoldo — Torrigiani — Treves — Turati — Turco.

Valentino — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vallone — Venditti — Venezia — Ventura. — Wollemborg. — Zaccagnino.

Sono in congedo:

Agnetti.
Ballarini — Bona — Borghese — Bottacchi — Bracci.
Calleri — Camagna — Coffari.
Danieli — Del Balzo — Dell'Arenella — Donati.
Fabri — Farinet Francesco — Fulci Ludovico — Fulci Nicolò — Furnari.
Giaccone — Ginori-Conti — Giunti — Grassi Voces.
Marsengo-Bastia — Morelli Enrico.
Negri de Salvi — Nuvoloni.
Paniè.
Rebaudengo — Resta-Pallavicino — Rizzetti — Romanin-Jacur — Ronchetti — Rovasenda.
Teso — Testasecca.
Vendramini.
Weil-Weis.

Sono ammalati:

Aguglia.
Badaloni — Brunialti.
Celesia — Centurini — Cicarelli.
D'Alife — De Michele-Ferrantelli.
Faelli — Fede — Florena.
Giardina.
Majorana Angelo — Mantica — Mantovani — Masi — Massimini — Melli.
Petroni.
Simeoni — Sinibaldi.
Vicini — Villa.

Assenti per ufficio pubblico:

Crespi.
Francica-Nava.
Gavazzi.
Landucci — Lucifero Alfredo.
Rondani.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Vorrei pregare la Camera di consentire che martedì, dopo le interrogazioni, possa svolgere una mia proposta di legge.

Voci. Per una tombola!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vorrei pregare la Camera di mettere nell'ordine del giorno della seduta di martedì il disegno di legge sulla risicoltura. La legge sugli esami proporrei di continuarla nella seduta di lunedì dopo le interpellanze e se non terminerà in quel giorno di iscriverla nella seduta antimeridiana di mercoledì.

PRESIDENTE. Non nella seduta di martedì, dopo il disegno di legge per la risicoltura?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. No, perchè il disegno di legge sulla risicoltura esigerà larga discussione.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni queste proposte rimangono approvate.

La seduta termina alle ore 19.10.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì.

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento di interpellanze.
3. Seguito della discussione sul disegno di legge: Disposizioni sugli esami nelle scuole medie ed elementari (590).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia

Licenziata per la stampa 24 maggio 1907.

Roma, 1907 — Tip. della Camera dei Deputati.